

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

76^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 21 NOVEMBRE 2001

(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente CALDEROLI,
indi del vice presidente SALVI

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO Pag. VII-XX

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-62

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta) 63-149

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) 151-185

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

CONGEDI E MISSIONI Pag. 1

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO 1

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione e approvazione:

(780) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):

PRESIDENTE 2, 3, 4 e *passim*
 MONTINO (DS-U) 2, 4, 5 e *passim*
 BETTAMIO (FI) 3
 STIFFONI (LNP) 3, 4
 VILLONE (DS-U) 8
 ARMOSINO, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze 9
 Votazioni nominali con scrutinio simultaneo . 4, 5, 6 e *passim*
 Verifica del numero legale 7

SENATO

Convalida della nomina a senatore a vita di Rita Levi Montalcini 11
 Composizione 11

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 780:

PRESIDENTE Pag. 11, 13, 14 e *passim*
 MONTINO (DS-U) 12, 13
 GIARETTA (Mar-DL-U) 13
 DE PETRIS (Verdi-U) 16, 25, 32 e *passim*
 ARMOSINO, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze 16, 17, 18 e *passim*
 BONAVIDA (DS-U) 17, 18, 20 e *passim*
 MALENTACCHI (Misto-RC) 18, 39 e *passim*
 RIPAMONTI (Verdi-U) 18, 19
 TOIA (Mar-DL-U) 19, 38
 COSTA (FI), relatore 19, 20, 21 e *passim*
 MICHELINI (Aut) 23, 38
 GUBERT (CCD-CDU:BF) 23
 VIVIANI (DS-U) 23, 29, 30 e *passim*
 BRUTTI Massimo (DS-U) 24, 25, 26
 BORDON (Mar-DL-U) 27
 BATTISTI (Mar-DL-U) 28
 PILONI (DS-U) 31, 32
 SODANO Tommaso (Misto-RC) 34
 BRUTTI Paolo (DS-U) 36
 BOREA (CCD-CDU:BF) 37
 MARINO (Misto-Com) 40
 Votazioni nominali con scrutinio simultaneo .12, 14, 24 e *passim*
 Verifica del numero legale 25

INVERSIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

PRESIDENTE 41

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; CCD-CDU:Biancofiore: CCD-CDU:BF; Forza Italia: FI; Lega Nord Padania: LNP; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Gruppo Per le Autonomie: Aut; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Rifondazione comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani: Misto-SDI; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-MSI-Fiamma tricolore: Misto-MSI-Fiamma.

DISEGNI DI LEGGE**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 780:**

FRANCO Paolo (LNP)	Pag. 41
EUFEMI (CCD-CDU:BF)	41
CASTELLANI (Mar-DL-U)	43, 46
DEGENNARO (FI)	45, 46
DE PETRIS (Verdi-U)	47
BONAVITA (DS-U)	48
CARRARA (Misto-MTL)	49, 50
PEDRIZZI (AN)	50, 51
VIVIANI (DS-U)	51

Votazioni nominali con scrutinio simultaneo 52

SUI LAVORI DEL SENATO

PRESIDENTE	52, 53
VIVIANI (DS-U)	52
MORO (LNP)	53

SULL'ESITO DI UNA VOTAZIONE

PRESIDENTE	53, 54
TOIA (Mar-DL-U)	53
FERRARA (FI)	54

Discussione:

(361-B) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2001 (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale):

PRESIDENTE	54, 55, 56
TAROLLI (CCD-CDU:BF)	54
TOIA (Mar-DL-U)	55, 56
CADDEO (DS-U)	56

SULL'ORDINE DEI LAVORI

PRESIDENTE	58
CALDEROLI (LNP)	58

DISEGNI DI LEGGE**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 361-B:**

GIARETTA (Mar-DL-U)	58
TAROLLI (CCD-CDU:BF), relatore	59

VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri 59

Votazioni nominali con scrutinio simultaneo 60

INTERROGAZIONI**Per lo svolgimento:**

PRESIDENTE	Pag. 61
PETRINI (Mar-DL-U)	61

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI GIOVEDÌ 22 NOVEMBRE 2001 61**ALLEGATO A****DISEGNO DI LEGGE N. 780:**

Articolo 1 del disegno di legge di conversione e modificazioni apportate dalla Camera dei deputati	63
--	----

Decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351:

Articolo 3, emendamento 3.35 e seguenti e ordini del giorno G3.5, G3.6, G3.1, G3.2, G3.3, G3.4, G3.100, G3.150, G3.151, G3.152, G3.153 e G3.154	68
---	----

Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 3 114

Articolo 4 ed emendamenti 114

Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 4 117

Articolo 5 ed emendamento 119

Articolo 6 ed emendamenti 120

Articolo 7 ed emendamenti 122

Articolo 8 ed emendamenti 123

Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 8 125

Articolo 9, emendamenti e ordine del giorno G9.100 126

Articoli 10 e 11 130

Disegno di legge n. 361-B:

articolo 1, modificazioni alle tabelle apportate dalla Camera dei deputati ed emendamento 131

Articoli da 2 a 6 134

ALLEGATO B**VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA 151**

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER
LE QUESTIONI REGIONALI**Variazioni nella composizione *Pag.* 161**DISEGNI DI LEGGE**

Trasmissione dalla Camera dei deputati 161

Annunzio di presentazione 161

GOVERNO

Trasmissione di documenti 161

**MOZIONI, INTERPELLANZE E INTER-
ROGAZIONI**Annunzio *Pag.* 61

Mozioni 162

Interpellanze 165

Interrogazioni 166

Interrogazioni da svolgere in Commissione . . . 185

Ritiro di mozioni 185

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

La seduta inizia alle ore 16,36.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana di ieri.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (*v. Resoconto stenografico*).

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,39 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

(780) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare (Approvato dalla Camera dei deputati) (*Relazione orale*)

PRESIDENTE. Avverte che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire, nel testo comprendente le modifiche apportate dalla Camera dei deputati. Ricorda che nella seduta antimeridiana è iniziato l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge.

Il Senato respinge l'emendamento 3.35 e la prima parte del 3.36, fino alle parole «quelle di pregio ai sensi del comma 13»; di conseguenza risultano preclusi la restante parte dello stesso e il 3.370.

MONTINO (DS-U). Chiede che sul 3.38 si proceda con scrutinio simultaneo elettronico.

PRESIDENTE. In attesa della decorrenza del termine previsto dall'articolo 119 del Regolamento, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 16,43, è ripresa alle ore 16,59.

PRESIDENTE. Riprende la votazione degli emendamenti.

Il Senato, con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore MONTINO (DS-U), respinge l'emendamento 3.38 fino alle parole «40 per cento»; di conseguenza risultano preclusi la seconda parte dello stesso e l'emendamento 3.390. Viene quindi respinto l'emendamento 3.400. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore MONTINO, il Senato respinge il 3.410. Il Senato respinge quindi l'emendamento 3.450 fino alle parole «le seguenti»; conseguentemente risultano precluse la seconda parte dello stesso e gli emendamenti fino al 3.269 (testo 2). Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore MONTINO, il Senato respinge l'emendamento 3.46. Con distinte votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti 3.470, 3.480, 3.49 e 3.50. Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal senatore MONTINO, il Senato respinge la prima parte nell'emendamento 3.51, fino alla parola «all'UTE»; di conseguenza risultano preclusi la seconda parte dello stesso e gli emendamenti 3.52 e 3.270 (testo 2). Il Senato respinge inoltre la prima parte del 3.540, fino alle parole «le seguenti»; conseguentemente risultano preclusi la seconda parte dello stesso e gli emendamenti 3.55 e 3.271 (testo 2).

VILLONE (DS-U). L'emendamento 3.560 è connesso all'ordine del giorno G3.2, che il Governo ha accolto in Commissione e il cui contenuto risponde alle legittime attese degli inquilini degli enti previdenziali ad effettuare i rogiti già predisposti e la cui data è stata già fissata. Tuttavia, tale ordine del giorno è contraddetto da una circolare del Ministero dell'economia che invita gli enti previdenziali ad interrompere le procedure di vendita non concluse al 22 novembre; invita pertanto il Governo a rivedere tale circolare in coerenza con l'ordine del giorno.

ARMOSINO, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Ribadisce che gli atti di vendita non saranno sospesi, né saranno modificate le condizioni di pagamento; tutt'al più in alcuni casi il rogito verrà stipulato con la società veicolo e non con l'ente previdenziale.

Il Senato respinge l'emendamento 3.560. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore MONTINO (DS-U), il Senato respinge il 3.58 fino alle parole «31 dicembre»; di conseguenza risultano preclusi la seconda parte dello stesso e l'emendamento 3.272 (testo 2). Viene quindi respinto l'emendamento 3.59.

MONTINO (DS-U). Chiede che l'emendamento 3.600 venga votato con procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Indice la votazione. Avverte che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta per 20 minuti.

La seduta, sospesa alle ore 17,12, è ripresa alle ore 17,32.

Convalida della nomina a senatore a vita di Rita Levi Montalcini

PRESIDENTE. Informa che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha verificato la regolarità del decreto del Presidente della Repubblica recante la nomina a senatore a vita, ai sensi dell'articolo 59, secondo comma, della Costituzione, della professoressa Rita Levi Montalcini, per aver illustrato la Patria con altissimi meriti in campo scientifico e sociale. La Giunta ha altresì verificato la sussistenza, nella nominata, dei requisiti di legge. Dichiaro pertanto convalidata la nomina a senatore a vita dell'onorevole professoressa Rita Levi Montalcini. (*Generali applausi*).

Senato, composizione

PRESIDENTE. Informa che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha verificato nella seduta del 21 novembre la non contestabilità delle elezioni per le regioni Piemonte, Veneto e Calabria e le dichiara pertanto convalidate.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 780

PRESIDENTE. Riprende le votazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge.

Il Senato respinge gli emendamenti 3.600, 3.273 e 3.273a. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore MONTINO (DS-U), il Senato respinge l'emendamento 3.61.

MONTINO (DS-U). Chiede che la votazione nominale elettronica dell'emendamento 3.640.

GIARETTA (*Mar-DL-U*). Invita la Presidenza a vigilare sulla regolarità delle operazioni di voto, nel corso delle quali alcuni senatori votano anche per colleghi assenti dall'Aula. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U. Commenti dai Gruppi FI, AN, CCD-CDU:BF e LNP.*)

PRESIDENTE. Indice la votazione nominale elettronica dell'emendamento 3.640. Avverte che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 17,40, è ripresa alle ore 18,01.

PRESIDENTE. Riprende i lavori.

Il Senato respinge la prima parte dell'emendamento 3.640, fino alle parole «territorio comunale», con la conseguente preclusione della restante parte e del 3.274. Sono quindi respinti gli emendamenti dal 3.650 alla prima parte del 3.71, fino alle parole «50 per cento», risultando conseguentemente preclusi la restante parte e il 3.72. Sono ancora respinti la prima parte dell'emendamento 3.730, fino alle parole «n. 283» (con conseguente preclusione della restante parte e del 3.74) e i successivi fino al 3.77. È altresì respinta la prima parte nell'emendamento 3.78, fino alle parole «enti pubblici territoriali», risultando di conseguenza preclusi la restante parte e i successivi fino al 3.800. Con distinte votazioni sono quindi respinti gli emendamenti fino al 3.830.

DE PETRIS (*Verdi-U*). Chiede l'accantonamento dell'emendamento 3.84 in considerazione della connessione con l'ordine del giorno G3.2 presentato dalla Commissione.

ARMOSINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Suggestisce il ritiro dell'emendamento, altrimenti concorda con l'accantonamento.

BONAVITA (*DS-U*). Chiede l'accantonamento di tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 3 stante la loro connessione con l'ordine del giorno della Commissione. Peraltro, la circolare del Tesoro del 16 novembre scorso inviata agli enti previdenziali disattende gli impegni assunti dal Governo in Commissione.

ARMOSINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. La circolare è da valutare in relazione al cambiamento di titolarità da parte dei soggetti autorizzati alla vendita degli immobili ma non disattende il contenuto dell'ordine del giorno G3.2, di cui peraltro anticipa l'accoglimento invitando a sopprimere il riferimento alla vendita diretta degli immobili da parte degli enti interessati.

MALENTACCHI (*Misto-RC*). Concorda con la proposta di accantonamento e sottoscrive l'ordine del giorno della Commissione.

RIPAMONTI (*Verdi-U*). Chiede chiarimenti al Governo sull'efficacia delle misure previste nell'ordine del giorno in questione.

TOIA (*Mar-DL-U*). Chiede chiarimenti in ordine all'accantonamento e in relazione al contenuto dell'ordine del giorno della Commissione, rispetto al quale il Governo dovrà precisare le modalità con cui intende renderlo vincolante.

PRESIDENTE. Dispone l'accantonamento dei restanti emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 3. Passa all'esame dell'articolo 4 del decreto-legge e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

COSTA, *relatore*. Esprime parere contrario.

ARMOSINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Anche il Governo è contrario.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti da 4.1 a 4.3.

BONAVITA (*DS-U*). Dichiarò il voto favorevole sull'emendamento 4.4.

È quindi respinto l'emendamento 4.4. Sono ancora respinti gli emendamenti 4.0.100 e 4.0.200.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 5 del decreto-legge e dell'emendamento ad esso riferito, che si intende illustrato.

COSTA, *relatore*. Esprime parere contrario.

ARMOSINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Anche il Governo è contrario.

L'emendamento 5.100 (testo 2) è quindi respinto.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 6 del decreto-legge e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

COSTA, *relatore*. Esprime parere contrario.

ARMOSINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Anche il Governo è contrario.

Sono quindi respinti gli emendamenti da 6.100 (testo 2) a 6.200.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 7 del decreto-legge e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

COSTA, *relatore*. Esprime parere contrario.

ARMOSINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Anche il Governo è contrario.

Sono quindi respinti gli emendamenti 7.100 (testo 2) e 7.101 (testo 2).

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 8 del decreto-legge e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

COSTA, *relatore*. Esprime parere contrario.

ARMOSINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Anche il Governo è contrario.

Sono quindi respinti gli emendamenti da 8.100 (testo 2) a 8.0.1.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 9 del decreto-legge e degli emendamenti e dell'ordine del giorno ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

MICHELINI (*Aut*). Ritira l'emendamento 9.503 perché la questione è già trattata nell'ordine del giorno G9.100.

ARMOSINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. È favorevole all'accoglimento dell'ordine del giorno, compatibilmente con la riforma del Titolo V della Costituzione.

GUBERT (*CCD-CDU:BF*). Ritira il 9.502 e sottoscrive l'ordine del giorno G9.100 (testo 2).

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore VIVIANI (DS-U), è respinto l'emendamento 9.1. Sono poi respinti i successivi emendamenti fino al 9.501.

PRESIDENTE. Riprende l'esame dell'articolo 3 del decreto-legge e degli emendamenti e degli ordini del giorno ad esso riferiti, precedentemente accantonati.

DE PETRIS (*Verdi-U*). Ritira gli emendamenti 3.84 e 3.85.

Il Senato respinge poi la prima parte dell'emendamento 3.86, fino alle parole «non residenziale», con la conseguente preclusione della restante parte e del 3.870. Previa verifica del numero legale, chiesta dal se-

natore Massimo BRUTTI (DS-U), è respinto il 3.277 (testo 2). Risultano ancora respinti gli emendamenti 3.278, 3.900 e 3.279. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore Massimo BRUTTI, è respinto l'emendamento 3.280.

BORDON (Mar-DL-U). La votazione per conto di senatori non presenti, che viene effettuata abitualmente, inficia il risultato stesso delle votazioni per cui chiede di esercitare un maggior controllo, in attesa della definizione della questione da parte della Conferenza dei Capigruppo. (Applausi dal Gruppo Mar-DL-U. Commenti dai Gruppi FI, AN, CCD-CDU:BF e LNP).

PRESIDENTE. Conviene con il senatore Bordon e auspica quanto prima una decisione da parte della Conferenza dei Capigruppo. (Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).

È quindi respinto l'emendamento 3.281.

BATTISTI (Mar-DL-U). Sollecita un chiarimento da parte del Governo in ordine all'effettiva tutela dei diritti degli inquilini, stante la dubbia interpretazione della circolare inviata dal Tesoro, che riduce il valore dell'ordine del giorno della Commissione.

Presidenza del vice presidente SALVI

ARMOSINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Rassicura in ordine alla salvaguardia dei diritti dei conduttori che restano condizionati dal solo ricevimento della lettera raccomandata relativa all'esercizio del diritto di opzione.

Con distinte votazioni nominali, chieste dal senatore VIVIANI (DS-U), sono respinti la prima parte dell'emendamento 3.91, fino alle parole «con le seguenti "abbiano manifestato volontà di acquisto entro"» (con conseguente preclusione della restante parte e dei successivi fino al 3.95) e il 3.286. Sono altresì respinti gli emendamenti 3.287 (testo 2) e 3.288 (testo 2). Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore VIVIANI, è respinto il 3.289 (testo 2).

PILONI (DS-U). Denuncia il comportamento di alcuni senatori che continuano a votare per conto di colleghi assenti. (Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U. Applausi ironici dal Gruppo AN).

DE PETRIS (Verdi-U). Segnala la connessione tra l'emendamento 3.290 (testo 2) e l'ordine del giorno 3.3 volto ad escludere, ai fini del

computo dell'80 per cento delle unità residenziali complessive dell'immobile, gli alloggi di cui verrà venduta la nuda proprietà e chiede un chiarimento al Governo circa le modalità con cui calcolare tale percentuale.

ARMOSINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Quell'ordine del giorno non è accoglibile in quanto esclude dal computo immobili di fatto non ancora venduti, pur ritenendo la questione posta degna di attenzione.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore VIVIANI (DS-U), il Senato respinge l'emendamento 3.290 (testo 2). È quindi respinto il 3.291.

PRESIDENTE. Gli ordini del giorno G3.5 e G3.6 si intendono ritirati.

COSTA, *relatore*. È favorevole all'accoglimento dell'ordine del giorno G3.1 (testo 3) (v. *Allegato A*).

ARMOSINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il Governo lo accoglie.

SODANO Tommaso (*Misto-RC*). A nome dei senatori di Rifondazione Comunista sottoscrive l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Pertanto l'ordine del giorno G3.1 (testo 3) non verrà posto in votazione.

BONAVITA (*DS-U*). La modifica proposta dal relatore e accolta dal Governo sull'ordine del giorno G3.2 (testo 2) stravolge completamente il senso di tale documento, che era stato ampiamente accolto dalla Commissione finanze e tesoro per dare la possibilità ai conduttori già in possesso del contratto preliminare di stipulare sollecitamente il rogito. (*Applausi del senatore Pagliarulo*).

PRESIDENTE. Poiché il relatore ne conferma la modifica ed essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G3.2 (testo 2) non verrà posto in votazione.

Il Senato respinge gli ordini del giorno G3.3 e G3.4, tra loro identici.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G3.150 (testo 2) e G3.151 (testo 2) non verranno posti in votazione.

BRUTTI Paolo (*DS-U*). Considerato il contenzioso in atto per l'iscrizione nel patrimonio immobiliare delle Ferrovie dello Stato anche dei beni dell'Associazione nazionale Dopolavoro ferroviario, realizzati con il con-

tributo di 250.000 soci tra dipendenti e pensionati, è opportuno escludere tali beni dalla privatizzazione.

ARMOSINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Invita tutti i presentatori degli ordini del giorno relativi a tale argomento a ritirarli, avendo già accolto il G3.151 (testo 2).

BRUTTI Paolo (*DS-U*). Ritira l'ordine del giorno G3.152 e sottoscrive il G3.151 (testo 2).

BOREA (*CCD-CDU:BF*). Ritira l'ordine del giorno G3.153 e sottoscrive il G3.151 (testo 2).

PRESIDENTE. Il senatore Falcier ha sottoscritto l'ordine del giorno G3.151 (testo 2). Poiché il proponente non insiste, l'ordine del giorno G3.154, accolto dal Governo come raccomandazione, non verrà posto in votazione.

COSTA, *relatore*. Condiziona il parere favorevole all'ordine del giorno G9.100 all'accoglimento della riformulazione precedentemente proposta dal sottosegretario Armosino.

MICHELINI (*Aut*). Accetta tale riformulazione. (*v. Allegato A*).

PRESIDENTE. Pertanto, l'ordine del giorno G9.100 (testo 2), accolto dal Governo, non verrà posto in votazione.

COSTA, *relatore*. E' contrario all'emendamento 3.0.100 (testo 2).

ARMOSINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Esprime parere conforme al relatore.

Il Senato, con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice TOIA (Mar-DL-U), respinge l'emendamento 3.0.100 (testo 2).

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

MALENTACCHI (*Misto-RC*). Dichiaro il voto contrario dei senatori di Rifondazione Comunista ad un provvedimento che conferma la furia distruttrice dello Stato sociale che anima l'attuale Governo, cui peraltro viene conferita una delega in bianco, senza alcuna possibilità di intervento da parte del Parlamento. (*Applausi dal Gruppo Misto-RC. Congratulazioni*).

MARINO (*Misto-Com*). La contrarietà dei Comunisti italiani al provvedimento che prevede la totale dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, non solo residenziale, è motivata dalla mancanza di trasparenza, dall'assenza di garanzie per gli inquilini appartenenti alle fasce sociali più

deboli, dalla mancata tutela dei beni artistici e ambientali, dallo svilimento del ruolo degli enti locali. *(Applausi dai Gruppi Misto-Com e DS-U).*

Inversione dell'ordine del giorno

PRESIDENTE. Poiché non si fanno osservazioni, dispone l'inversione dell'ordine del giorno nel senso che, alla conclusione dell'esame del disegno di legge n. 780, si passerà all'esame dell'assestamento del bilancio dello Stato.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 780

PRESIDENTE. Proseguono le dichiarazioni di voto finali.

FRANCO Paolo (*LNP*). Il Gruppo della Lega voterà a favore del provvedimento che realizza finalmente una privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico funzionale al federalismo, ad una più moderna concezione dell'economia e al miglioramento dei conti dello Stato, pur non dimenticando la tutela dei soggetti più deboli. *(Applausi dal Gruppo LNP).*

EUFEMI (*CCD-CDU:BF*). La privatizzazione dei beni immobiliari dello Stato costituisce uno dei punti più rilevanti del programma di Governo, dopo anni di misure solo annunciate e di speculazioni o regalie, quale quella realizzata dal precedente Esecutivo con lo sconto fino al 45 per cento sulla vendita degli immobili di particolare pregio. La ricollocazione sul mercato di un ingente patrimonio e, nel contempo, la tutela dei conduttori che si trovino in condizioni particolarmente disagiate inducono i senatori del Biancofiore a votare favorevolmente. *(Applausi dai Gruppi CCD-CDU:BF e AN).*

CASTELLANI (*Mar-DL-U*). Conferma la contrarietà già espressa nel corso dell'esame dell'articolato ad un provvedimento pasticciato, come emerge dalla presentazione di numerosi emendamenti chiarificatori anche da parte di colleghi della maggioranza. Non sono sufficienti le rassicurazioni che il Governo ha fornito sulla scelta delle società veicolo, né si può sottacere l'insoddisfazione per lo svilimento degli enti locali e per il mancato accoglimento di proposte volte a fornire maggiori garanzie sociali rispetto ad un problema, quello dell'abitazione, ancora fortemente sentito da molti cittadini. *(Applausi dal Gruppo Mar-DL-U e del senatore Piatti).*

DEGENNARO (*FI*). Nell'annunciare il voto favorevole dei senatori di Forza Italia, ricorda che analoghi provvedimenti di privatizzazione sono stati già recepiti in Paesi quali la Gran Bretagna e la Francia; peraltro, la politica del libero mercato perseguita dal Governo non perde di vi-

sta, considerata l'attuale fase di rallentamento dell'economia che prelude a una probabile recessione, anche i canoni del pensiero keynesiano. L'Esecutivo ha già mostrato attenzione alle questioni sociali, ad esempio con l'aumento delle pensioni minime o delle detrazioni fiscali per i figli, misure che attestano chiaramente la falsità e la pretestuosità delle critiche delle opposizioni. (*Applausi dai Gruppi FI, AN, CCD-CDU:BF e LNP. Molte congratulazioni.*)

DE PETRIS (*Verdi-U*). I senatori del Gruppo Verdi voteranno contro il provvedimento che suscita critiche per la mancata tutela dei beni culturali, ambientali e paesaggistici, per il prevedibile forte impatto negativo sugli strati più deboli della società, per la confusione che reca all'assetto della piccola proprietà e, infine, per lo snaturamento del ruolo degli enti locali, nonostante il recente *referendum* confermativo della riforma del Titolo V della Costituzione in senso federalista. (*Applausi dai Gruppi Verdi-U e Mar-DL-U*).

BONAVITA (*DS-U*). Il Governo ha imposto la blindatura del provvedimento limitando così le prerogative del Senato ed impedendo l'esame dei suoi punti nodali, vale a dire l'insufficiente trasparenza nell'individuazione delle società veicolo in contrasto con la normativa europea, l'incongruità dei termini, la scarsa tutela per la posizione dei conduttori e la lesione delle competenze delle autonomie locali. Inoltre, l'ordine del giorno approvato dal Governo in Commissione è stato disatteso da una circolare del Ministro dell'economia, il che dimostra una scarsa correttezza nei confronti del Parlamento. Annuncia pertanto un convinto voto contrario. (*Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U*).

CARRARA (*Misto-MTL*). Voterà a favore di un disegno di legge che completa l'intervento del Governo in campo economico e riveste una notevole valenza sociale in quanto consente l'acquisto degli immobili da parte degli inquilini. (*Applausi dal Gruppo FI. Congratulazioni.*)

PEDRIZZI (*AN*). Il disegno di legge, che è un altro tassello sulla strada del risanamento dei conti pubblici e della limitazione dell'intervento statale nell'economia, si aggiunge ai numerosi provvedimenti costituenti la cosiddetta manovra dei cento giorni. La norma consente agli enti pubblici di ripianare le passività, salvaguarda l'autonomia delle casse privatizzate e consente ai conduttori di acquistare gli alloggi in cui risiedono. Abolisce inoltre ingiustificati privilegi connessi alla locazione degli immobili di pregio, mentre viene prestata la giusta attenzione alle esigenze dei cittadini più deboli. Il provvedimento consente quindi una effettiva privatizzazione del patrimonio immobiliare, dopo il fallimento dell'esperienza della Immobiliare Italia. (*Applausi dai Gruppi AN, FI, CCD-CDU:BF e LNP. Congratulazioni.*)

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore VIVIANI (DS-U), il Senato approva il disegno di legge composto del solo articolo 1. (Applausi dai Gruppi FI, AN, CCD-CDU:BF e LNP).

Sui lavori del Senato

VIVIANI (DS-U). Vista l'evoluzione della situazione in Afghanistan, propone che la discussione sulle mozioni sull'intervento umanitario in quella regione, prevista per la corrente settimana, venga rinviata alla prossima settimana.

PRESIDENTE. Non facendosi obiezioni, la proposta del senatore Viviani è accolta.

Sull'esito di una votazione

TOIA (Mar-DL-U). Nel tabulato della precedente votazione risulta presente anche la senatrice D'Ippolito, che non è mai stata vista in Aula nel corso dell'intera seduta.

FERRARA (FI). La senatrice D'Ippolito è appena uscita dall'Aula.

PRESIDENTE. L'osservazione della senatrice Toia resterà agli atti della seduta odierna.

Discussione del disegno di legge:

(361-B) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2001 (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

PRESIDENTE. Ricorda che ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, la discussione e le deliberazioni vertono soltanto sulle modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale. Autorizza il senatore Tarolli a svolgere la relazione orale.

TAROLLI, *relatore*. Illustra le modifiche apportate dalla Camera dei deputati, che rivestono carattere compensativo e non hanno influenza sui saldi. (Applausi dai Gruppi FI, AN, CCD-CDU:BF e LNP).

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

CADDEO (*DS-U*). I dati su cui si basa il disegno di legge di assestamento, vale a dire la sottostima delle entrate e la sovrastima delle uscite, non sono plausibili come del resto non lo era la polemica del ministro Tremonti sul buco di bilancio, che è stata smentita dalla stessa Nota di aggiornamento al DPEF e dalla Relazione previsionale e programmatica, che hanno attestato come l'autotassazione abbia rispettato le previsioni e la spesa per interessi sia diminuita, come del resto era facilmente prevedibile. Essendo pertanto un documento non veritiero e che non risponde ad alcuna finalità, annuncia il voto contrario del Gruppo. (*Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U*).

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Avendo raggiunto le ore 20, la seduta dovrebbe essere tolta.

CALDEROLI (*LNP*). Propone di proseguire i lavori fino all'approvazione del disegno di legge di assestamento del bilancio.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 361-B

GIARETTA (*Mar-DL-U*). Mentre i Governi di centrosinistra hanno quintuplicato i contributi alle scuole non statali, l'attuale Governo decide di ridurre lo stanziamento, compensando tale taglio con atti amministrativi. È una procedura poco trasparente ed è questo il motivo dell'emendamento 1.200. Associandosi alle considerazioni del senatore Caddeo, annuncia il voto contrario sul disegno di legge. (*Applausi dal Gruppo Mar-DL-U*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

TAROLLI, *relatore*. Rinuncia alla replica.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento*. Anche il Governo rinuncia alla replica.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 1 e dell'emendamento ad esso riferito, che si intende illustrato.

TAROLLI, *relatore*. Esprime parere contrario.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento*. Concorda con il relatore.

Il Senato respinge l'emendamento 1.200. Con distinte votazioni, vengono approvati l'articolo 1, con le annesse tabelle, e l'articolo 2.

PRESIDENTE. Poiché i restanti articoli non sono stati modificati dalla Camera dei deputati, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indice la votazione nominale elettronica del disegno di legge nel suo complesso. Avverte che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 20,05, è ripresa alle ore 20,25.

PRESIDENTE. Indice nuovamente la votazione nominale elettronica del disegno di legge n. 361-B. Avverte che il Senato non è in numero legale e, apprezzate le circostanze, rinvia la votazione finale ad altra seduta.

Per lo svolgimento di interrogazioni

PETRINI (*Mar-DL-U*). Chiede che la Presidenza intervenga presso il Governo per sollecitare la risposta all'interrogazione 3-00192 del senatore Massimo Brutti e di altri senatori ed a quella di contenuto analogo che si riserva di presentare assieme ad altri colleghi della Margherita, sulle conseguenze dell'applicazione delle nuove norme sulle rogatorie a procedimenti giudiziari in corso.

PRESIDENTE. Trasmetterà la richiesta al Presidente del Senato, affinché il Governo venga sollecitato a rispondere tempestivamente.

Dà annuncio delle mozioni, delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza (*v. Allegato B*) e comunica l'ordine del giorno della seduta del 22 novembre.

La seduta termina alle ore 20,30.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,36*).
Si dia lettura del processo verbale.

BETTONI BRANDANI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Antonione, Baldini, Bobbio Norberto, Bosi, Compagna, Corsi, D'Alì, Dell'Utri, De Martino, D'Ippolito Vitale, Frau, Forte, Liguori, Mantica, Minardo, Montagnino, Piccioni, Saporito, Schifani, Sestini, Siliquini, Trematerra, Vegas e Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Danieli Franco, Manzella, Provera e Rigoni, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Malan, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 16,39).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

(780) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 780, già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nel corso della seduta antimeridiana di oggi ha avuto inizio la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge.

Riprendono le votazioni a partire dall'emendamento 3.35, su cui questa mattina è mancato il numero legale.

Passiamo nuovamente alla votazione dell'emendamento 3.35.

MONTINO (DS-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Montino, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 3.35, presentato dal senatore Bonavita e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 3.36, presentato dai senatori Castellani e D'Andrea, fino alle parole: «quelle di pregio ai sensi del comma 13».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento e l'emendamento 3.370.

BETTAMIO (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTAMIO (FI). Signor Presidente, vorrei solo segnalare che il mio dispositivo elettronico di voto non funziona. In precedenza, pur avendo spinto uno dei suoi tasti, non si è accesa alcuna luce. Vorrei che ciò risultasse dal verbale.

PRESIDENTE. Senatore Bettamio, provvederemo a verificare il funzionamento del suo dispositivo elettronico di voto.

MONTINO (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTINO (DS-U). Signor Presidente, pongo questo problema. Se non ricordo male, a norma del nostro Regolamento all'inizio di seduta non c'è bisogno del supporto rispetto ad una richiesta di votazione con procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Senatore Montino, c'è un riferimento preciso per cui ogni volta vanno verificati la richiesta ed il suo supporto.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 3.38.

MONTINO (DS-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Montino, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Non essendo ancora trascorsi i venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento, per l'effettuazione di votazioni mediante procedimento elettronico, sospendo la seduta fino alle ore 16,59.

(La seduta, sospesa alle ore 16,43, è ripresa alle ore 16,59).

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

STIFFONI (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STIFFONI (*LNP*). Signor Presidente, sono venuto a sapere, e me lo ha confermato lei stesso, che dentro quest'Aula ci sono oltre 25 gradi di temperatura. Penso che sia una temperatura poco sana, poco salubre; noi maschietti non abbiamo la possibilità di stare in maniche corte.

Pertanto, le chiederei di fare il possibile perché la temperatura all'interno dell'Aula sia di qualche grado più bassa, magari autorizzando i colleghi più freddolosi ad indossare il cappotto.

PRESIDENTE. Senatore Stiffoni la sua segnalazione è già stata fatta pervenire agli addetti alla centrale termica. Ci troviamo di fronte ad una manovra di contenimento della spesa pubblica e non vorrei mai arrivare al punto di dover concedere a qualcuno di togliere la giacca, con dubbi e problemi sull'aspetto estetico dell'Aula.

Passiamo nuovamente alla votazione della prima parte dell'emendamento 3.38.

MONTINO (*DS-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Montino, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 3.38, presentato dai senatori Castellani e D'Andrea, fino alle parole: «40 per cento».

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 780

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento e l'emendamento 3.390.

Metto ai voti l'emendamento 3.400, presentato dal senatore Bonavita e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.410.

MONTINO (*DS-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Montino, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.410, presentato dal senatore Bonavita e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Invito i colleghi ad espletare più sollecitamente le operazioni di voto. Nella precedente votazione, ho lasciato più tempo a disposizione proprio perché si trattava della prima votazione, ma non è possibile attendere ogni volta il ritorno di tutti i colleghi nei banchi.

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 780

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 3.450, presentato dal senatore Bonavita e da altri senatori, fino alle parole: «*con le seguenti*».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento e gli emendamenti 3.44, 3.267 (testo 2), 3.268 (testo 2), 3.42, 3.430 e 3.269 (testo 2).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.46.

MONTINO (*DS-U*). Chiediamo nuovamente la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Montino, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.46, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

MONTINO (*DS-U*). Signor Presidente, faccio notare che nel terzo settore, in particolare alla seconda fila, ci sono ben cinque luci accese a cui non corrispondono senatori. *(Proteste dal Gruppo AN)*.

PRESIDENTE. Abbiamo già effettuato le necessarie verifiche. In effetti, su quella fila c'è un problema che si è posto già questa mattina, ma abbiamo provveduto ad identificare i senatori seduti in quei posti.

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 780

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.470, presentato dal senatore Bonavita e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.480.

MONTINO (*DS-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 3.480, presentato dal senatore Bonavita e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.49, presentato dai senatori Castellani e D'Andrea.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.50, presentato dal senatore Bonavita e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 3.51.

Verifica del numero legale

MONTINO (*DS-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 780

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 3.51, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «all'UTE».

Non è approvata.

Restano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento e gli emendamenti 3.52 e 3.270 (testo 2).

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 3.540, fino alle parole «con le seguenti», presentato dal senatore Bonavita e da altri senatori.

Non è approvata.

Restano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento e gli emendamenti 3.55 e 3.271 (testo 2).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.560.

VILLONE (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VILLONE (DS-U). Signor Presidente, una brevissima dichiarazione di voto sul termine temporale per l'avvio dell'operazione indicato dall'emendamento che si ricollega al successivo ordine del giorno G3.2, approvato in Commissione e sul quale il Governo aveva espresso il proprio assenso. Si fa riferimento agli inconvenienti che si manifestano nella fase transitoria per le procedure già avviate dagli enti per la vendita degli immobili.

Segnalo al Governo che nel momento in cui in Commissione, con un atteggiamento assolutamente apprezzabile, ha dato il proprio assenso all'ordine del giorno che tenta di risolvere qualche problema pratico spesso molto serio per gli inquilini, è stata emanata una circolare da parte del Ministero dell'economia e delle finanze (Dipartimento del tesoro – Direzione II – 008284 del 16 novembre 2001) nella quale si dispone espressamente che gli enti previdenziali interrompano le attività di vendita degli immobili facenti parte dei programmi ordinari e straordinari di cessione il 22 novembre prossimo. Dopodiché, ogni operazione che non è stata conclusa con rogito notarile passa alla cartolarizzazione e si sospende la procedura di vendita. Questo è ciò che dispone la circolare.

Ritengo che il Governo abbia assunto in Commissione, con un intento che personalmente apprezzo, un impegno diverso rispetto a questa circolare, perché l'ordine del giorno che ho richiamato è in chiara contraddizione con ciò che essa espressamente dispone. Di tale circolare darò poi copia al Governo.

È evidente il disagio grave che ne deriverà per tanti inquilini che si trovano a un passo dal rogito notarile, avendo già ricevuto la lettera con il prezzo di vendita, e che hanno già espresso il loro consenso. Invito dunque il Governo a riesaminare la circolare, alla quale ho fatto riferimento, che è recentissima.

ARMOSINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*.
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARMOSINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*.
Senatore Villone, il testo della circolare mi è perfettamente noto. Ribadisco che non avverrà alcuna sospensione di atti di vendita, secondo quanto già indicato in altri interventi. Tutt'al più potrà accadere che i conduttori trovino, al momento della stipula dell'atto, la società-veicolo e non l'istituto previdenziale. Non vi saranno però interruzioni di atti, né modifiche di prezzo, né cambiamenti delle condizioni di pagamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.560, presentato dal senatore Bonavita e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 3.58.

MONTINO (*DS-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Montino, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 3.58, presentato dal senatore Bonavita e da altri senatori, fino alle parole «31 dicembre».

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 780

PRESIDENTE. Restano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 3.58 e l'emendamento 3.272 (testo 2).

Metto ai voti l'emendamento 3.59, presentato dal senatore Bonavita e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.600.

MONTINO *(DS-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Montino, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.600, presentato dal senatore Bonavita e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo pertanto la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 17,12, è ripresa alle ore 17,32).

Convalida della nomina a senatore a vita di Rita Levi Montalcini

PRESIDENTE. Informo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha comunicato che, a norma dell'articolo 19, quarto comma, del Regolamento del Senato e dell'articolo 19 del Regolamento per la verifica dei poteri, ha verificato nella seduta odierna la regolarità del decreto del Presidente della Repubblica 1º agosto 2001, recante la nomina a senatore a vita, ai sensi dell'articolo 59, secondo comma, della Costituzione, dell'onorevole professoressa Rita Levi Montalcini, per aver illustrato la Patria con altissimi meriti in campo scientifico e sociale.

La Giunta ha altresì verificato la sussistenza, nel nominato, dei requisiti di legge.

Do atto alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di questa sua comunicazione e dichiaro convalidata la nomina a senatore a vita dell'onorevole professoressa Rita Levi Montalcini. (*Generali applausi*).

Senato, composizione

PRESIDENTE. Informo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha comunicato che, nella seduta del 21 novembre 2001, ha verificato non essere contestabili le seguenti elezioni e, concorrendo negli eletti le qualità richieste dalla legge, le ha dichiarate valide: per la regione Piemonte: Acciarini, Boldi, Brignone, Cambursano, Debenedetti, Eufemi, Fassone, Gubetti, Malan, Manfredi, Massucco, Menardi, Monticone, Morando, Muzio, Piccioni, Salerno, Scarabosio, Siliquini, Vallone, Vegas, Zancan e Zanoletti; per la regione Veneto: Alberti Casellati, Archiutti, Baratella, Basso, Bedin, Bergamo, Chincarini, Crema, Danieli Paolo, De Rigo, Falcier, Favaro, Franco Paolo, Frau, Gaburro, Giaretta, Mainardi, Pasinato, Stiffoni, Tredese, Treu, Vanzo e Viviani; per la regione Calabria: Bevilacqua, Crinò, D'Ippolito, Filippelli, Iovene, Gentile, Marini, Meduri, Occhetto, Trematerra e Veraldi.

Do atto alla Giunta di questa sua comunicazione e dichiaro convalidate tali elezioni.

Mi rallegro con i colleghi.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 780

PRESIDENTE. Prima di riprendere l'esame e la votazione degli emendamenti, colleghi, devo fare una comunicazione un po' informale. È stata rinvenuta una somma di denaro in contante nell'Aula. Se qualcuno sarà in grado di indicarne perfettamente la cifra, gli verrà aggiudicata.

Metto ai voti l'emendamento 3.600, presentato dal senatore Bonavita e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.61.

MONTINO (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTINO (*DS-U*). Signor Presidente, lei mi costringe a stare con la mano alzata per molto tempo, perché magari le sfugge quando chiedo di parlare.

Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Montino, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.61, presentato dai senatori Montagnino e Castellani.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione. Alcuni senatori dell'opposizione richiamano ripetutamente l'attenzione su alcune luci dei dispositivi di votazione cui non corrisponderebbe la presenza di un senatore).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 780

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.273, presentato dal senatore Bonavita.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.273^a, presentato dal senatore Bonavita e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 3.640.

MONTINO (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTINO (DS-U). Presidente, forse debbo alzare tutte e due le mani.

PRESIDENTE. Senatore Montino, come le ho detto stamattina, non sempre il suo intento corrisponde ad un gesto del braccio.

MONTINO (DS-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Montino, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

GIARETTA (Mar-DL-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARETTA (Mar-DL-U). Vorremmo poter avanzare le nostre richieste di votazione senza perdere tutto questo tempo.

Pregherei i senatori, in modo particolare della maggioranza, se non è presente un collega, di non votare per suo conto. È antipatico dover rilevare che alcuni senatori, di cui non faccio i nomi per carità di patria, all'ultimo secondo infilano la mano nel dispositivo di votazione aggiungendo un voto.

Di fronte a me c'è una borsettimana nera che copre costantemente la luce del dispositivo. *(Commenti dal Gruppo FI)*. Lo so che non c'è la scheda, ma c'era prima.

Questi piccoli imbrogli sono degni dei bambini e non dei senatori. *(Commenti dai Gruppi AN e FI. Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U)*.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 3.640, presentato dal senatore Bonavita e da altri senatori, fino alle parole «territorio comunale».

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non è in numero legale.

Suspendo pertanto la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 17,40, è ripresa alle ore 18,01).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 780

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 3.640, presentato dal senatore Bonavita e da altri senatori, fino alle parole: «territorio comunale».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la seconda parte dell'emendamento 3.640 e l'emendamento 3.274.

Metto ai voti l'emendamento 3.650, presentato dal senatore Bonavita e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.275, presentato dal senatore Bonavita.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.67, presentato dal senatore Bonavita e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.66, presentato dal senatore Bonavita e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.276 (testo 2), presentato dal senatore Malentacchi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.68, presentato dal senatore Bonavita e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.69, presentato dal senatore Bonavita e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.70, presentato dalla senatrice De Pertris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 3.71, presentato dal senatore Castellani, fino alle parole: «50 per cento».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la seconda parte dell'emendamento 3.71 e l'emendamento 3.72.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 3.730, presentato dal senatore Bonavita e da altri senatori, fino alle parole: «n. 283».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la seconda parte dell'emendamento 3.730 e l'emendamento 3.74.

Metto ai voti l'emendamento 3.750, presentato dal senatore Bonavita e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.76, presentato dal senatore Bonavita e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.77, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 3.78, presentato dal senatore Bonavita e da altri senatori, fino alle parole: «pubblici territoriali».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la seconda parte dell'emendamento 3.78 e gli emendamenti 3.79 e 3.800.

Metto ai voti l'emendamento 3.810, presentato dal senatore Bonavita e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.820, presentato dal senatore Bonavita e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.830, presentato dal senatore Bonavita e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 3.84.

DE PETRIS (*Verdi-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Verdi-U*). Signor Presidente, chiedo a lei e alla Sottosegretario se sia possibile accantonare questo emendamento, visto che è ad esso connesso un ordine del giorno. In questo modo potremmo esaminarli insieme più tardi.

PRESIDENTE. Senatrice De Petris, forse basterebbe una dichiarazione da parte della Sottosegretario riguardo l'ordine del giorno. A quel punto lei potrebbe anche ritirare l'emendamento.

ARMOSINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, suggerirei ai presentatori dell'emendamento di ritirarlo e chiederei a lei e all'Assemblea di accantonare il relativo ordine del giorno.

Nel corso della seduta di questa mattina ho detto che avevamo motivo per essere particolarmente soddisfatti. Avevamo infatti trattato questo

provvedimento alla Camera con il grande aiuto delle forze di opposizione. Credo che in questa sede noi possiamo chiudere con assoluta dignità, nel rispetto di tutte le esigenze che sono state prospettate e lavorare ancora, mentre andiamo avanti con l'esame del provvedimento, sull'ordine del giorno in questione, dal contenuto significativo e al quale anche i colleghi della maggioranza intendono apporre la loro firma.

PRESIDENTE. Colleghi, comunque l'ordine del giorno sarà posto in votazione successivamente. Chiedo ai presentatori se sono d'accordo a ritirare l'emendamento: è una scelta loro.

ARMOSINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Non avrei comunque alcun motivo di dissenso se invece i presentatori preferissero accantonare il loro emendamento: esaminarlo dopo la trattazione dell'articolo 9 va ugualmente bene.

PRESIDENTE. Se i presentatori sono d'accordo, potremmo accantonare gli emendamenti 3.84 e 3.85.

BONAVITA (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONAVITA (*DS-U*). Signor Presidente, vorrei sottolineare che, oltre all'emendamento della collega De Petris, tutti i successivi emendamenti trattano punti ripresi in ordini del giorno presentati. A questo punto sarebbe, a mio giudizio, opportuno sospendere la trattazione di questi emendamenti e passare alla discussione degli ordini del giorno. Nel caso che in quella sede si trovino degli accordi, penso che i presentatori possano essere d'accordo a ritirare i propri emendamenti.

L'ordine del giorno approvato in Commissione, su cui il Governo aveva chiesto una modifica parziale esprimendo un parere favorevole, viene disatteso – perché non sono sufficienti le risposte del Governo – dalla circolare del Dipartimento del Tesoro, Direzione II, del 16 novembre scorso. Su questo noi vogliamo un chiarimento. Quell'ordine del giorno, ripeto, su cui il Governo si era dichiarato favorevole, viene disatteso da tale circolare. Il Governo non può dire una cosa in Commissione il giorno 15 ed il 16 emanare un atto che va in direzione contraria!

Noi vogliamo risolvere il problema, e quindi chiarire la questione: siamo qui in Parlamento anche per risolvere i problemi che sono sorti, non solo per fare opposizione al provvedimento.

ARMOSINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARMOSINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Si fa riferimento, se non sbaglio, ad una richiesta di accoglimento di un ordine del giorno che oggi trova ulteriore supporto in una circolare esistente, che è stata inviata il 16 novembre e con la quale è stato chiesto ad un ente previdenziale di cessare con il 22 le procedure...

BONAVITA (*DS-U*). Onorevole Sottosegretario, questa circolare è stata mandata, da quanto leggo, a tutti gli enti previdenziali: l'INPDAP, l'INPS, l'INAIL, l'INPDAL, l'IPOST, l'IPSEMA, l'ENPALS e anche l'Agenzia del demanio, nonché l'Osservatorio sul patrimonio immobiliare ...

ARMOSINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. E' vero, non lo nego. Ed è stato detto di cessare le operazioni di vendita al 22 e di trasmetterci il 23 l'elenco di tutti gli immobili non venduti.

Il Governo accoglierà questo ordine del giorno per intero, ad eccezione della parte in cui si dice di dare immediatamente indicazione agli enti di procedere e viene richiesto un impegno del Governo affinché gli enti procedano direttamente. Confermo che non verranno ritardate le procedure di vendita, perché non ce n'è alcun interesse.

L'attività che si tenta di portare avanti è proprio quella di accelerare le dismissioni. E' possibile che succeda che i conduttori-acquirenti trovino all'atto non già l'ente previdenziale ma la società veicolo. E' esclusivamente questa la differenza. Pertanto, quell'ordine del giorno è accolto tranne la parola: «direttamente» nel dispositivo.

PRESIDENTE. E' stata avanzata dalla senatrice De Petris una proposta di accantonare i restanti emendamenti e gli ordini del giorno riferiti all'articolo 3 del decreto-legge, perché i presentatori, nel caso in cui fossero soddisfatti dell'esito dell'ordine del giorno, potrebbero successivamente ritirarli.

Pertanto, desidero conoscere anche il parere degli altri presentatori degli emendamenti.

MALENTACCHI (*Misto-RC*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALENTACCHI (*Misto-RC*). Signor Presidente, noi accettiamo la proposta di accantonamento. Tuttavia, vorrei far presente che il collega Malabarba ed io avevamo già sottoscritto un ordine del giorno in Commissione, per cui chiediamo di sottoscrivere quello presentato in Aula.

RIPAMONTI (*Verdi-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIPAMONTI (*Verdi-U*). Desidero un chiarimento da parte del Governo sull'eventuale efficacia di questo ordine del giorno, che dovrebbe impegnare i vari enti, previdenziali e non.

Infatti, non so se questa procedura potrà produrre risultati efficaci, perché gli enti hanno i loro consigli di amministrazione e decideranno in piena autonomia. Non so se il Parlamento può impegnare tali enti ed ottenere risultati efficaci sulla base dell'emendamento che noi abbiamo presentato.

TOIA (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOIA (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, innanzitutto, se si procederà ad un accantonamento, data la sua nota velocità di dizione, che è maggiore della nostra capacità di recepire (che pure è rapida), le chiedo di indicarci di volta in volta quali emendamenti vengono accantonati, altrimenti facciamo fatica a seguirla.

Per quanto riguarda la questione in esame, poiché si tratta di un aspetto importantissimo che riguarda non solo una città in particolare, ma anche altre realtà più in generale, vorremmo capire se il Governo condivide il contenuto e il valore anche sociale di questa richiesta, dato che oggi abbiamo sentito quali sono le attese, espresse rumorosamente davanti al Senato.

Vorremmo cioè sapere perché il Governo non accetta che questo contenuto sia recepito in un articolo, che ci dà maggiori garanzie perché ha efficacia giuridica, e preferisce invece che sia relegato in un ordine del giorno, che comunque deve essere il più chiaro possibile, senza alcuna ambiguità. In sostanza, vorremmo sapere se il Governo ritiene che questo ordine del giorno abbia veramente un valore vincolante e non sia un puro auspicio politico.

PRESIDENTE. Dal momento che la Sottosegretario ha chiesto di valutare in una fase successiva l'ordine del giorno, propongo di accantonare tutti gli emendamenti ed ordini del giorno riferiti all'articolo 3 del decreto-legge.

Poiché non vi sono osservazioni, così resta stabilito.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4 del decreto-legge, che si intendono illustrati.

Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

COSTA, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 4.

ARMOSINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dal senatore Bonavita e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.2, presentato dal senatore Bonavita e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.3, presentato dal senatore Turrone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.4.

BONAVITA (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONAVITA (*DS-U*). Signor Presidente, l'emendamento 4.4, è stato presentato da tutte le forze dell'opposizione perché riteniamo che le possibilità che vengono riservate allo Stato centrale e, in particolare al Ministero dell'economia e delle finanze possano invece essere esercitate anche dagli enti locali, con riferimento all'acquisto e alla dismissione del proprio patrimonio immobiliare. Dal momento che l'articolo 4 questo non lo prevede, abbiamo previsto una modifica al comma 2.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.4, presentato dal senatore Bonavita e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.0.100, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.0.200, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 5 del decreto-legge, che si intende illustrato.

Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

COSTA, *relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento in esame.

ARMOSINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Concordo con il parere del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.100 (testo 2), presentato dal senatore Malentacchi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6 del decreto-legge, che si intendono illustrati.

Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

COSTA, *relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti in esame.

ARMOSINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Concordo con il parere del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.100 (testo 2), presentato dal senatore Malentacchi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.101 (testo 2), presentato dal senatore Malentacchi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.1, presentato dal senatore Bonavita e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.200, presentato dal senatore Bonavita e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7 del decreto-legge, che si intendono illustrati.

Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

COSTA, *relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti in esame.

ARMOSINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Concordo con il parere del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.100 (testo 2), presentato dal senatore Malentacchi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.101 (testo 2), presentato dal senatore Malentacchi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8 del decreto-legge, che si intendono illustrati.

Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

COSTA, *relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti in esame.

ARMOSINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Concordo con il parere del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.100 (testo 2), presentato dal senatore Malentacchi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.1, presentato dal senatore Bonavita e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.101 (testo 2), presentato dal senatore Malentacchi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.0.1, presentato dal senatore Bonavita e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9 del decreto-legge che invito i presentatori ad illustrare.

MICHELINI (*Aut*). Signor Presidente, ritiriamo l'emendamento 9.503 se il relatore e il Governo concordano sull'ordine del giorno G9.100.

ARMOSINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARMOSINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, il Governo accoglie l'ordine del giorno G9.100 compatibilmente – è una precisazione fatta precedentemente ai presentatori – con la riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione.

MICHELINI (*Aut*). A titolo di precisione, sottolineo che la modifica proposta dal Governo è molto impegnativa in quanto coinvolge anche le regioni a statuto ordinario.

Confermo comunque il ritiro dell'emendamento 9.503.

GUBERT (*CCD-CDU:BF*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT (*CCD-CDU:BF*). Signor Presidente, annuncio il ritiro dell'emendamento 9.502 e chiedo di poter aggiungere la mia firma all'ordine del giorno presentato dal senatore Michelini.

Ricordo che non ha alcuna implicazione sul contenuto la recente approvazione della legge di riforma della Costituzione. Si tratta di due settori distinti rispetto ai quali non vi è nessuna sovrapposizione.

PRESIDENTE. Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

COSTA, *relatore*. Esprimo parere contrario.

ARMOSINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Concordo con il parere del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.1.

VIVIANI (*DS-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito la senatrice segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Viviani,

risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.1, presentato dal senatore Bonavita e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 780

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.2, presentato dal senatore Bonavita e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.300, presentato dal senatore Bonavita e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.500, presentato dal senatore Bonavita e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.501.

BRUTTI Massimo *(DS-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito la senatrice segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Brutti

Massimo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 9.501, presentato dai senatori Montagnino e D'Andrea.

Non è approvato.

Ricordo che gli emendamenti 9.502 e 9.503 sono stati ritirati.

Riprendiamo ora l'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 3 del decreto-legge precedentemente accantonati, con l'augurio che le diverse perplessità emerse siano venute meno.

Senatrice De Petris, cosa intende fare in merito all'emendamento 3.84?

DE PETRIS (*Verdi-U*). Signor Presidente, ritiro l'emendamento 3.84 e anche il successivo 3.85.

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 3.86, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alla parola «residenziale».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la seconda parte dell'emendamento 3.86 e l'emendamento 3.870.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.277 (testo 2).

Verifica del numero legale

BRUTTI Massimo (*DS-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 780

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.277 (testo 2), presentato dal senatore Malentacchi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.278.

BRUTTI Massimo (DS-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito la senatrice segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Brutti Massimo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 3.278, presentato dal senatore Turci e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.900, presentato dai senatori Cavallaro e Righetti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.279, presentato dai senatori Bonavita e Brutti Massimo.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.280.

BRUTTI Massimo (DS-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito la senatrice segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Brutti Massimo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.280, presentato dal senatore Bonavita e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 780

BORDON *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORDON *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, ho sollevato, anche in forma scritta, la questione riguardante il fatto che alcuni senatori votano, in talune occasioni, per persone non presenti *(Commenti dai Gruppi FI e AN)*.

PRESIDENTE. Colleghi, è inutile fare dell'ironia su un fatto assolutamente vero. Non prendiamoci in giro. *(Applausi dal Gruppo Mar-DL-U)* Ciò che denuncia il senatore Bordon accade da entrambe le parti.

BORDON *(Mar-DL-U)*. La ringrazio Presidente e sono d'accordo con lei. Non pongo infatti una questione di maggioranza e di minoranza, avanzo invece una questione di regolarità dei risultati delle nostre votazioni. Mi auguro che questo problema sia affrontato nella prossima riunione del Consiglio di Presidenza, per tentare di porvi rimedio anche con strumenti di carattere operativo.

Signor Presidente, le chiedo fin d'ora la piena attivazione dei sistemi di controllo. Mi augurerei che non ce ne fosse bisogno, cari colleghi, vorrei che sviluppassimo un comune sentire rispetto a tale questione. Votare per qualcuno che non è presente è un fatto gravissimo che altera il risultato della votazione *(Commenti dai Gruppi FI, CCD-CDU:BF e AN)* e mi stupisco perfino del fatto che possano essere manifestate perplessità in proposito.

Signor Presidente, le ricordo che su tale questione intervenne anche un pronunciamento della Corte costituzionale. Mi auguro di non dover sol-

levare ancora questioni di tale sorta e che vi sia un controllo assoluto fin dalla prossima votazione. (*Applausi dal Gruppo Mar-DL-U*).

PRESIDENTE. Senatore Bordon, come ho già avuto modo di dirle in colloqui privati, convengo sulla necessità di affrontare il problema del sistema di votazione attualmente in uso. Personalmente ritengo auspicabile l'adozione di un sistema analogo a quello della Camera, ove è necessario mantenere premuto il tasto durante la votazione e solo i Capigruppo possono intervenire per segnalare irregolarità. Oggi purtroppo l'unico strumento a mia disposizione è l'apprezzato lavoro del senatore Segretario.

Metto ai voti l'emendamento 3.281, presentato dai senatori Bonavita e Brutti Massimo.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 3.91.

BATTISTI (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTISTI (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, intervengo per chiedere un'ulteriore spiegazione al Governo. Allo stato attuale, emendamenti a parte, si delinea una situazione in cui vengono tutelati interessi economici, ma non sono garantiti i diritti degli inquilini.

Abbiamo presentato gli emendamenti 3.91, 3.92 e 3.95 al fine di garantire agli inquilini l'esercizio di un diritto riconosciuto dalla legge. So che il rappresentante del Governo ha fornito spiegazioni in merito alla sua contrarietà, ma la circolare a cui è stato fatto riferimento è di dubbia interpretazione.

A prescindere da ciò a cui lei ha prima fatto riferimento, cioè allo «stop» del 22 novembre, nell'ultima pagina della circolare, al penultimo capoverso, si precisa che «ai fini di quanto precede» dovranno intendersi come già alienati gli immobili in relazione ai quali gli enti abbiano provveduto a stipulare il rogito notarile relativo al contratto definitivo di compravendita mentre dovranno essere inclusi tra gli immobili di proprietà degli enti quegli immobili in relazione ai quali sia stato stipulato solamente un contratto preliminare.

Per una tutela del contenuto dei nostri emendamenti vorremmo quindi avere un ulteriore chiarimento dal Governo prima di decidere se ritirarli o no.

Presidenza del vice presidente SALVI

PRESIDENTE. Chiedo alla rappresentante del Governo se intende intervenire.

ARMOSINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Posso assolutamente garantire che si tratta di problematiche di natura diversa. I diritti dei conduttori sono subordinati, sia per quanto concerne il prezzo sia per quanto concerne le modalità di pagamento del prezzo stesso, al verificarsi di una e una sola condizione: che abbiano ricevuto la lettera recante l'invito al conduttore ad esercitare il diritto di opzione. Questo elimina le problematiche connesse.

Il riferimento a momenti successivi alle date indicate serve a stabilire se ad intervenire è l'ente previdenziale o la società veicolo. Proprio perché si tratta di una vendita da parte di un ente pubblico dobbiamo fare riferimento al momento conclusivo, quindi al momento dell'atto pubblico, ma senza pregiudizio alcuno, essendo sufficiente (non già il compromesso) la lettera indicante le condizioni per l'esercizio dell'opzione.

VIVIANI (*DS-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito la senatrice segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Viviani, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 3.91, presentato dai senatori Battisti e Castellani, fino alle parole: *con le seguenti*: «abbiano manifestato volontà di acquisto entro».

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 780

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 3.91 e gli emendamenti 3.282, 3.92, 3.284, 3.285 (testo 2) e 3.95.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.286.

VIVIANI *(DS-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

Con l'occasione, signor Presidente, vorrei sottolineare che, nonostante i ripetuti richiami, anche nell'ultima votazione vi erano luci accese cui non corrispondevano senatori presenti. Capisco, in particolare, che i colleghi di Forza Italia vogliano competere per l'orologio. Francamente però la cosa mi sembra eccessiva.

PRESIDENTE. Invito la senatrice segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Viviani, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.286, presentato dai senatori Bonavita e Brutti Massimo.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 780

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.287 (testo 2), presentato dal senatore Malentacchi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.288 (testo 2), presentato dal senatore Malentacchi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.289 (testo 2).

VIVIANI (DS-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito la senatrice segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Viviani, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.289 (testo 2), presentato dal senatore Malentacchi e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 780

PILONI (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PILONI (*DS-U*). Signor Presidente, segnalo alla sua cortesia e a quella della senatrice segretario che, nonostante i richiami di chi l'ha preceduta nel presiedere, nella seconda fila del settore di fronte a me due senatori si alternano a votare davanti e dietro.

Qualcuno giustamente ha detto che non stiamo giocando, non siamo bambini bensì senatori: smettiamola! (*Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U. Applausi ironici dal Gruppo AN*).

PRESIDENTE. Si terrà in debito conto la sua osservazione.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.290 (testo 2).

DE PETRIS (*Verdi-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Verdi-U*). Si tratta di una serie di emendamenti che pongono tutti la stessa questione, ovvero la vicenda dell'80 per cento. Vorrei richiamare l'attenzione del Governo sul fatto che al riguardo è stato presentato anche un ordine del giorno, il G3.3, che permetterebbe di escludere dal computo dell'80 per cento gli alloggi per i quali verrà venduta la nuda proprietà e di equiparare gli alloggi sui quali non sia stata esercitata l'opzione a quelli liberi.

Questo mi dà l'occasione per chiedere al Governo un chiarimento su una questione che ho già posto in altro intervento e cioè quale sia la base dell'unità immobiliare specifica su cui si calcola l'80 per cento. Purtroppo i casi sono diversi, ci sono alloggi che hanno servizi in comune o che costituiscono lo stesso fabbricato anche se hanno numerose scale.

Dico questo per evitare che ci possano essere in seguito equivoci e contenziosi.

ARMOSINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARMOSINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. L'ordine del giorno G3.3 non può essere accolto in quanto tende ad impegnare il Governo ad escludere dal provvedimento quegli immobili che di fatto non siano stati venduti, anche se il Governo comprende le ragioni di coloro che sostengono l'opportunità di lasciare alcuni immobili che potrebbero servire a fini di abitazione per quei soggetti che ne siano eventualmente privi.

Il problema che ha posto adesso la senatrice De Petris è invece assolutamente meritevole di attenzione e il Governo si farà carico di evitare (in situazioni che sono esattamente quelle descritte, di stabili per cui sia dubbio se costituiscano un unico condominio o, lo dico impropriamente,

non essendo una proprietà, condomini separati) qualsiasi forma di confusione, che possa rendere non attuabile l'esercizio del diritto d'acquisto da parte del conduttore e l'applicazione di questo decreto nei tempi rapidi che ci prefiggiamo.

VIVIANI (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIVIANI (DS-U). Signor Presidente, anche su quest'emendamento chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito la senatrice segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Viviani, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.290 (testo 2), presentato dal senatore Malentacchi e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Mi segnalano una tessera doppia vicino al senatore Izzo: sia gentile, collega, la estragga.

Gentilmente, nella terza fila fra i banchi del Gruppo di Forza Italia, vedo quattro senatori e cinque luci.

Dichiaro chiusa la votazione.

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 780

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.291 (testo 2), presentato dal senatore Malentacchi e da altri senatori.

Non è approvato.

Gli ordini del giorno G3.5 e G3.6 sono stati ritirati.

Invito la senatrice segretario a dare lettura della nuova formulazione del dispositivo dell'ordine del giorno G3.1 (testo 2).

BETTONI BRANDANI, *segretario*. «(...) impegna il Governo ad interpretare la norma recante il divieto di acquisto previsto dall'articolo 3, comma 17, terzo periodo del decreto-legge in esame nel senso che la norma stessa non si applica agli enti pubblici territoriali che, prima della data di entrata in vigore del presente decreto-legge, abbiano stipulato con gli enti previdenziali un verbale d'intesa nel quale le parti abbiano indicato gli immobili ed il prezzo di vendita;

impegna altresì il Governo a far sì che l'ente pubblico territoriale destini tali immobili esclusivamente ai nuclei familiari di cui al bando generale 2000 del Comune di Roma, relativo all'assegnazione e alla locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge regionale n. 12 del 6 agosto 1999».

PRESIDENTE. Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno G3.1 (testo 3).

COSTA, *relatore*. Esprimo parere favorevole, signor Presidente.

ARMOSINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno.

SODANO Tommaso (*Misto-RC*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SODANO Tommaso (*Misto-RC*). Signor Presidente, se i presentatori sono d'accordo, vorrei aggiungere la firma dei senatori di Rifondazione comunista all'ordine del giorno G3.1 (testo 3).

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G3.1 (testo 3) non verrà posto ai voti.

Passiamo all'ordine del giorno G3.2 (testo 2).

BONAVITA (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONAVITA (*DS-U*). Signor Presidente, desidero richiamare il Governo, il relatore ed i colleghi ad un attimo di attenzione sul punto. Questo ordine del giorno era stato proposto in Commissione, e accolto nel testo che qui viene riproposto, al fine di evitare dei ritardi nell'alienazione degli immobili di proprietà degli enti previdenziali, quindi per dare possibilità a tutti quei conduttori che avessero stipulato in data precedente i contratti preliminari di addivenire al rogito in maniera sollecita. Conduttori che si sono rivolti ad istituti bancari e che hanno previsto la stipula di un mutuo e già fissato la data della firma presso i notai.

La proposta che ci viene dal Governo snatura e rende insignificante l'ordine del giorno. Signor Presidente, cosa vuol dire: «fornire urgenti istruzioni agli Enti interessati per continuare anche successivamente alla vendita del rispettivo patrimonio immobiliare» se non possono farlo direttamente? Ripeto, cosa vuol dire? Nella lingua italiana, credo nulla. O possono direttamente procedere alla vendita e alla stipula dei relativi rogiti e trasferire gli immobili, o questo ordine del giorno non ha alcun significato.

Bisognerebbe cambiare il testo e dire che la società veicolo, che subentra nella vendita degli immobili, deve rispettare le condizioni contenute nei contratti preliminari. Ma ciò produrrebbe lungaggini ulteriori, porterebbe a posticipare la vendita degli immobili, con disagi per quei conduttori che avevano l'aspettativa di subentrare nella proprietà dell'immobile.

In questa situazione poi c'è anche un piccolo giallo. In Commissione finanze il Governo aveva accolto questo ordine del giorno. Ma l'ha fatto prima del 16 novembre. In data successiva, disattendendo completamente le indicazioni su cui aveva concordato in Commissione finanze, il Governo ha dichiarato di seguire nel procedere una linea totalmente diversa da quella prevista nell'ordine del giorno. Ha infatti stabilito che vengono sospese al 22 novembre le vendite degli immobili facenti parte del patrimonio ordinario e straordinario degli enti proprietari e previdenziali, anche quando si è in presenza di un contratto preliminare.

Di fronte a questa situazione ci troviamo in grave disagio, visto che non riusciamo a capire quali siano le intenzioni del Governo, dove voglia arrivare. In Commissione ha detto una cosa e poi ne ha fatta esattamente un'altra, del tutto contraria, proprio quella che non si voleva facesse. In Commissione aveva accolto l'ordine del giorno e poi nella pratica si è attivato in maniera totalmente difforme.

Signor Presidente, questa è una presa in giro del Parlamento, della Commissione, e dell'ordine del giorno che abbiamo votato. Chiedo quindi una risposta precisa, perché ne va anche della dignità dei nostri lavori e non solo di un membro del Parlamento, di un senatore.

Ribadisco quindi che questo ordine del giorno ha un senso se viene approvato così com'è; diversamente, viene snaturato, non risulta nemmeno comprensibile nella sua formulazione letterale. Quindi, ritengo che debba

essere approvato da questo ramo del Parlamento nella stesura con cui era stato licenziato in Commissione. (*Applausi del senatore Pagliarulo*).

PRESIDENTE. Senatore Bonavita, l'ordine del giorno è della Commissione, quindi se il relatore intende sopprimere una parola non vi è nulla da obiettare.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G3.2 (testo 2), non sarà posto ai voti.

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G3.3, identico all'ordine del giorno G3.4.

DE PETRIS (*Verdi-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito la senatrice segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice De Petris, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'ordine del giorno G3.3, presentato dalla senatrice De Petris, identico all'ordine del giorno G3.4 presentato dal senatore Malentacchi e da altri senatori.

Non è approvato.

Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G3.150 (testo 2) e G3.151 (testo 2) non verranno posti ai voti.

(E' pervenuta alla Presidenza una richiesta di aggiunta di firma all'ordine del giorno G3.151 dal senatore Falcier)

Passiamo all'ordine del giorno G3.152.

BRUTTI Paolo (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUTTI Paolo (*DS-U*). Signor Presidente, nello stato patrimoniale delle Ferrovie dello Stato sono iscritti anche i beni realizzati e gestiti dall'Associazione nazionale del dopolavoro ferroviario. Questi beni in realtà sono stati realizzati con mezzi del Dopolavoro ferroviario ed anche con mezzi dei soci del Dopolavoro ferroviario che oggi, tra dipendenti delle Ferrovie dello Stato, pensionati e loro familiari, raggiungono le 250.000 unità.

Ora, c'è un contenzioso in atto circa il fatto che questi beni sono stati iscritti dalle Ferrovie dello Stato nel proprio stato patrimoniale, perché appunto non è chiaro chi sia effettivamente il soggetto proprietario.

In ogni caso, trattandosi di beni di interesse sociale molto evidente, per i quali c'è una partecipazione dei lavoratori alla fase di realizzazione, la richiesta al Governo è quella di escludere dalla privatizzazione di cui parla questo decreto-legge tutti i beni realizzati e gestiti dall'Associazione nazionale del dopolavoro ferroviario.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare la rappresentante del Governo.

ARMOSINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Vi è una serie di ordini del giorno aventi ad oggetto il Dopolavoro ferroviario. L'opinione del Governo – e in questo senso vi è un ordine del giorno, il G3.151, che il Governo ha accolto – non è di escludere questi beni del provvedimento. Vi è invece un impegno del Governo a far sì che i Dopolavoro ferroviari possano rendersi acquirenti di questi beni e che venga tenuto conto delle attività e dei lavori da questi svolti con risorse proprie.

Inviterei, pertanto, il senatore Paolo a ritirare l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Senatore Paolo Brutti, la sottosegretario Armosino, le segnala che il precedente ordine del giorno G3.151 affronta lo stesso tema, pur con una formulazione in parte diversa, ed è stato accolto dal Governo. Intende a questo punto ritirare l'ordine del giorno?

BRUTTI Paolo (*DS-U*). Ritiro l'ordine del giorno G3.152 e sottoscrivo l'ordine del giorno G3.151 (testo 2).

PRESIDENTE. Senatore Borea, il relatore ed il rappresentante del Governo hanno espresso parere contrario sull'ordine del giorno G3.153. Insiste per la votazione?

BOREA (*CCD-CDU:BF*). Ritiro l'ordine del giorno G3.153, dal momento che il suo contenuto è già ricompreso nell'ordine del giorno G3.151 (testo 2), cui aggiungo la firma.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno G3.154 è stato accolto come raccomandazione.

Poiché il presentatore non insiste per la votazione, l'ordine del giorno non viene posto ai voti.

Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno G9.100.

COSTA, *relatore*. Esprimo parere favorevole all'ordine del giorno, a condizione che venga accolta la riformulazione proposta in precedenza dal Governo, ovvero che siano aggiunte, in fine, le parole: «compatibilmente con la riforma del Titolo V della Costituzione».

ARMOSINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Se i presentatori accolgono la modifica proposta, il Governo – come già detto – è favorevole all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Senatore Michellini, accoglie la modifica?

MICHELINI (*Aut.*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G9.100 (testo 2) non è posto ai voti.

Passiamo all'esame dell'emendamento 3.0.100 (testo 2), che si intende illustrato.

Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

COSTA , *relatore*. Esprimo parere contrario.

ARMOSINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.0.100.

TOIA (*Mar-DL-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito la senatrice segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Toia, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.0.100 (testo 2), presentato dal senatore Malentacchi e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Segnalo che, nella quarta fila davanti al banco della Presidenza, vi sono quattro luci accese e tre senatori. La stessa persona non può essere presente in più posti. Invito i commessi ad estrarre le tessere cui non corrispondono senatori presenti.

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 780

PRESIDENTE. Abbiamo così completato l'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti agli articoli del decreto-legge.

Passiamo alla votazione finale.

MALENTACCHI (*Misto-RC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALENTACCHI (*Misto-RC*). Signor Presidente, colleghi senatori, signori del Governo, abbiamo misurato la vostra volontà riguardo alla disponibilità di accogliere modifiche migliorative al decreto-legge n. 351 del 2001 oggi al nostro esame: è stata uguale a zero! Anzi, incuranti della protesta e delle proposte che sono venute, in questi ultimi anni, dal Movimento per il diritto alla casa e da Rifondazione Comunista, avete proceduto con furia distruttrice, nel clima di guerra che attraversa l'Italia e l'Europa, e del riverbero sulle condizioni dello sviluppo, secondo il recente e preoccupante rapporto OCSE sull'economia mondiale, alla distruzione dello Stato sociale, almeno quel poco che ne resta.

Il dramma degli sfrattati, quello della povera gente, il mondo dei pensionati al minimo, dei lavoratori precari e flessibili, dei disoccupati, non vi riguarda e non interessa. Non ci stupisce e l'abbiamo denunciato continuamente in questi mesi fin dall'insediamento del Governo; abbiamo denunciato all'opinione pubblica e alle forze politiche qual era l'orientamento al riguardo da parte del Governo Berlusconi.

Pertanto, il nostro voto sarà contrario e, senza ripetere quanto già detto in discussione generale, vorrei aggiungere che quella in atto sia un'operazione immobiliare particolare e assai pericolosa è provato da due aspetti. In primo luogo, il decreto-legge di fatto è una delega in bianco al Governo. Infatti, dopo la sua conversione in legge, il Parlamento sarà espropriato dall'*iter* che caratterizza tali alienazioni e dall'individuazione degli immobili da cartolarizzare. In secondo luogo, il Parlamento dovrà assistere muto ad un'operazione economicamente rilevante che sarà gestita dal Governo e dalle società individuate senza neanche l'avvio di una procedura di evidenza pubblica.

Inoltre, il provvedimento in esame scippa ai comuni gli alloggi liberi degli enti previdenziali pubblici da utilizzare per affrontare l'emergenza abitativa dovuta agli sfratti. Ricordo poi che in Commissione finanze

presso la Camera dei deputati – ed è davvero significativo – è stata introdotta una modifica tendente a ridurre il divieto di rivendere l'immobile acquistato dai dieci anni previsti in fase iniziale ai cinque anni.

Cari compagne e compagni del centro-sinistra, davvero pensate di essere esenti da colpe rispetto a quanto è accaduto fino ad oggi e a quanto è stato permesso al Governo delle destre?

A nome dei senatori di Rifondazione Comunista, annuncio il voto contrario al provvedimento al nostro esame. (*Applausi dal Gruppo Misto-RC. Congratulazioni*).

MARINO (*Misto-Com*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINO (*Misto-Com*). Signor Presidente, a nome dei Comunisti Italiani esprimo contrarietà ad un provvedimento che risponde anch'esso, com'è avvenuto anche per altri già approvati, ad una logica di privatizzazione ad oltranza; infatti, esso prevede la dismissione dell'intero patrimonio immobiliare pubblico residenziale e non residenziale.

Sono stati respinti tutti gli emendamenti volti in primo luogo alla difesa dei ceti più deboli, ad assicurare una maggiore trasparenza alle operazioni di dismissione, ad agevolare la possibilità per gli enti locali di acquisire gli immobili al fine di evitare speculazioni e, infine, a riconoscere e considerare il ruolo della cooperazione favorendo i cittadini associatisi in forma cooperativa non speculativa.

In particolare, gli emendamenti da noi sottoscritti insieme alle parti politiche che compongono il centro-sinistra erano diretti soprattutto a favorire e a fornire adeguate garanzie ai conduttori, agli inquilini, considerati i limiti di reddito individuati dal provvedimento ai fini dell'acquisto del bene. C'è stata una chiusura totale del Governo anche nei confronti dei conduttori a basso reddito e di quelli che si trovano in particolari condizioni di disagio per la presenza di familiari anziani o handicappati.

Il provvedimento in esame comporta altresì rischi di vendita a privati di beni a carattere storico-culturale-paesaggistico, stante la mancanza di una specifica disciplina di tutela e di salvaguardia degli immobili di pregio e di valore artistico.

In conclusione, esprimo un voto contrario perché nelle procedure di dismissione non viene assicurata la trasparenza necessaria in processi decisionali di così importante rilievo economico, ma soprattutto perché non vengono date garanzie alle parti più deboli e dunque non viene costituito uno strumento valido per tutelare le famiglie più bisognose e in particolari condizioni sociali e, infine (soprattutto dopo la recente riforma costituzionale), perché non vengono fornite garanzie agli enti locali che vedono invece limitata la loro azione. (*Applausi dai Gruppi Misto-Com e DS-U*).

Inversione dell'ordine del giorno

PRESIDENTE. Prima di procedere con le altre dichiarazioni di voto, informo l'Assemblea che la Presidenza ritiene opportuno nel seguito della seduta, e se ce ne sarà ancora il tempo, anticipare la discussione del disegno di legge recante «Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2001», rispetto alla discussione del disegno di legge: «Conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 354, recante disposizioni urgenti per il trasporto aereo».

Se non ci sono osservazioni, così rimane stabilito.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 780

PRESIDENTE. Riprendiamo con le dichiarazioni di voto finali.

FRANCO Paolo (*LNP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO Paolo (*LNP*). Signor Presidente, la Lega Nord-Padania annuncia il proprio voto favorevole a questo provvedimento. Vengono impiegati nuovi strumenti per rendere concreta la cessione immobiliare pubblica dopo anni di vuoti buoni propositi. Voglio sottolineare che la privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico non è antitetica, bensì funzionale al federalismo. Sono state adottate tutte le misure necessarie a tutelare i soggetti più deboli, proseguendo contemporaneamente sulla via del liberismo.

Crediamo che, se anche non ci fossero necessità finanziarie a rendere indispensabile questa legge, comunque, nell'ottica di un'economia di mercato, sarebbe opportuno manlevare lo Stato da proprietà immobiliari non funzionali ad un ruolo moderno, leggero e dinamico. Forse sono proprio questi i vincoli ideologici che finora non ci hanno permesso, come economia di Stato, di creare le risorse per uno sviluppo concreto e bilanciato.

Queste sono le ragioni che portano la Lega Nord-Padania a votare in senso favorevole al provvedimento. (*Applausi dal Gruppo LNP*).

EUFEMI (*CCD-CDU:BF*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EUFEMI (*CCD-CDU:BF*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento legislativo che ci accingiamo ad approvare realizza concretamente uno dei punti più rilevanti del programma di Governo, ricompreso

nell'ambito della manovra di finanza pubblica: dare efficace attuazione al processo di privatizzazione dell'ingente patrimonio immobiliare pubblico.

Si tratta di un complesso di attività che, da stime valutate per difetto, superano i 60.000 miliardi di lire, comprendendo i beni immobili dello Stato e degli enti previdenziali pubblici. Vengono dunque recuperate ingenti risorse attraverso la dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, quel patrimonio costruito dagli italiani e che oggi viene utilizzato al meglio. Il progetto governativo è finalizzato a realizzare con immediatezza la privatizzazione di tali patrimoni dopo anni di annunci e di leggi cui hanno fatto seguito solo modeste dismissioni, realizzate spesso a favore di noti speculatori operanti nel mercato immobiliare.

I provvedimenti legislativi succedutisi nel tempo risalgono al 1993 e sono rimasti tutti inefficaci oltre che per la mancanza di una visione organica complessiva anche per le interferenze che hanno esercitato le società immobiliari, i cui interessi venivano compromessi dalla mancanza di una seria ed efficace politica di privatizzazione di un così grande patrimonio immobiliare. Che tali interessi privati abbiano prevalso su quelli pubblici lo dimostra il fatto che solo in una minima parte, quasi trascurabile, si sono realizzate vendite a fronte di previsioni che nel tempo si sono dimostrate fantasiose.

Con questo provvedimento si pone fine ad una politica di annunci, poiché vengono poste le condizioni per realizzare l'auspicata privatizzazione. Nessuna svendita ma ricollocazione sul mercato privilegiando i cittadini che ne avevano la disponibilità.

Ciò che più riteniamo di apprezzare nel decreto-legge è che il Governo è riuscito a conciliare l'interesse generale per un più razionale assetto patrimoniale e finanziario delle attività dello Stato con l'interesse dei singoli privati conduttori delle unità immobiliari, ai quali viene consentito e favorito l'accesso alla proprietà.

Particolare attenzione viene posta agli inquilini che non sono in condizioni economiche di acquistare; viene loro consentito di permanere nell'affitto dell'appartamento per un lungo periodo e a canoni compatibili con i propri redditi. Attraverso lo strumento del decreto-legge è stato possibile rivedere quelle condizioni di eccessivo favore per gli immobili di particolare pregio fissate dal precedente Governo che suonavano come un'offesa verso l'opinione pubblica, che non comprendeva l'applicazione di uno sconto che, arrivando fino al 45 per cento, significava un autentico regalo di Stato.

Tutto ciò è stato impedito. Ha prevalso un'attenzione verso i più deboli, quelli che più autenticamente avevano bisogno e necessità e che potranno passare dalla categoria dei conduttori a quella dei proprietari.

Con queste disposizioni si pone fine, oltre che alle speculazioni insistenti nel mercato immobiliare, anche ad altre speculazioni di gruppi finanziari camuffati come società cooperative che garantivano, a fronte di esosi contributi associativi, la promessa di far acquistare la proprietà dell'immobile condotto in affitto. Tali fasulle cooperative hanno trovato purtroppo connivenze anche all'interno della dirigenza degli enti previden-

ziali. Vengono ora eliminati tali intermediari e l'acquisto dell'appartamento si può effettuare sia in forma individuale che a mezzo di mandato collettivo.

Per poi porre fine ai denunciati casi di prezzi di vendita inferiori a quelli reali, si prevede una determinazione dei prezzi degli immobili sulla base delle valutazioni correnti di mercato, prendendo a riferimento i prezzi effettivi di compravendita di immobili aventi analoghe caratteristiche.

Le disposizioni sono finalizzate, oltre che alla conferma delle procedure di vendita degli immobili già offerti in opzione ai conduttori, con la possibilità di provvedere al rogito successivamente al 31 ottobre 2001, anche alla possibilità offerta a tutti i conduttori, in assenza dell'offerta in opzione, di manifestare la propria volontà di acquisto dell'immobile condotto in affitto.

È stato più volte ribadito che questo provvedimento vuole anche significare un arretramento dello Stato dall'economia perché nel ciclo economico di un Paese c'è il momento del risparmio da parte della comunità nazionale e c'è il momento dell'uso saggio, intelligente di quel risparmio e delle risorse accumulate.

È stato anche impedito che questo decreto servisse come copertura agli enti locali che interpretavano il federalismo fiscale a senso unico, come veltronismo, intervenendo finanziariamente e pesantemente sul tessuto sociale del territorio, attraverso operazioni spregiudicate, ingiustificabili finanziariamente, scorrette economicamente, dissennate socialmente, creando e alimentando un gravissimo disagio sociale.

Il rappresentante del Governo e il collega Costa con la sua relazione hanno fugato i dubbi relativi alla fase di passaggio, soprattutto tra il momento dell'entrata in vigore del decreto e quello dell'entrata in vigore definitiva della legge.

Per queste ragioni il Gruppo CCD-CDU:BF esprime consenso all'approvazione del decreto-legge sulla privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, che segna un ulteriore traguardo dell'azione di Governo nel controllo dei conti pubblici e dall'arretramento dello Stato nell'economia, non senza rilevare che ancora una volta la sinistra ha scelto la strada non del riformismo ma dell'ostruzionismo rispetto ad un serio confronto parlamentare. *(Applausi dai Gruppi CCD-CDU:BF e AN).*

CASTELLANI (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLANI (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, colleghi, in sede di dichiarazione di voto finale non possiamo che confermare la nostra contrarietà, già manifestata durante la discussione generale.

Anche l'andamento dei lavori parlamentari ha dimostrato a sufficienza che il provvedimento è effettivamente pasticciato. Intenso è stato

il lavoro svolto dai colleghi dell'opposizione, e in qualche caso della maggioranza, con la presentazione di ordini del giorno per chiedere chiarimenti e per inserire il provvedimento in un contesto normativo organicamente già esistente, che finisce invece per essere contraddetto.

Quello in esame è un provvedimento pasticciato che farà aumentare il contenzioso; per questi motivi non saranno raggiunti gli obiettivi di tipo finanziario che il Governo e la sua maggioranza intendono perseguire.

Il provvedimento manca anche di trasparenza: non vi è alcuna gara di tipo europeo ad evidenza pubblica per scegliere le società-veicolo. Sono state fornite dal Governo alcune assicurazioni che non hanno affatto assicurato; anche in questo caso la maggioranza e il Governo non vanno certamente nella direzione della trasparenza nel predisporre un provvedimento con forte rilevanza nel contesto sociale e nel nuovo contesto istituzionale che si è creato con la modifica del Titolo V della Costituzione, rafforzato dal voto referendario di un mese fa.

È un provvedimento, quindi, che trova tutta la nostra contrarietà. La nostra insoddisfazione è stata rafforzata nel corso dei lavori dell'Assemblea soprattutto su due questioni che avevamo tentato di evidenziare in sede di discussione generale oltre che con la presentazione di alcuni emendamenti: innanzitutto, la questione degli enti locali.

Abbiamo già lamentato la disattenzione nei confronti del contesto istituzionale, rappresentato dagli enti locali: il patrimonio pubblico, che riguarda lo Stato ma anche gli enti previdenziali e pubblici non territoriali, si estende su tutto il territorio nazionale, calandosi quindi in una situazione territoriale, la più varia, dove esigenze territoriali rappresentate dagli enti locali non vengono accolte, mentre la legge n. 136 del 2001 dello Stato raccoglie le esigenze degli enti attraverso procedure che hanno, di fatto, modificato quanto stabilito dall'articolo 19 della legge finanziaria n. 448 del 1998.

Queste procedure prevedono un ruolo attivo degli enti locali con la presentazione di piani di valorizzazione del patrimonio pubblico e l'attribuzione agli enti locali, attraverso la costituzione di società per azioni, del 51 per cento della proprietà del patrimonio, valorizzando quindi il ruolo degli enti locali in linea con il federalismo che, come centro-sinistra, abbiamo attuato e formalizzato con la modifica del Titolo V della Costituzione. La maggioranza e il Governo attuali, al contrario, predicano un federalismo di facciata di tipo strumentale e propagandistico senza porre la dovuta attenzione alle esigenze degli enti locali.

Non è stata raccolta la nostra preoccupazione in ordine ad una sorta di sterilizzazione della legge n. 136 del 2001 che va in questa direzione; anzi, la nostra preoccupazione si è acuita essendo stati disattesi emendamenti tesi all'accoglimento delle istanze provenienti dagli enti locali. Ci siamo soltanto limitati a presentare alcuni ordini del giorno che non danno di certo alcuna assicurazione rispetto all'attenzione che si deve agli enti locali in merito alla procedura di dismissione del patrimonio pubblico.

Per quanto riguarda la questione delle garanzie sociali, il provvedimento al nostro esame si cala in un contesto sociale dove permane ancora il problema della casa per molti cittadini del nostro Paese.

Ebbene, non si è dato ascolto alle nostre preoccupazioni espresse in alcuni emendamenti per dare attenzione alle esigenze di emergenza sociale espresse più di una volta nei nostri interventi. Vi è stata una completa disattenzione; anzi, con la non approvazione di alcuni emendamenti, tesi a correggere il termine del 31 ottobre 2001 ormai alle nostre spalle, per chi ha fatto delle opzioni, stanno emergendo le prime preoccupazioni e incertezze in coloro che non hanno avuto la possibilità di operare questa opzione, per disinformazione degli enti previdenziali o per disinformazione delle procedure che lo stesso Ministero dell'economia e delle finanze ha messo in atto. La preoccupazione da noi espressa non è stata raccolta.

Questo decreto-legge si inserisce quindi in una serie di provvedimenti che l'attuale Governo e la sua maggioranza hanno prodotto in questi primi sei mesi di legislatura, tesi ad accogliere solamente le istanze di gruppi finanziari; in questo caso delle grandi finanziarie immobiliari.

Per cui la nostra domanda inquietante che abbiamo fatto all'inizio, e cioè a chi si fa un regalo, sta trovando veramente delle risposte ben precise.

Per questi motivi e per gli altri che abbiamo già espresso in sede di discussione generale il nostro voto è contrario, anzi si è rafforzato. (*Applausi dal Gruppo Mar-DL-U e del senatore Piatti*).

DEGENNARO (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEGENNARO (FI). Signor Presidente, signora sottosegretario Armosino, colleghi senatori, voteremo a favore di questo provvedimento perché è in perfetta linea con tutte le leggi che abbiamo approvato in quest'Aula, ultima la finanziaria.

Esso rispecchia pienamente gli impegni che la Casa delle Libertà ha assunto con gli italiani in campagna elettorale ottenendo i consensi che ha avuto. Oggi con serietà portiamo avanti coerentemente questa politica nell'interesse della nostra nazione.

Non dobbiamo dimenticare che i Paesi oggi ad economia più stabile, che sono venuti fuori prima dalla crisi economica, sono quelli che hanno portato avanti le privatizzazioni per primi; mi riferisco all'Inghilterra e alla Francia. Noi arriviamo con un po' di ritardo.

Comunque, la politica del libero mercato non è quella dell'Ottocento, è una politica che non perde di vista anche i canoni del pensiero keynesiano quando sono utili per sostenere i momenti di crisi economica quali quelli attuali. A livello internazionale il rallentamento sta diventando recessione, quindi ci sono nubi all'orizzonte. Ecco per quale motivo questi provvedimenti vanno nella direzione di un irrobustimento di tutti quei

meccanismi che dall'interno possono scongiurare una crisi recessiva per il nostro Paese.

Non è accettabile nella maniera più assoluta, amico e collega Bonavita, il discorso della macelleria sociale: l'abbiamo testimoniato e dimostrato nella legge finanziaria e in tutti i provvedimenti che stiamo portando avanti: l'aumento delle pensioni minime e le detrazioni per i figli. Come ha detto giustamente il ministro Tremonti, il provvedimento è stato migliorato con l'elevazione della soglia da 70 a 100 milioni di lire e con la maggiorazione fino a un milione e mezzo di lire della detrazione per le famiglie che hanno figli con portatori di *handicap*.

Questi sono fatti concreti, che si aggiungono ai contenuti sociali di questo provvedimento di legge rispetto al quale abbiamo previsto tutte le cautele: il diritto di prelazione; lo sconto del trenta per cento sui prezzi di mercato; la possibilità, per le persone più anziane, di alienare la nuda proprietà; contratti di locazione novennali, anche rinnovabili per i settori più deboli della nostra società.

Non è vero che si vogliono favorire gli interessi forti o gli interessi di alcune società! È un falso! Negli anni passati nel nostro Paese c'è stata una prevalenza culturale, che si riferiva ad un'utopia che ha portato solo danni non solo in Italia ma dovunque, per disgrazia di determinate popolazioni.

Cito ad esempio il diritto di superficie, che ha discriminato i lavoratori che pagavano le stesse trattenute di chi aveva la casa in diritto di proprietà. Il diritto di superficie ha ritardato di oltre dieci anni la diffusione a livello popolare della proprietà della casa nel nostro Paese. (*Commenti dai senatori del Gruppo DS-U. Applausi dai senatori dei Gruppi AN e FI*).

Chi ha voluto le municipalizzazioni e le nazionalizzazioni? Non certo la cultura di mercato e liberal-democratica. Quella cultura non ci appartiene!

CASTELLANI (*Mar-DL-U*). Stanno con voi!

DEGENNARO (*FI*). Amici, quando si vuole sostenere una politica sociale bisogna prima trovare i mezzi, produrre il reddito e allargare la base produttiva, poi si può parlare di politica sociale. Altrimenti, si fa bassa macelleria, non macelleria sociale e si ingannano i settori deboli e i lavoratori del nostro Paese.

Sono questi i motivi per cui noi consideriamo questa una legge importante, che percorre la strada giusta nell'interesse del nostro Paese. (*Applausi dai Gruppi FI e AN*). È una legge impeccabile, che appartiene alla finanza e all'economia internazionale più evoluta, quale può essere quella degli Stati Uniti.

Noi arriviamo oggi alla cartolarizzazione, che significa lo smobilizzo di cespiti bloccati, quali sono, appunto, quelli del patrimonio immobiliare del nostro Paese, così come si procederà anche alla privatizzazione dei beni mobiliari, quali sono quelli dell'ETI, dell'ENI ed altri (*Commenti dal Gruppo DS-U*), perché oltretutto dobbiamo onorare gli impegni di bi-

lancio che abbiamo assunto a livello europeo e in questo momento non potevamo aggravare la pressione fiscale nel nostro Paese, perché non è di questo che esso ha bisogno.

Per questi motivi, annuncio il voto favorevole di Forza Italia a questo disegno di legge. (*Applausi dai Gruppi FI, CCD-CDU:BF, LNP e AN. Molte congratulazioni*).

DE PETRIS (*Verdi-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Verdi-U*). Signor Presidente, avevamo avuto un brivido, perché avevamo capito che ci volevano espropriare anche le azioni e allora c'era qualcosa che non andava.

PRESIDENTE. Ha la possibilità di argomentare nel tempo a sua disposizione.

DE PETRIS (*Verdi-U*). Sì, signor Presidente. Tutti i senatori Verdi voteranno contro questo provvedimento. Avevamo posto già in discussione generale quattro questioni in modo specifico e avevamo chiesto anche – devo dire in modo molto tranquillo – di poter migliorare questo provvedimento. Le quattro questioni le pongo di nuovo, perché ovviamente non si è purtroppo fatto nessun passo in avanti.

Noi siamo fermamente contrari a questo provvedimento, innanzitutto perché riteniamo che non vi sia alcun tipo di tutela nei confronti dei beni culturali, ambientali e paesaggistici. Abbiamo posto varie volte tale questione.

Riteniamo assolutamente sbagliato aver superato e cancellato tutto il lavoro fatto precedentemente anche sul testo unico e la modifica apportata alla Camera non ci garantisce affatto. Questo è un patrimonio di tutti, di cui l'Italia è orgogliosa e dovremmo occuparci di tutelarla meglio, per valorizzarla ma mettendo paletti chiari su ciò che è possibile dismettere e ciò che invece dev'essere conservato.

Siamo fortemente preoccupati per l'impatto di questo provvedimento sugli strati sociali più deboli, per coloro che cercano di rimanere, ovviamente, nelle case non potendole acquistare a causa delle garanzie del contratto. Non si è voluto migliorare nulla per quanto riguarda il livello del reddito; avevamo, anche a tale proposito, avanzato tantissime proposte; credo che fosse interesse di tutti, comune, quello di venire incontro agli strati sociali più deboli e agli anziani; siamo fortemente preoccupati di quale impatto anche in termini di sfratti questo potrà comportare.

Siamo preoccupati – perché non abbiamo ancora molta chiarezza – perché l'accesso alla piccola proprietà per tantissimi lavoratori è a rischio; vorrei ricordare che moltissimi di questi beni sono stati acquistati o realizzati con i contributi dei lavoratori, quelli stessi che oggi rischiano.

Siamo preoccupati anche per quello che potrà accadere riguardo alla vicenda del 31 ottobre, fra il diritto di opzione, la lettera arrivata, non arrivata, eccetera.

Abbiamo chiaramente di fronte a noi il rischio che l'ulteriore sconto del 15 per cento, che nelle tasche delle famiglie significa molto, con l'80 per cento possa essere completamente azzerato, mentre era nell'interesse di tutti cercare di migliorare questo punto; spero che anche voi abbiate a cuore l'interesse di coloro che vogliono e possono ancora accedere alla proprietà di un appartamento in cui sono stati per tantissimi anni.

L'altra questione riguarda gli enti locali. Noi siamo fortemente preoccupati, signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, perché assistiamo ormai a una serie di provvedimenti che snaturano lo stesso *referendum* sul federalismo approvato nel nostro Paese.

Mi meraviglio di moltissimi colleghi che, invece, sulle autonomie degli enti locali avevano puntato molto anche del loro interesse politico, perché questo provvedimento conculca il potere degli enti sul loro territorio, in quanto impedisce loro – anche agli enti che hanno già fatto il loro dovere e le loro dismissioni – di acquisire gli immobili, spesso per motivi istituzionali, per poter far fronte anche a delle emergenze.

Soprattutto ci preoccupa che sulle operazioni di valorizzazione venga data una sorta di prebenda e che si rischi di annullare il potere degli enti locali di governare il proprio territorio. Per questo motivo, voteremo contro.

Per concludere, ricordo la poca chiarezza del provvedimento, che porterà, a mio avviso, ad una serie di contenziosi. Lo si sarebbe potuto migliorare, ma non ve ne è stata la volontà. Spero che questo sia l'ultimo provvedimento blindato ad arrivare in Parlamento. (*Applausi dai Gruppi Verdi-U e Mar-DL-U*).

BONAVITA (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore Bonavita, le ricordo che ha a disposizione cinque minuti.

BONAVITA (*DS-U*). Signor Presidente, colleghe e colleghi, questo provvedimento ci è giunto dalla Camera dei deputati in un testo che è stato dichiarato inemendabile da parte del Governo. Di fatto si è chiesta una blindatura e l'accoglimento della stessa, da parte della maggioranza, non fa certamente onore a questo ramo del Parlamento. Si accetta così la limitazione forte delle nostre prerogative. Il Senato su questo importante provvedimento è stato di fatto esautorato, divenendo un ramo superfluo, ininfluenza, quasi residuale.

Ma preso atto di questo atteggiamento della maggioranza, abbiamo cercato di fare qualcosa e ci siamo concentrati sulla presentazione di alcuni ordini del giorno di indirizzo per il Governo.

Un punto, però, vorrei evidenziarlo: non credo che la nostra parte politica possa accettare lezioni di liberalizzazione e di privatizzazione. Du-

rante gli ultimi cinque anni il nostro è diventato il Paese che più ha privatizzato in tutta l'Europa, anche più di Germania e Francia, Paesi guida dell'Unione europea. Semmai noi criticiamo la poca trasparenza di questa privatizzazione. Quando gli *arranger* della società-veicolo non vengono individuati con gare ad evidenza pubblica, come richiede la normativa europea, abbiamo l'impressione – e molte volte non solo quella – che si favoriscano gli amici. Questo non è libero mercato, ma protezionismo, casalingo e domestico.

Inoltre abbiamo mantenuto le riserve, perché non vengono tutelate le fasce più deboli dei conduttori, perché viene negato il ruolo delle autonomie locali, che pure tutte le parti politiche presenti in quest'Aula esaltano ad ogni pie'sospinto. Forti dubbi vi sono sulla tutela del patrimonio artistico, culturale, ambientale e paesaggistico del nostro Paese. Neppure la richiesta di prorogare il termine al 31 dicembre è stata accolta, fermo restando che il Governo ha voluto mantenere il termine fissato al 30 ottobre, cioè ancor prima che questo provvedimento fosse convertito in legge, per dare modo ai conduttori di usufruire delle agevolazioni e di richiedere l'acquisizione di un appartamento.

Ci troviamo qui di fronte ad una blindatura, ad una non volontà di dialogo con l'opposizione e di affrontare i nodi strutturali che comunque questo provvedimento pone. Sarà infatti inevitabile che gli enti locali reagiranno e porranno una questione di legittimità costituzionale; sarà infatti inevitabile che si alimenterà un contenzioso forte nel nostro Paese tra i conduttori che vengono discriminati, con la data del 30 ottobre 2001, tra chi ha potuto esercitare alcuni diritti e chi invece si è trovato precluso nell'esercizio degli stessi. Neanche su questo vi è stata una minima apertura di discussione.

Siamo arrivati anche ad un punto che, a mio giudizio, dovrà essere valutato. In Commissione è stato approvato un ordine del giorno – mi rivolgo al relatore e anche al Presidente della Commissione stessa, che erano presenti al momento del voto – in cui si affidavano al Governo precise indicazioni.

Ebbene, il Governo il giorno dopo ha disatteso quell'ordine del giorno, con un atteggiamento totalmente difforme. O il Governo non è coordinato con i suoi uffici, o vi è la manifesta volontà di disattendere – per non dire di peggio – le prerogative del Parlamento in una sede istituzionale come la Commissione finanze.

Io chiedo anche una maggiore correttezza di rapporti fra Governo e Parlamento e per questi motivi il nostro voto contrario a questo provvedimento è ancora più deciso, dopo questa discussione e per l'incapacità del Governo di aprire un confronto serio, che noi abbiamo sempre cercato anche di fronte ad una blindatura così serrata. (*Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U*).

CARRARA (*Misto-MTL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARRARA (*Misto-MTL*). Signor Presidente, colleghi, annuncio il mio voto favorevole al decreto in esame, confortato in questa decisione da due valide ragioni riconducibili, per un verso, alla valenza del provvedimento e, per l'altro, alle modalità con cui si procede alle dismissioni del patrimonio immobiliare pubblico.

Rispetto al primo punto è facile individuare nel presente provvedimento un legame logico con altri atti di natura economica emanati dal Governo, di cui questo rappresenta un obiettivo completamento.

Per quanto concerne invece le modalità con cui si procede alle dismissioni del patrimonio immobiliare pubblico, gli accorgimenti previsti al fine di tutelare i diritti acquisiti delle fasce più deboli della popolazione limitatamente agli immobili residenziali ne esaltano la valenza sociale. La possibilità di acquistare una casa per molti cittadini rappresenta l'aspettativa di una vita. Lungaggini burocratiche, incapacità amministrativa, mancanza di volontà politica hanno di fatto impedito ad una fascia consistente della popolazione di poter dar forma ad un desiderio coltivato nel corso degli anni.

Riporto queste brevi considerazioni con l'auspicio che l'approvazione di questo provvedimento consegua finalmente una disciplina chiara e definitiva nel settore degli immobili pubblici. (*Il microfono si disattiva automaticamente*). (*Applausi dal Gruppo FI. Congratulazioni*).

PEDRIZZI (*AN*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDRIZZI (*AN*). Signor Presidente, colleghi, sarò brevissimo, anche perché il dibattito è stato molto approfondito in Commissione come in Aula e notevole è stato il contributo di riflessione da parte degli esponenti della maggioranza e dell'opposizione.

Questo provvedimento si inserisce nella cosiddetta manovra dei cento giorni. Non si era mai verificato che nel giro di poco più di tre mesi venissero varati provvedimenti come quelli relativi alla Tremonti-*bis*, alla riemersione del lavoro nero, all'abolizione dell'imposta sulle successioni e donazioni, alla revisione, dopo cinquant'anni, del diritto societario, al provvedimento, che abbiamo licenziato ieri, sullo scudo fiscale e il rientro dei capitali e, questa sera, un provvedimento che fa cassa e comporterà entro la fine dell'anno introiti per ben 7.000 miliardi. È, cioè, un altro tassello sulla strada del risanamento dei conti pubblici, è un'altra tappa importante che va nella direzione di restringere il perimetro dello Stato nell'economia.

Con questo provvedimento noi eliminiamo quelle che una volta venivano definite le sacche di socialismo reale nel nostro Paese. Oltretutto questo provvedimento riesce a mediare bene e a conciliare gli interessi ge-

nerali della comunità nazionale, quelli degli enti che vedono ... (*Brusio in Aula*).

PRESIDENTE. Colleghi, per favore, un po' di silenzio e di cortesia per il senatore Pedrizzi che sta parlando.

PEDRIZZI (AN). Grazie, Presidente. È un provvedimento che riesce a conciliare molto bene gli interessi generali della comunità nazionale e quelli degli enti, che vedono finalmente ripianate le proprie passività (fino a ieri gli enti pubblici erano costretti ad aspettare il ripianamento delle passività da parte dello Stato). Vengono nello stesso tempo salvaguardate le prerogative di libertà e di autonomia delle casse di previdenza strettamente private o privatizzate negli ultimi tempi.

Nello stesso tempo, questo provvedimento concilia gli interessi dei conduttori, che finalmente diventano proprietari con adeguate facilitazioni.

Pertanto, da un lato, il disegno di legge elimina i privilegi (e questo dovrete pure riconoscerlo, signori dell'opposizione!), individuando gli immobili di pregio rimasti per anni appannaggio di boiardi di Stato, di politici, di sindacalisti di lusso (*Applausi dal Gruppo AN*), che avevano occupato appartamenti di pregio ai Parioli o in Piazza di Spagna per poche lire (*Applausi dai Gruppi AN, FI, CCD-CDU:BF e LNP*). Ricordiamo questo fatto, perché è importantissimo. Dall'altro lato, questo provvedimento tiene conto delle condizioni reddituali, economiche e sociali e soprattutto della composizione del nucleo familiare, prendendo in considerazione anche quei nuclei familiari in cui vi sono portatori di *handicap*.

Con questo provvedimento, come dicevo all'inizio, si riesce finalmente a fare cassa, dopo decenni di fallimenti delle politiche del centro-sinistra. Chi in quest'Aula non ricorda la famosa Immobiliare Italia, che dal 1992 doveva smobilizzare il patrimonio dello Stato e che invece non ha mai smobilizzato niente? Ora, finalmente, si riesce a fare cassa, a valorizzare questo patrimonio immobiliare, a dare una casa a tutti coloro che fino ad oggi non hanno potuto possederla.

Per tali motivi, il Gruppo Alleanza Nazionale voterà a favore del disegno di legge in esame. (*Applausi dai Gruppi AN, FI, CCD-CDU:BF e LNP. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione del disegno di legge.

VIVIANI (DS-U). Signor Presidente, data la rilevanza di questo provvedimento, credo sia opportuno esprimere il nostro orientamento attraverso una votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Viviani, ri-

sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge, composto del solo articolo 1.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B). (Applausi dai Gruppi FI, CCD-CDU:BF, AN e LNP).*

Come in precedenza convenuto, dobbiamo procedere ora alla discussione del disegno di legge n. 361-B.

Sui lavori del Senato

VIVIANI *(DS-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIVIANI *(DS-U)*. Signor Presidente, com'è stato deciso nell'ultima Conferenza dei Capigruppo, nel calendario dei lavori di questa settimana restano da esaminare il disegno di legge n. 361-B per l'assestamento del bilancio dello Stato, altri due decreti-legge (di cui uno riguarda il trasporto aereo e l'altro i talebani), e la mozione sull'apertura di corridoi umanitari in Afghanistan, oltre al *question time* sul comportamento del sottosegretario Taormina.

Allora, in relazione all'evoluzione della situazione in Afghanistan, che negli ultimi giorni si è notevolmente modificata e presenta oggi un quadro per certi aspetti nettamente diverso (anche se permangono i gravissimi problemi che già conosciamo) rispetto al momento in cui da parte dell'opposizione era stata presentata la mozione, riteniamo opportuno, per un'attenta valutazione e riconsiderazione della situazione, posticipare la discussione della mozione alla prossima settimana.

Pertanto, chiedo una modifica del calendario dei lavori in tal senso, mentre non vi sono obiezioni alla discussione sull'assestamento del bilan-

cio, che ci auguriamo di poter iniziare e concludere nel corso della seduta odierna. Nella giornata di domani si potrebbe proseguire con i due decreti-legge previsti in calendario e il *question time* al quale ho fatto riferimento.

PRESIDENTE. Senatore Viviani, se non intendo male lei ritiene più opportuno che la discussione sulle mozioni concernenti l'Afghanistan venga rinviata ad una data successiva.

Vorrei aggiungere, però, che per quanto riguarda il tema del *question time*, al di là di una richiesta in tal senso, non mi risulta che vi sia stata ancora un'intesa con il Governo. Con riferimento ai decreti-legge ancora da esaminare mi limito ad osservare che sono tre e non due, come del resto si evince dal calendario dei nostri lavori.

MORO (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO (LNP). Signor Presidente, con riferimento a quanto or ora detto dal senatore Viviani, mi sembrava che nel corso della seduta lei avesse già comunicato all'Aula una modifica del calendario dei lavori.

Dal momento che ritengo che le decisioni assunte nel corso di questa seduta debbano rimanere tali, sono contrario alla modifica prospettata dal senatore Viviani.

PRESIDENTE. Senatore Moro, le assicuro che quanto comunicato dalla Presidenza in precedenza non è assolutamente in contrasto con le parole del senatore Viviani, il quale ha proposto – cosa che non ha nulla a che vedere con l'ordine dei lavori con cui stiamo procedendo questa sera – di rinviare ad altra data la discussione sulle mozioni relative all'Afghanistan, originariamente prevista per la giornata di domani.

MORO (LNP). Signor Presidente, in questo caso ritiro la mia obiezione.

PRESIDENTE. Poiché non vi sono altre osservazioni, così resta stabilito.

Sull'esito di una votazione

TOIA (Mar-DL-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOIA (Mar-DL-U). Signor Presidente, colleghi, ho il piacere di comunicarvi che il provvedimento testé approvato ha avuto il voto favorevole – mi dispiace che si tratti di una donna, ma in questo caso prevale la correttezza istituzionale – di una senatrice che forse i miei occhiali

non sufficientemente potenti non mi hanno permesso di vedere. Mi riferisco alla senatrice D'Ippolito.

Rivolgo quest'osservazione, che tra l'altro è di piena evidenza per tutti i colleghi, al Presidente del Senato che ancora non vuole ascoltare le nostre rimostranze sulla validità o meno dei voti in quest'Aula. La democrazia si fonda anche su dati formali e quando essi sono ripetutamente...

PRESIDENTE. Senatrice Toia, la sua osservazione resterà agli atti del resoconto stenografico della seduta odierna.

FERRARA (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA (FI). Signor Presidente, faccio osservare, a richiesta di quanti vogliono una conferma al riguardo, che la senatrice D'Ippolito è appena uscita dall'Aula. Ritengo che le dichiarazioni della senatrice Toia siano di cattivo gusto, anche se a difesa di un interesse legittimo.

PRESIDENTE. Colleghi, ritengo che non siano necessarie ulteriori considerazioni al riguardo.

Discussione del disegno di legge:

(361-B) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2001 (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 361-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

Il relatore, senatore Tarolli, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

TAROLLI, *relatore*. Signor Presidente, colleghi, le modifiche della Camera dei deputati al testo approvato dal Senato in prima lettura conseguono all'approvazione di un emendamento del Governo che ha inciso su tre unità previsionali di base con variazioni che passo ad illustrare.

Alla Tabella n. 2 (Ministero dell'economia e delle finanze) è stata modificata la variazione proposta con il disegno di legge di assestamento

relativa all'unità previsionale di base 7.1.2.14 (Fondo corrispondente a quota spettante allo Stato dell'importo dell'8 per mille del gettito IRPEF). Con l'emendamento approvato dalla Camera tale variazione è stata corretta portando la diminuzione prevista da 9.021 a 4.021 milioni di lire, con un incremento, quindi, di 5 miliardi di lire.

Un'ulteriore modifica alla medesima Tabella riguarda la riduzione della variazione allo stanziamento dell'unità previsionale di base 7.1.3.1 (Fondi di riserva) che, da un incremento previsto nel disegno di legge originario pari a 800 miliardi di lire per competenza e a 7.987 miliardi di lire per cassa, passa, rispettivamente, a 695 e a 7.882 miliardi di lire, con una riduzione, quindi, di 105 miliardi di lire.

Alla Tabella 6 (Ministero dell'istruzione) le modifiche approvate dalla Camera dei deputati su proposta del Governo, in relazione all'unità previsionale di base 13.1.2.1 (Scuole non statali), azzerano la variazione diminutiva contenuta nel testo originario del disegno di legge per la competenza (che era pari a 100 miliardi) e riducono la variazione di cassa da meno 189 miliardi a meno 89 miliardi di lire.

Conseguentemente, poiché le variazioni accrescitive sopra indicate sono state compensate con una diminuzione della variazione positiva sull'unità previsionale di base relativa ai fondi di riserva, è stato modificato il comma 4 dell'articolo 2 del disegno di legge nella parte relativa alla dotazione dei predetti fondi.

In conclusione, le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in esame rivestono carattere compensativo e non determinano alcun effetto sui saldi, sia in termini di competenza che di cassa. (*Applausi dai Gruppi CCD-CDU:BF, FI, AN e LNP*).

TOIA (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatrice Toia, su che cosa intende intervenire? Se lei infatti chiede la parola sull'argomento precedente, si dovrebbe svolgere una discussione priva di esito trattandosi di controversia sulla circostanza se fosse presente o meno venti minuti fa un parlamentare che in questo momento potrebbe non esserci, o perché già venti minuti fa non era presente o perché nel frattempo si è allontanato. Quindi, questa discussione non può avere un esito.

TOIA (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, io non pretendo che la mia segnalazione abbia un esito.

PRESIDENTE. La sua segnalazione è agli atti.

TOIA (*Mar-DL-U*). Presidente, io non ho capito in base a quale norma regolamentare lei mi ha tolto la parola mentre ancora stavo parlando.

PRESIDENTE. Gliela avrei dovuta togliere anche prima; la norma regolamentare c'è. Vorrei però adesso sapere su che cosa intende intervenire.

TOIA (*Mar-DL-U*). Quando lei mi ridarà la parola intendo concludere il mio ragionamento con una richiesta precisa ...

PRESIDENTE. Quello è già concluso; sono pertanto costretto a toglierle nuovamente la parola. (*Commenti della senatrice Toia*).

Dichiaro aperta la discussione generale.

E' iscritto a parlare il senatore Caddeo. Ne ha facoltà.

CADDEO (*DS-U*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge per l'assestamento del bilancio dello Stato torna all'esame dell'Assemblea, a seguito di alcune modifiche introdotte dalla Camera. Si tratta di modifiche limitate che non sollevano il livello di interesse per un provvedimento che, in genere, non accende la discussione, come invece avviene per altri atti che riguardano l'andamento della finanza pubblica.

Quest'anno poi l'assestamento è stato veramente povero di indicazioni e di utilità per il Parlamento. A ben vedere lo approviamo definitivamente a fine novembre, quando già si intravedono i possibili esiti a consuntivo della gestione del bilancio. L'assestamento è arrivato in Parlamento a fine giugno e a fine novembre vediamo già che la sua impostazione e i suoi dati non sono reali, né plausibili ma hanno in verità sviato la nostra attenzione, creando una base sbagliata per impostare il bilancio a legislazione vigente.

Nell'assestamento il Governo aveva focalizzato l'attenzione su due questioni centrali, introducendo due novità: dal lato delle entrate aveva previsto un sensibile peggioramento, pari a 6.500 miliardi; dal lato delle spese aveva gridato all'errore del Governo Amato, reo di aver sottostimato notevolmente le uscite per gli interessi passivi.

Conseguentemente aveva previsto correzioni, aveva anzi dichiarato di voler fare luce, di voler acclarare finalmente la verità. Operava così un taglio del 10 per cento dei consumi intermedi, cioè delle spese dei Ministeri. Chiamava ai sacrifici per riparare al malgoverno del centro-sinistra. Prevedeva un peggioramento del saldo di 73.000 miliardi (dagli originari 83.000 miliardi). Infine, portava il fabbisogno di cassa a 93.000 miliardi, mentre originariamente era di 58.000 miliardi.

L'assestamento è tutto qui. Oggi sappiamo che è un castello costruito sulla sabbia, come sulla sabbia è stata costruita la campagna d'estate sul buco, sull'*extradeficit*. Il Governo ha suonato a lungo la grancassa della propaganda, affermando con quei dati di aver ereditato un Paese in declino. Un Paese in crescita, in termini di prodotto interno e di livelli occupazionali, e risanato nei conti pubblici, veniva dipinto allo sbando.

Il miracolo economico però era dietro l'angolo - si diceva - grazie alle riduzioni prossime delle imposte e alla legge Tremonti-*bis*. Passata

l'estate, con l'autunno sono cadute le foglie degli alberi e le bugie, i sogni ed i miraggi.

In quest'Aula abbiamo infatti già approvato la Relazione previsionale e programmatica, il Documento di programmazione economico-finanziaria, la Nota di aggiornamento del DPEF e la stessa legge finanziaria. Alla luce di questi atti parlamentari, dell'assestamento e della sua impostazione non è rimasta pietra.

Risulta da questi atti che le voragini sulle entrate non si sono verificate; il calo di 6.500 miliardi è rimasto sulla carta. È vero che la tassa sui *capital gain* e le entrate del lotto e delle lotterie hanno visto un andamento calante, ma l'autotassazione è andata come nelle previsioni, cioè bene, a dimostrazione del fatto che la riforma fiscale del Governo di centro-sinistra è efficace, produce risultati.

L'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei cespiti delle imprese ha avuto successo, con 8.000 miliardi di entrate. Le spese per interessi – l'altro pilastro dell'assestamento – non sono nel frattempo aumentate, sono anzi diminuite come è ormai evidente a tutti, dato che risultano per 6.600 miliardi in meno. La sabbia si è sgretolata e il castello è quindi crollato. Bisognerebbe prendere atto di questi dati ormai certi, bisognerebbe cambiare le previsioni della legge di assestamento.

Capisco che oggi la maggioranza preferisca evitare la discussione ed ignorare il problema, ma il bilancio dovrebbe essere veritiero! Se non lo si fa si ammette che questo assestamento non serve a nulla; non è un documento utile al governo della finanza pubblica.

È necessario riconoscere questa verità e bisogna «onestamente» ammettere che il buco non c'è, come non c'è mai stato! È stato solo l'ultimo atto della campagna elettorale del Polo. A picconare questa costruzione immaginaria è stato un amico del Governo, il Governatore della Banca d'Italia. È venuto qui, in Senato, a dirci, nell'audizione per la finanziaria, che il Governo ha ridotto la previsione del *deficit* a 12.000 miliardi; ha colpito così a morte la campagna propagandistica del Ministro che lo quantificava in 25.000 miliardi.

Conseguentemente la manovra correttiva è stata di 17.000 miliardi. Ora la Relazione previsionale e programmatica ci ha detto che per gli interessi abbiamo speso 6.600 miliardi in meno e che per consumi intermedi abbiamo speso 5.000 miliardi in meno.

Se aggiungiamo che abbiamo avuto entrate *una tantum* (2.000 miliardi in più sulle plusvalenze per le privatizzazioni IRI e 1.600 miliardi di dividendi ETI) restano poco più di 5.000 miliardi, che si possono incassare dalle dismissioni degli immobili, sempre che questa decisione voluta dalla passata finanziaria del centro-sinistra sia realizzata in modo corretto.

Insomma il *deficit* si è ridotto all'1,1 per cento del PIL, come sostenuto nella Relazione previsionale di cassa di aprile. Da questo ragionamento si ricava che il buco è diventato piccola cosa; la sfacciataggine del Governo risulta al contrario grande. A questo punto ci possiamo chiedere a che cosa serva l'assestamento di bilancio. È servito a supportare la campagna del buco, ma oggi è un pezzo di carta senza alcun significato. E

alle cose che non hanno significato non si può che dare un voto contrario.
(*Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U*).

PRESIDENTE. Data l'ora, dovrei rinviare il seguito della discussione del disegno di legge titolo ad altra seduta.

Sull'ordine dei lavori

CALDEROLI (*LNP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI (*LNP*). Signor Presidente, se l'Assemblea è d'accordo, propongo di procedere nei nostri lavori per giungere stasera all'approvazione del disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 361-B

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Giaretta. Ne ha facoltà.

GIARETTA (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, per facilitare lo svolgimento conclusivo del dibattito, intervengo brevemente su una questione, illustrando in tal modo anche l'emendamento presentato. Mi richiamo totalmente alle considerazioni svolte dal senatore Caddeo. Potrei riprenderle, ma sarei privato del piacere di avere tra gli ascoltatori la senatrice D'Ipollito e il senatore Collino, ad esempio, i quali, pur avendo votato per tutta la giornata di oggi, non si sono mai visti in Aula.

MULAS (*AN*). Chi l'ha detto? Il senatore Collino è stato vicino a me.

GIARETTA (*Mar-DL-U*). Mi limiterò a richiamare un aspetto specifico delle disposizioni per l'assestamento del bilancio che riguarda il taglio che ha subito lo stanziamento per le scuole non statali. Ricordo che nel corso dei cinque anni del Governo dell'Ulivo il contributo alle scuole non statali era passato dallo 0,3 ad oltre l'1,4 per cento del totale della spesa del Ministero della pubblica istruzione; si era quasi quintuplicato, passando da 203 a 902 miliardi, con un incremento di oltre 719 miliardi, cui si potevano aggiungere i 300 miliardi erogati dalla legge sulla parità scolastica, attraverso l'incremento del finanziamento del diritto allo studio.

Era dunque una politica che aveva fatto progredire la qualità del sistema scolastico integrato sulle due gambe, quella della scuola pubblica e quella della scuola non statale, con un finanziamento per dare libertà di scelta alle famiglie italiane.

Non si comprende ora la scelta del Governo di ridurre in misura consistente, attraverso l'assestamento del bilancio dello Stato relativo all'anno finanziario 2001, lo stanziamento previsto dalla legge finanziaria pari a 500 miliardi di lire per le scuole materne non statali paritarie, comprese quelle comunali. Il taglio originariamente ammontava a 100 miliardi di competenza e a 188 miliardi in termini di cassa; dopo le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, vi è una decurtazione di 88 miliardi in termini di cassa.

Secondo il Governo, questa riduzione sarebbe compensata da un corrispondente aumento pari a 150 miliardi in dipendenza di atti amministrativi. È un'operazione che non ci piace, troppo poco trasparente dal punto di vista del bilancio, che richiede un atto di fede al quale non sentiamo di associarci. Per questo, confermiamo il nostro voto contrario. (*Applausi dal Gruppo Mar-DL-U*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare il relatore.

TAROLLI, *relatore*. Rinuncio ad intervenire.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento*. Anch'io, Presidente, rinuncio alla replica.

PRESIDENTE. Procediamo all'esame degli articoli, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame dell'articolo 1, sul quale è stato presentato un emendamento che invito il presentatore ad illustrare.

GIARETTA (*Mar-DL-U*). Lo do per illustrato.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

TAROLLI, *relatore*. Esprimo parere contrario.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.200, presentato dal senatore Scalera e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 1, con le annesse tabelle.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Ricordo che gli articoli 3, 4, 5 e 6 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Passiamo alla votazione finale.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge n. 361-B, nel suo complesso.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione). (v. Allegato B).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo pertanto la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 20,05, è ripresa alle ore 20,25).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 361-B

PRESIDENTE. Colleghi, riprendiamo i nostri lavori.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge n. 361-B, nel suo complesso.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione). (v. Allegato B).

Il Senato non è in numero legale.

Apprezzate le circostanze, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Per lo svolgimento di interrogazioni

PETRINI (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, annuncio che presenterò, insieme ad altri colleghi della Margherita, una interrogazione di contenuto analogo a quella presentata dal senatore Massimo Brutti, la 3-00192, con la quale si chiedono al Ministro della giustizia le dovute informazioni circa la possibile liberazione di imputati di reati, in conseguenza della legge sulle rogatorie, e vorrei sollecitare la risposta a questi atti di sindacato ispettivo.

Lei penserà che il mio sollecito sia segno di impazienza; mi permetta però di spiegarle. L'intervento del Ministro in Aula è stato più volte sollecitato dal collega Brutti, ma fino ad oggi non si è avuta che qualche generica assicurazione circa la disponibilità del Ministro a rispondere. Del resto, non avrebbe potuto certo dichiarare una sua indisponibilità.

Questo mio sollecito vuole allora sottolineare, da un lato, la rilevanza che noi annettiamo a questo specifico argomento e, dall'altro, l'importanza che attribuiamo all'istituto del sindacato ispettivo, strumento fondamentale nel dibattito democratico, perché consente all'opposizione di effettuare un controllo sull'esercizio del potere demandato al Governo.

Per questo duplice motivo, di fronte anche ad una certa apparente disattenzione della Presidenza, abbiamo ripreso l'interrogazione del collega Brutti e sollecitiamo in questa sede una risposta.

PRESIDENTE. Trasmetterò la sua richiesta al Presidente del Senato affinché si possa sollecitare il Governo perché dia una risposta tempestiva.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza mozioni, interpellanze e interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute del 22 novembre 2001

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Votazione finale del disegno di legge:

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2001 (361-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) (*Voto finale con la presenza del numero legale*) (*Relazione orale*).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 354, recante disposizioni urgenti per il trasporto aereo (696-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*).

2. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 355, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro supplementare nei rapporti di lavoro a tempo parziale e di opzione sui sistemi di liquidazione delle pensioni, nonché di regolarizzazione di adempimenti tributari e contributivi per i soggetti colpiti dal sisma del 13 e del 16 dicembre 1990 in talune province della regione siciliana (801) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

– ROTONDO e Giovanni BATTAGLIA. – Differimento del termine per il versamento dei tributi dei soggetti colpiti dal sisma del 1990 in Sicilia (598).

– CENTARO. – Proroga del termine per il versamento delle rate di tributi sospesi (603).

– MINARDO. – Proroga del termine per il versamento delle rate di tributi sospesi a favore di popolazioni colpite da eventi calamitosi (665) (*Relazione orale*).

3. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º ottobre 2001, n. 356, recante interventi in materia di accise sui prodotti petroliferi (840) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*).

4. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 353, recante disposizioni sanzionatorie per le violazioni delle misure adottate nei confronti della fazione afghana dei Talibani (695-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

III. Interpellanza n. 74 con procedimento abbreviato, ai sensi dell'articolo 156-bis del Regolamento, dei senatori Toia ed altri, sull'istituzione di un Fondo di solidarietà per i parenti delle vittime dell'incidente di Linate.

IV. Interrogazione n. 194, dei senatori Giovanelli ed altri, sulle recenti vicende della Banca Bipop-Carire S.p.A..

La seduta è tolta (ore 20,30).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare (780)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE E ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE AL DECRETO-LEGGE, NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI (*)

Art. 1.

1. Il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(*) Approvato il disegno di legge, composto del solo articolo 1

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 25 SETTEMBRE 2001, N. 351

All'articolo 1:

al comma 2, le parole: «Appositi decreti individuano» *sono sostituite dalle seguenti:* «L'Agenzia del demanio, con propri decreti dirigenziali, individua»;

al comma 6, sono aggiunte, in fine, le parole: «, nonché ai beni utilizzati per uso pubblico, ininterrottamente da oltre venti anni, con il consenso dei proprietari».

All'articolo 2:

al comma 1, le parole: «una o più società» sono sostituite dalle seguenti: «più società»; la parola: «euri» è sostituita dalla seguente: «euro»; ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Parlamento ogni sei mesi, a decorrere dalla data di costituzione delle società di cui al presente comma, sui risultati economico-finanziari conseguiti»;

al comma 5, primo periodo, le parole da: «e sono soggetti» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «e si considerano emessi all'estero qualora siano ammessi a quotazione in almeno un mercato regolamentato estero ovvero ne sia previsto il collocamento anche sui mercati esteri»;

al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «perfezionamento delle stesse,» sono inserite le seguenti: «nonchè le formalità ad essi connesse,» e al medesimo periodo sono aggiunte, in fine, le parole: «, nonché da ogni altro tributo o diritto».

All'articolo 3:

al comma 1, alinea, primo periodo, le parole: «ad una o più» sono sostituite dalla seguente: «alle»; al medesimo alinea, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «L'inclusione nei decreti produce il passaggio dei beni al patrimonio disponibile»;

al comma 1, lettera a), le parole: «la società corrisponde» sono sostituite dalle seguenti: «le società corrispondono»;

al comma 1, lettera b), le parole: «la società realizza» sono sostituite dalle seguenti: «le società realizzano»;

al comma 1, lettera c), le parole: «della società» sono sostituite dalle seguenti: «delle società»;

al comma 1, prima delle parole: «Per quanto concerne» sono inserite le seguenti: «1-bis»; e dopo le parole: «Ministro vigilante» è aggiunto il seguente periodo: «Per i beni dello Stato di particolare valore artistico e storico i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottati di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali»;

al comma 4, primo periodo, le parole: «modifiche ed integrazioni» sono sostituite dalla seguente: «modificazioni»; le parole: «18.000 euri» sono sostituite dalle seguenti: «19.000 euro»; e le parole: «alla società» sono sostituite dalle seguenti: «alle società»; al secondo periodo, le parole: «22.000 euri» sono sostituite dalle seguenti: «22.000 euro»; al terzo periodo, le parole: «fermo restando il diritto di prelazione di cui al

comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «quando essi abbiano esercitato il diritto di opzione e prelazione di cui al comma 5 con riferimento al solo diritto di usufrutto»;

al comma 10, la parola: «integrazioni» è sostituita dalla seguente: «modificazioni»;

al comma 12, la parola: «soppresso» è sostituita dalla seguente: «abrogato»;

al comma 13, le parole: «Agenzia per il territorio» , ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Agenzia del territorio»;

al comma 14, la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «cinque»; le parole da: «salvo che» sino alla fine del comma sono soppresse;

al comma 17, le parole: «della società» sono sostituite dalle seguenti: «delle società»; le parole: «decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490» sono sostituite dalle seguenti: «testo unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490»; le parole: «e l'articolo 19» sono sostituite dalle seguenti: «e dall'articolo 19»; ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il divieto previsto nel terzo periodo del presente comma non si applica agli enti pubblici territoriali che intendono acquistare beni immobili ad uso non residenziale per destinarli a finalità istituzionali degli enti stessi»;

al comma 18, le parole: «della società beneficiaria» sono sostituite dalle seguenti: «delle società beneficiarie»; e le parole: «ad essa trasferiti» sono sostituite dalle seguenti: «ad esse trasferiti»;

al comma 19, le parole: «ad essa trasferiti, la società è esonerata» sono sostituite dalle seguenti: «ad esse trasferiti, le società sono esonerate»; le parole: «a favore della società» sono sostituite dalle seguenti: «a favore delle società»; le parole: «da parte della società» sono sostituite dalle seguenti: «da parte delle società»; le parole da: «Si applicano altresì» sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «Gli onorari notarili relativi alla vendita dei beni immobiliari di cui al presente articolo sono ridotti alla metà. La stessa riduzione si applica agli onorari notarili per la stipulazione di mutui collegati agli atti di vendita medesimi, anche fuori dalle ipotesi disciplinate dal testo unico di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385. In caso di cessione ai conduttori detti onorari sono ridotti al 25 per cento. I notai, in occasione degli atti di rivendita, provvederanno a curare le formalità di trascrizione, di intavolazione e di voltura catastale relative ai provvedimenti e agli atti previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 1 e dai commi 1 e 1-bis del presente articolo se le stesse non siano state già eseguite»;

il comma 20 è sostituito dal seguente:

«20. Le unità immobiliari definitivamente offerte in opzione entro il 26 settembre 2001 sono vendute, anche successivamente al 31 ottobre

2001, al prezzo e alle altre condizioni indicati nell'offerta. Le unità immobiliari, escluse quelle considerate di pregio ai sensi del comma 13, per le quali i conduttori, in assenza della citata offerta in opzione, abbiano manifestato volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001 a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, sono vendute al prezzo e alle condizioni determinati in base alla normativa vigente alla data della predetta manifestazione di volontà di acquisto. Per gli acquisti in forma non individuale, l'ulteriore abbattimento di prezzo di cui al secondo periodo del comma 8 è confermato limitatamente ad acquisti di sole unità immobiliari optate e purché le stesse rappresentino almeno l'80 per cento delle unità residenziali complessive dell'immobile, al netto di quelle libere».

All'articolo 5:

il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. All'articolo 1, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, alla lettera j), dopo le parole: "in monte;" sono aggiunte le seguenti: "il patrimonio del fondo, sia aperto che chiuso, può essere raccolto mediante una o più emissioni di quote;"

I-bis. All'articolo 37, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

"*d-bis*) alle condizioni e alle modalità con le quali devono essere effettuati gli acquisti o i conferimenti dei beni, sia in fase costitutiva che in fase successiva alla costituzione del fondo, nel caso di fondi che investano esclusivamente o prevalentemente in beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari;"

I-ter. All'articolo 37, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la lettera b) è sostituita dalle seguenti:

"*b*) le cautele da osservare, con particolare riferimento all'intervento di esperti indipendenti nella valutazione dei beni, nel caso di cessioni o conferimenti di beni al fondo chiuso effettuati dai soci della società di gestione o dalle società facenti parte del gruppo cui essa appartiene, comunque prevedendo un limite percentuale rispetto all'ammontare del patrimonio del fondo, e nel caso di cessioni dei beni del fondo ai soggetti suddetti;

b-bis) i casi in cui è possibile derogare alle norme prudenziali di contenimento e di frazionamento del rischio stabilite dalla Banca d'Italia, avendo riguardo anche alla qualità e all'esperienza professionale degli investitori; nel caso dei fondi previsti alla lettera *d-bis*) del comma 1 dovrà comunque prevedersi che gli stessi possano assumere prestiti sino a un valore di almeno il 60 per cento del valore degli immobili, dei diritti reali immobiliari e delle partecipazioni in società immobiliari e del 20 per

cento per gli altri beni nonchè che possano svolgere operazioni di valorizzazione dei beni medesimi;"»;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia e la CONSOB adottano, ciascuno per quanto di competenza, le modifiche ai regolamenti e ai provvedimenti necessari per dare attuazione a quanto disposto dai commi 1, 1-bis e 1-ter»;

al comma 3, le parole: «disposto dal comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «disposto dai commi 1, 1-bis e 1-ter».

All'articolo 6:

al comma 1, le parole: «decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58» sono sostituite dalle seguenti: «testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»;

al comma 2, le parole: «decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58» sono sostituite dalle seguenti: «testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»;

al comma 3, le parole: «28 febbraio» sono sostituite dalle seguenti: «20 febbraio»;

dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo, nel caso dei fondi previsti alla lettera *d-bis*) del comma 1 dell'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, introdotta dal comma 1-bis dell'articolo 5 del presente decreto, si applicano a condizione che le quote del fondo siano negoziate in almeno un mercato regolamentato».

All'articolo 9:

al comma 1, le parole: «testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con» sono sostituite dalle seguenti: «testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al»; e le parole: «decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58» sono sostituite dalle seguenti: «testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»;

al comma 3, le parole: «la lettera d) è soppressa» sono sostituite dalle seguenti: «la lettera d) è abrogata»;

al comma 6, dopo le parole: «comma 4 dell'articolo 5» sono aggiunte le seguenti: «del presente decreto».

ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPREN-
DENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI
DEPUTATI

Articolo 3.

(Modalità per la cessione degli immobili)

1. I beni immobili individuati ai sensi dell'articolo 1 possono essere trasferiti a titolo oneroso alle società costituite ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*. L'inclusione nei decreti produce il passaggio dei beni al patrimonio disponibile. Con gli stessi decreti sono determinati:

a) il prezzo iniziale che le società corrispondono a titolo definitivo a fronte del trasferimento dei beni immobili e le modalità di pagamento dell'eventuale residuo, che può anche essere rappresentato da titoli;

b) le caratteristiche dell'operazione di cartolarizzazione che le società realizzano per finanziare il pagamento del prezzo. All'atto di ogni operazione di cartolarizzazione è nominato un rappresentante comune dei portatori dei titoli, il quale, oltre ai poteri stabiliti in sede di nomina a tutela dell'interesse dei portatori dei titoli, approva le modificazioni delle condizioni dell'operazione;

c) l'immissione delle società nel possesso dei beni immobili trasferiti;

d) la gestione dei beni immobili trasferiti e dei contratti accessori, da regolarsi in via convenzionale con criteri di remuneratività;

e) le modalità per la valorizzazione e la rivendita dei beni immobili trasferiti.

1-bis. Per quanto concerne i beni immobili di enti pubblici soggetti a vigilanza di altro Ministero, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottati di concerto con il Ministro vigilante. Per i beni dello Stato di particolare valore artistico e storico i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottati di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali.

2. Fino alla rivendita dei beni immobili trasferiti ai sensi del comma 1 i gestori degli stessi, individuati ai sensi del comma 1, lettera d), sono responsabili a tutti gli effetti ed a proprie spese per gli interventi necessari di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché per l'adeguamento dei beni alla normativa vigente.

3. È riconosciuto in favore dei conduttori delle unità immobiliari ad uso residenziale il diritto di opzione per l'acquisto, in forma individuale e a mezzo di mandato collettivo, al prezzo determinato secondo quanto disposto dai commi 7 e 8. Le modalità di esercizio dell'opzione sono determinate con i decreti di cui al comma 1. Sono confermate le agevolazioni

di cui al comma 8 dell'articolo 6 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104.

4. È riconosciuto il diritto dei conduttori delle unità immobiliari ad uso residenziale, con reddito familiare complessivo annuo lordo, determinato con le modalità previste dall'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni, inferiore a 19.000 euro, al rinnovo del contratto di locazione per un periodo di nove anni, a decorrere dalla prima scadenza del contratto successiva al trasferimento dell'unità immobiliare alle società di cui al comma 1 dell'articolo 2, con applicazione del medesimo canone di locazione in atto alla data di scadenza del contratto. Per le famiglie con componenti ultrasessantacinquenni o con componenti disabili il limite del reddito familiare complessivo lordo, determinato con le modalità indicate nel periodo precedente, è pari a 22.000 euro. Per le unità immobiliari occupate da conduttori ultrasessantacinquenni è consentita l'alienazione della sola nuda proprietà, quando essi abbiano esercitato il diritto di opzione e prelazione di cui al comma 5 con riferimento al solo diritto di usufrutto.

5. È riconosciuto il diritto di prelazione in favore dei conduttori delle unità immobiliari ad uso residenziale, solo per il caso di vendita degli immobili ad un prezzo inferiore a quello di esercizio dell'opzione. Il diritto di prelazione eventualmente spettante ai sensi di legge ai conduttori delle singole unità immobiliari ad uso diverso da quello residenziale può essere esercitato unicamente nel caso di vendita frazionata degli immobili. Il diritto di prelazione sussiste anche se la vendita frazionata è successiva ad un acquisto in blocco. Le modalità di esercizio della prelazione sono determinate con i decreti di cui al comma 1.

6. I diritti dei conduttori sono riconosciuti se essi sono in regola con il pagamento dei canoni e degli oneri accessori e sempre che non sia stata accertata l'irregolarità della locazione. Sono inoltre riconosciuti i diritti dei conduttori delle unità immobiliari ad uso residenziale purché essi o gli altri membri conviventi del nucleo familiare non siano proprietari di altra abitazione adeguata alle esigenze del nucleo familiare nel comune di residenza. I diritti di opzione e di prelazione spettano anche ai familiari conviventi, nonché agli eredi del conduttore con lui conviventi ed ai portieri degli stabili oggetto della vendita, in caso di eliminazione del servizio di portineria.

7. Il prezzo di vendita degli immobili e delle unità immobiliari è determinato in ogni caso sulla base delle valutazioni correnti di mercato, prendendo a riferimento i prezzi effettivi di compravendite di immobili e unità immobiliari aventi caratteristiche analoghe. Le unità immobiliari libere, quelle occupate ad uso diverso da quello residenziale e quelle ad uso residenziale, per le quali i conduttori non hanno esercitato il diritto di opzione per l'acquisto, sono poste in vendita al miglior offerente individuato con procedura competitiva, le cui caratteristiche sono determinate dai decreti di cui al comma 1, fermo restando il diritto di prelazione di cui al comma 5.

8. Il prezzo di vendita delle unità immobiliari ad uso residenziale, escluse quelle di pregio ai sensi del comma 13, offerte in opzione ai conduttori che acquistano in forma individuale è pari al prezzo di mercato delle stesse unità immobiliari libere diminuito del 30 per cento. Per i medesimi immobili è altresì confermato l'ulteriore abbattimento di prezzo, secondo i coefficienti in vigore, in favore esclusivamente dei conduttori che acquistano a mezzo di mandato collettivo unità immobiliari ad uso residenziale che rappresentano almeno l'80 per cento delle unità residenziali complessive dell'immobile, al netto di quelle libere.

9. La determinazione esatta del prezzo di vendita di ciascun bene immobile e unità immobiliare, nonché l'espletamento, ove necessario, delle attività inerenti l'accatastamento dei beni immobili trasferiti e la ricostruzione della documentazione ad essi relativa, possono essere affidati all'Agenzia del territorio e a società aventi particolare esperienza nel settore immobiliare, individuate con procedura competitiva, le cui caratteristiche sono determinate dai decreti di cui al comma 1.

10. I beni immobili degli enti previdenziali pubblici ricompresi nei programmi straordinari di dismissione di cui all'articolo 7 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, che non sono stati aggiudicati alla data del 31 ottobre 2001, sono alienati con le modalità di cui al presente decreto.

11. I beni immobili degli enti previdenziali pubblici, diversi da quelli di cui al comma 10 e che non sono stati venduti alla data del 31 ottobre 2001, sono alienati con le modalità di cui al presente decreto. La disposizione non si applica ai beni immobili ad uso prevalentemente strumentale. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali emana direttive agli enti previdenziali pubblici per l'unificazione dei rispettivi uffici, sedi e sportelli.

12. Il prezzo per il trasferimento dei beni immobili è corrisposto agli enti previdenziali titolari dei beni medesimi. Le relative disponibilità sono acquisite al bilancio per essere accreditate su conti di tesoreria vincolati intestati all'ente venditore; sulle giacenze è riconosciuto un interesse annuo al tasso fissato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. È abrogato il comma 3 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. La copertura delle riserve tecniche e delle riserve legali degli enti previdenziali pubblici vincolati a costituirle è realizzata anche utilizzando il corrispettivo di cui al comma 1, lettera a), e i proventi di cui all'articolo 4. Viene estesa all'INPDAI la facoltà di accesso alla Tesoreria centrale dello Stato per anticipazioni relative al fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 16 della legge 12 agosto 1974, n. 370, nonché dell'articolo 35 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

13. Con i decreti di cui al comma 1, su proposta dell'Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali, di concerto con l'Agenzia del territorio, sono individuati gli immobili di pregio. Si considerano comunque di pregio gli immobili situati nei centri storici urbani, ad ecce-

zione di quelli individuati nei decreti di cui al comma 1, su proposta dell'Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali, di concerto con l'Agenzia del territorio.

14. Sono nulli gli atti di disposizione degli immobili acquistati per effetto dell'esercizio del diritto di opzione e del diritto di prelazione prima che siano trascorsi cinque anni dalla data dell'acquisto.

15. Ai fini della valorizzazione dei beni il Ministero dell'economia e delle finanze convoca una o più conferenze di servizi o promuove accordi di programma per sottoporre all'approvazione iniziative per la valorizzazione degli immobili individuati ai sensi dell'articolo 1. Con i decreti di cui al comma 1 sono stabiliti i criteri per l'assegnazione agli enti territoriali interessati dal procedimento di una quota, non inferiore al 5 per cento e non superiore al 15 per cento, del ricavato attribuibile alla rivendita degli immobili valorizzati.

16. La pubblicazione dei decreti di cui al comma 1 produce gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile in favore della società beneficiaria del trasferimento. Si applica la disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 1.

17. Il diritto di prelazione, eventualmente spettante a terzi sui beni immobili trasferiti ai sensi del comma 1, non si applica al trasferimento ivi previsto e può essere esercitato all'atto della successiva rivendita dei beni da parte delle società. I trasferimenti di cui al comma 1 e le successive rivendite non sono soggetti alle autorizzazioni previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, né a quanto disposto dal comma 113 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente il diritto di prelazione degli enti locali territoriali, e dall'articolo 19 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 1 della legge 2 aprile 2001, n. 136, concernente la proposizione di progetti di valorizzazione e gestione di beni immobili statali. Le Amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali e gli altri soggetti pubblici non possono in alcun caso rendersi acquirenti dei beni immobili di cui al presente decreto. Il divieto previsto nel terzo periodo del presente comma non si applica agli enti pubblici territoriali che intendono acquisire beni immobiliari ad uso non residenziale per destinarli a finalità istituzionali degli enti stessi.

18. Lo Stato e gli altri enti pubblici sono esonerati dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà dei beni e alla regolarità urbanistica-edilizia e fiscale. Restano fermi i vincoli gravanti sui beni trasferiti. Con i decreti di cui al comma 1 può essere disposta in favore delle società beneficiarie del trasferimento la garanzia di un valore minimo dei beni ad esse trasferiti e dei canoni di locazione.

19. Per la rivendita dei beni immobili ad esse trasferiti, le società sono esonerate dalla garanzia per vizi e per evizione e dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà dei beni e alla regolarità urbanistica-edilizia e fiscale. La garanzia per vizi e per evizione è a carico dello Stato ovvero dell'ente pubblico proprietario del bene prima del trasferimento a favore delle società. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma

59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano alle rivendite da parte delle società di tutti i beni immobili trasferiti ai sensi del comma 1. Gli onorari notarili relativi alla vendita dei beni immobiliari di cui al presente articolo sono ridotti alla metà. La stessa riduzione si applica agli onorari notarili per la stipulazione di mutui collegati agli atti di vendita medesimi, anche fuori dalle ipotesi disciplinate dal testo unico di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385. In caso di cessione ai conduttori detti onorari sono ridotti al 25 per cento. I notai, in occasione degli atti di rivendita, provvederanno a curare le formalità di trascrizione, di intavolazione e di voltura catastale relativi ai provvedimenti e agli atti previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 1 e dai commi 1 e 1-bis del presente articolo se le stesse non siano state già eseguite.

20. Le unità immobiliari definitivamente offerte in opzione entro il 26 settembre 2001 sono vendute, anche successivamente al 31 ottobre 2001, al prezzo e alle altre condizioni indicati nell'offerta. Le unità immobiliari, escluse quelle considerate di pregio ai sensi del comma 13, per le quali i conduttori, in assenza della citata offerta in opzione, abbiano manifestato volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001 a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, sono vendute al prezzo e alle condizioni determinati in base alla normativa vigente alla data della predetta manifestazione di volontà di acquisto. Per gli acquisti in forma non individuale, l'ulteriore abbattimento di prezzo di cui al secondo periodo del comma 8 è confermato limitatamente ad acquisti di sole unità immobiliari optate e purché le stesse rappresentino almeno l'80 per cento delle unità residenziali complessive dell'immobile, al netto di quelle libere.

EMENDAMENTO 3.35 E SEGUENTI

3.35

BONAVITA, TURCI, BRUNALE, BONFIETTI, BRUTTI Massimo, MARINO, MUZIO, RIPAMONTI, DE PETRIS

Respinto

Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: «ad uso residenziale» aggiungere le seguenti: «esclusivamente condotte dagli optanti.».

3.36

CASTELLANI, D'ANDREA

Le parole da: «All'articolo» a «quelle di pregio ai sensi del comma 13» respinte; seconda parte preclusa

All'articolo 3, comma 8, sopprimere le seguenti parole: «escluse quelle di pregio ai sensi del comma 13», e dopo le parole: «del 30 per

cento.», aggiungere le seguenti: «La riduzione non si applica alle unità immobiliari di pregio ai sensi del comma 13 i cui conduttori non ricadono nelle fattispecie di cui al comma 4».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 1.6).

3.370

BONAVITA, TURCI, BRUNALE, BONFIETTI, BRUTTI Massimo, MARINO, MUZIO, RIPAMONTI, DE PETRIS

Precluso

Al comma 8, primo periodo, sopprimere le parole: «, escluse quelle di pregio ai sensi del comma 13».

Conseguentemente:

a decorrere dal 10 gennaio 2002, l'accisa sul tabacco è aumentata del 10 per cento;

a decorrere dal 10 gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento;

a decorrere dal 10 gennaio 2002, ridurre un ammontare pari agli oneri di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

a decorrere dal 10 gennaio 2003, al comma 2, dell'articolo 20 della legge n. 448 del 23 dicembre 1998, sostituire le parole: «1,5 per cento» con le seguenti: «6,5 per cento»;

a decorrere dal 10 gennaio 2002, i soggetti che rimpatriano denaro, valori ed altre attività finanziarie ai sensi del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, comunque detenuti alla data del 31 dicembre 2001 fuori del territorio dello Stato, sono tenuti al versamento di una imposta sostitutiva pari al dieci per cento della rivalutazione dei beni rimpatriati, stabilita in via presuntiva con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3.38

CASTELLANI, D'ANDREA

Le parole da: «All'articolo 3» a «40 per cento» respinte; seconda parte preclusa

All'articolo 3, al comma 8, sostituire le parole: «del 30 per cento», con le seguenti: «40 per cento».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 1.6).

3.390

BONAVITA, TURCI, BRUNALE, BONFIETTI, BRUTTI Massimo, RIPAMONTI, DE PETRIS, MARINO, MUZIO

Precluso

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «40 per cento».

Conseguentemente:

a decorrere dal 10 gennaio 2002, l'accisa sul tabacco è aumentata del 10 per cento;

a decorrere dal 10 gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento;

a decorrere dal 10 gennaio 2002, ridurre un ammontare pari agli oneri di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

a decorrere dal 10 gennaio 2003, al comma 2, dell'articolo 20 della legge n. 448 del 23 dicembre 1998, sostituire le parole: «1,5 per cento» con le seguenti: «6,5 per cento»;

a decorrere dal 10 gennaio 2002, i soggetti che rimpatriano denaro, valori ed altre attività finanziarie ai sensi del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, comunque detenuti alla data del 31 dicembre 2001 fuori del territorio dello Stato, sono tenuti al versamento di una imposta sostitutiva pari al dieci per cento della rivalutazione dei beni rimpatriati, stabilita in via presuntiva con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3.400

BONAVITA, TURCI, BRUNALE, BONFIETTI, BRUTTI Massimo, MARINO, MUZIO, RIPAMONTI, DE PETRIS

Respinto

Al comma 8, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «; la riduzione è pari al 50 per cento nella fattispecie di cui al comma 4».

Conseguentemente:

a decorrere dal 10 gennaio 2002, l'accisa sul tabacco è aumentata del 10 per cento;

a decorrere dal 10 gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento;

a decorrere dal 10 gennaio 2002, ridurre un ammontare pari agli oneri di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

a decorrere dal 10 gennaio 2003, al comma 2, dell'articolo 20 della legge n. 448 del 23 dicembre 1998, sostituire le parole: «1,5 per cento» con le seguenti: «6,5 per cento»;

a decorrere dal 10 gennaio 2002, i soggetti che rimpatriano denaro, valori ed altre attività finanziarie ai sensi del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, comunque detenuti alla data del 31 dicembre 2001 fuori del territorio dello Stato, sono tenuti al versamento di una imposta sostitutiva pari al dieci per cento della rivalutazione dei beni rimpatriati, stabilita in via presuntiva con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3.410

BONAVITA, TURCI, BRUNALE, BONFIETTI, BRUTTI Massimo, MARINO, MUZIO, RIPAMONTI, DE PETRIS

Respinto

Al comma 8, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «; la riduzione non si applica alle unità immobiliari di pregio ai sensi del comma 13 i cui conduttori non ricadano nelle fattispecie di cui al comma 4».

Conseguentemente:

a decorrere dal 10 gennaio 2002, l'accisa sul tabacco è aumentata del 10 per cento;

a decorrere dal 10 gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento;

a decorrere dal 10 gennaio 2002, ridurre un ammontare pari agli oneri di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

a decorrere dal 10 gennaio 2003, al comma 2, dell'articolo 20 della legge n. 448 del 23 dicembre 1998, sostituire le parole: «1,5 per cento» con le seguenti: «6,5 per cento»;

a decorrere dal 10 gennaio 2002, i soggetti che rimpatriano denaro, valori ed altre attività finanziarie ai sensi del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, comunque detenuti alla data del 31 dicembre 2001 fuori del territorio dello Stato, sono tenuti al versamento di una imposta sostitutiva pari al dieci per cento della rivalutazione dei beni rimpatriati, stabilita in via presuntiva con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3.450

BONAVITA, TURCI, BRUNALE, BONFIETTI, BRUTTI Massimo, MARINO, MUZIO, RIPAMONTI, DE PETRIS

Le parole da: «Al comma» a «con le seguenti» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: «l'80 per cento» con le seguenti: «il 50 per cento più 1».

Conseguentemente:

a decorrere dal 10 gennaio 2002, l'accisa sul tabacco è aumentata del 10 per cento;

a decorrere dal 10 gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento;

a decorrere dal 10 gennaio 2002, ridurre un ammontare pari agli oneri di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

a decorrere dal 10 gennaio 2003, al comma 2, dell'articolo 20 della legge n. 448 del 23 dicembre 1998, sostituire le parole: «1,5 per cento» con le seguenti: «6,5 per cento»;

a decorrere dal 10 gennaio 2002, i soggetti che rimpatriano denaro, valori ed altre attività finanziarie ai sensi del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, comunque detenuti alla data del 31 dicembre 2001 fuori del territorio dello Stato, sono tenuti al versamento di una imposta sostitutiva pari al dieci per cento della rivalutazione dei beni rimpatriati, stabilita in via presuntiva con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3.44

DE PETRIS, MARTONE, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Precluso

Al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: «l'80 per cento» con le seguenti: «51 per cento».

Conseguentemente:

a decorrere dal 10 gennaio 2002, l'accisa sul tabacco è aumentata del 10 per cento;

a decorrere dal 10 gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.

3.267 (testo 2)

MALENTACCHI, MALABARBA, SODANO Tommaso

Precluso

Al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: «80 per cento», con le seguenti: «51 per cento».

Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 1.150 (testo 2)).

3.268 (testo 2)

MALENTACCHI, MALABARBA, SODANO Tommaso

Precluso

Al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: «80 per cento», con le altre: «70 per cento».

Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 1.150 (testo 2)).

3.42

CASTELLANI, D'ANDREA

Precluso

Al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: «almeno l'80 per cento», con le seguenti: «almeno il 60 per cento».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 1.6).

3.430

BONAVITA, TURCI, BRUNALE, BONFIETTI, BRUTTI Massimo, MARINO, MUZIO, RIPAMONTI, DE PETRIS

Precluso

Al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: «l'80 per cento» con le seguenti: «il 60 per cento».

Conseguentemente:

a decorrere dal 10 gennaio 2002, l'accisa sul tabacco è aumentata del 10 per cento;

a decorrere dal 10 gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento;

a decorrere dal 10 gennaio 2002, ridurre un ammontare pari agli oneri di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

a decorrere dal 10 gennaio 2003, al comma 2, dell'articolo 20 della legge n. 448 del 23 dicembre 1998, sostituire le parole: «1,5 per cento» con le seguenti: «6,5 per cento»;

a decorrere dal 10 gennaio 2002, i soggetti che rimpatriano denaro, valori ed altre attività finanziarie ai sensi del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, comunque detenuti alla data del 31 dicembre 2001 fuori del territorio dello Stato, sono tenuti al versamento di una imposta sostitutiva pari al dieci per cento della rivalutazione dei beni rimpatriati, stabilita in via presuntiva con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3.269 (testo 2)

MALENTACCHI, MALABARBA, SODANO Tommaso

Precluso

Al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: «80 per cento», con le seguenti: «60 per cento»

Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 1.150 (testo 2)).

3.46

DE PETRIS, MARTONE, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 8, in fine, aggiungere le seguenti parole: «e di quelle per le quali i conduttori, in possesso dei requisiti previsti dal precedente comma 4 abbiano espresso la volontà di esercitare il diritto di rinnovo del contratto di locazione».

Conseguentemente:

a decorrere dal 10 gennaio 2002, l'accisa sul tabacco è aumentata del 10 per cento;

a decorrere dal 10 gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento;

3.470

BONAVITA, TURCI, BRUNALE, BONFIETTI, BRUTTI Massimo, MARINO, MUZIO, RIPAMONTI, DE PETRIS

Respinto

Al comma 8, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «I prezzo di vendita delle unità immobiliari offerte in opzione ai conduttori che acquistano in forma individuale è pari al prezzo di mercato delle stesse unità immobiliari libere diminuito del 50 per cento per le famiglie con componenti ultrasessantacinquenni o con componenti disabili o il cui reddito complessivo annuo lordo sia inferiore a 24.000 euro. Per le unità immobiliari occupate da conduttori ultrasessantacinquenni tale diminuzione è pari al 60 per cento».

Conseguentemente:

a decorrere dal 10 gennaio 2002, l'accisa sul tabacco è aumentata del 10 per cento;

a decorrere dal 10 gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento;

a decorrere dal 10 gennaio 2002, ridurre un ammontare pari agli oneri di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

a decorrere dal 10 gennaio 2003, al comma 2, dell'articolo 20 della legge n. 448 del 23 dicembre 1998, sostituire le parole: «1,5 per cento» con le seguenti: «6,5 per cento»;

a decorrere dal 10 gennaio 2002, i soggetti che rimpatriano denaro, valori ed altre attività finanziarie ai sensi del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, comunque detenuti alla data del 31 dicembre 2001 fuori del territorio dello Stato, sono tenuti al versamento di una imposta sostitutiva pari al dieci per cento della rivalutazione dei beni rimpatriati, stabilita in via presuntiva con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3.480

BONAVITA, TURCI, BRUNALE, BONFIETTI, BRUTTI Massimo, MARINO, MUZIO, RIPAMONTI, DE PETRIS

Respinto

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Anche ai fini di quanto previsto dal comma 20, l'esercizio del diritto di opzione da parte dei conduttori sotto forma di mandato collettivo consente, in ogni caso, la vendita esclusivamente a vantaggio dei conduttori delle unità immobiliari condotta, con esclusione di ogni altra modalità di alienazione delle unità

libere e di quelle per le quali i conduttori non hanno esercitato il diritto di opzione che non sia quella prevista dal precedente comma 7».

Conseguentemente:

a decorrere dal 10 gennaio 2002, l'accisa sul tabacco è aumentata del 10 per cento;

a decorrere dal 10 gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento;

a decorrere dal 10 gennaio 2002, ridurre un ammontare pari agli oneri di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

a decorrere dal 10 gennaio 2003, al comma 2, dell'articolo 20 della legge n. 448 del 23 dicembre 1998, sostituire le parole: «1,5 per cento» con le seguenti: «6,5 per cento»;

a decorrere dal 10 gennaio 2002, i soggetti che rimpatriano denaro, valori ed altre attività finanziarie ai sensi del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, comunque detenuti alla data del 31 dicembre 2001 fuori del territorio dello Stato, sono tenuti al versamento di una imposta sostitutiva pari al dieci per cento della rivalutazione dei beni rimpatriati, stabilita in via presuntiva con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3.49

CASTELLANI, D'ANDREA

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Qualunque sia l'ubicazione o la qualificazione delle unità immobiliari offerte in opzione ai conduttori che acquistano in forma individuale, per le famiglie con componenti ultrasessantacinquenni o con componenti disabili o il cui reddito complessivo annuo lordo sia inferiore a 24.000 euro o che possano far valere una locazione non inferiore ai trent'anni, il prezzo di vendita è pari al prezzo di mercato delle stesse diminito del 50 per cento. Per le unità immobiliari occupate da conduttori ultrasessantacinquenni tale diminuzione è pari al 60 per cento del prezzo».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 1.6).

3.50

BONAVITA, BRUNALE, BONFIETTI, TURCI, BRUTTI Massimo, MARINO, MUZIO, RIPAMONTI, DE PETRIS

Respinto

Al comma 9, sostituire le parole da: «nonché l'espletamento» fino alla fine del comma con le seguenti: «è affidata a società aventi particolare esperienza nel settore immobiliare, individuate con procedura competitiva, le cui caratteristiche sono determinate dai decreti di cui al comma 1; l'espletamento, ove necessario, delle attività inerenti l'accatastamento dei beni immobili trasferiti e la ricostruzione della documentazione ad essi relativa, sono affidati all'Agenzia del territorio».

3.51

DE PETRIS, MARTONE, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Le parole da: «Al comma» a «all'UTE» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 9, alla fine, aggiungere i seguenti periodo: «In alternativa ai criteri previsti dal presente comma e dal precedente comma 8, l'acquirente può richiedere la determinazione del prezzo all'UTE. In tal caso, la determinazione UTE è definitiva».

Conseguentemente:

a decorrere dal 10 gennaio 2002, l'accisa sul tabacco è aumentata del 10 per cento;

a decorrere dal 10 gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.

3.52

BONAVITA, TURCI, BRUNALE, BONFIETTI, BRUTTI Massimo, MARINO, MUZIO, RIPAMONTI, DE PETRIS

Precluso

Al comma 9, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «In alternativa ai criteri previsti dal presente comma e dal precedente comma 8 l'acquirente può richiedere la determinazione del prezzo all'Ute. In tal caso la determinazione UTE è definitiva».

3.270 (testo 2)

MALENTACCHI, MALABARBA, SODANO Tommaso

Precluso

Al comma 9, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «In alternativa ai criteri previsti dal presente comma e dal precedente comma 8 l'acquirente può richiedere la determinazione del prezzo all'UTE, in tal caso il valore determinato dall'UTE è quello definitivo».

Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 1.150 (testo 2)).**3.540**

BONAVITA, TURCI, BRUNALE, BONFIETTI, BRUTTI Massimo, MARINO, MUZIO, RIPAMONTI, DE PETRIS

Le parole da: «Al comma» a «con le seguenti» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 10, sostituire le parole: «31 ottobre 2001» con le seguenti: «31 ottobre 2002».

Conseguentemente:

a decorrere dal 10 gennaio 2002, l'accisa sul tabacco è aumentata del 10 per cento;

a decorrere dal 10 gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento;

a decorrere dal 10 gennaio 2002, ridurre un ammontare pari agli oneri di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

a decorrere dal 10 gennaio 2003, al comma 2, dell'articolo 20 della legge n. 448 del 23 dicembre 1998, sostituire le parole: «1,5 per cento» con le seguenti: «6,5 per cento»;

a decorrere dal 10 gennaio 2002, i soggetti che rimpatriano denaro, valori ed altre attività finanziarie ai sensi del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, comunque detenuti alla data del 31 dicembre 2001 fuori del territorio dello Stato, sono tenuti al versamento di una imposta sostitutiva pari al dieci per cento della rivalutazione dei beni rimpatriati, stabilita in via presuntiva con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3.55

BONAVITA, TURCI, BRUNALE, BONFIETTI, BRUTTI Massimo, MARINO, MUZIO, RIPAMONTI, DE PETRIS

Precluso

Al comma 10, sostituire le parole: «31 ottobre 2001» con le seguenti: «31 dicembre 2001».

3.271 (testo 2)

MALENTACCHI, MALABARBA, SODANO Tommaso

Precluso

Al comma 10, sostituire le parole: «31 ottobre 2001» con le seguenti: «31 dicembre 2001».

Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 1.150 (testo 2)).**3.560**

BONAVITA, TURCI, BRUNALE, BONFIETTI, BRUTTI Massimo, MARINO, MUZIO, RIPAMONTI, DE PETRIS

Respinto

Al comma 11, primo periodo, sostituire le parole da: «degli enti previdenziali» fino a: «31 ottobre 2001» con le seguenti: «di cui al presente decreto-legge, diversi da quelli di cui al comma 10 e che non sono stati venduti alla data del 31 ottobre 2002».

Conseguentemente:

a decorrere dal 10 gennaio 2002, l'accisa sul tabacco è aumentata del 10 per cento;

a decorrere dal 10 gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento;

a decorrere dal 10 gennaio 2002, ridurre un ammontare pari agli oneri di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

a decorrere dal 10 gennaio 2003, al comma 2, dell'articolo 20 della legge n. 448 del 23 dicembre 1998, sostituire le parole: «1,5 per cento» con le seguenti: «6,5 per cento»;

a decorrere dal 10 gennaio 2002, i soggetti che rimpatriano denaro, valori ed altre attività finanziarie ai sensi del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, comunque detenuti alla data del 31 dicembre 2001 fuori del territorio dello Stato, sono tenuti al versamento di una imposta sostitutiva pari al dieci per cento della rivalutazione dei beni

rimpatriati, stabilita in via presuntiva con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3.58

BONAVITA, TURCI, BRUNALE, BONFIETTI, BRUTTI Massimo, MARINO, MUZIO, RIPAMONTI, DE PETRIS

Le parole da: «Al comma» a «31 dicembre» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 11, primo periodo, sostituire le parole: «31 ottobre 2001» con le seguenti: «31 dicembre 2001».

3.272 (testo 2)

MALENTACCHI, MALABARBA, SODANO Tommaso

Precluso

Al comma 11, primo, periodo, sostituire le parole: «31 ottobre 2001» con le altre: «31 dicembre 2001».

Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 1.150 (testo 2)).

3.59

BONAVITA, TURCI, BRUNALE, BONFIETTI, BRUTTI Massimo, MARINO, MUZIO, RIPAMONTI, DE PETRIS

Respinto

Al comma 11, sostituire il secondo ed il terzo periodo con il seguente: «La disposizione si applica anche ai beni ad uso prevalentemente strumentale qualora, entro il 31 dicembre 2001, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali non abbia emanato direttive agli enti previdenziali pubblici per l'unificazione di uffici, sedi e sportelli».

3.600

BONAVITA, TURCI, BRUNALE, BONFIETTI, BRUTTI Massimo, MARINO, MUZIO, RIPAMONTI, DE PETRIS

Respinto

Al comma 12, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: « , in misura non inferiore al tasso di copertura delle riserve tecniche».

Conseguentemente:

a decorrere dal 10 gennaio 2002, l'accisa sul tabacco è aumentata del 10 per cento;

a decorrere dal 10 gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento;

a decorrere dal 10 gennaio 2002, ridurre un ammontare pari agli oneri di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

a decorrere dal 10 gennaio 2003, al comma 2, dell'articolo 20 della legge n. 448 del 23 dicembre 1998, sostituire le parole: «1,5 per cento» con le seguenti: «6,5 per cento»;

a decorrere dal 10 gennaio 2002, i soggetti che rimpatriano denaro, valori ed altre attività finanziarie ai sensi del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, comunque detenuti alla data del 31 dicembre 2001 fuori del territorio dello Stato, sono tenuti al versamento di una imposta sostitutiva pari al dieci per cento della rivalutazione dei beni rimpatriati, stabilita in via presuntiva con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3.61

MONTAGNINO, CASTELLANI

Respinto

Al comma 12, sostituire il quarto periodo con il seguente: «La copertura delle riserve tecniche e delle riserve legali degli enti previdenziali pubblici vincolati a costituirle può essere realizzata anche utilizzando il corrispettivo o i proventi di autonomi procedimenti di privatizzazione o di conferimento a fondi immobiliari. In tal caso trovano applicazione tutte le semplificazioni procedurali e le agevolazioni fiscali, previste dalla presente legge in materia di conferimento, costituzione e gestione di società veicolo (articoli 2 e 3), di fondi immobiliari e collocamento titoli».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 1.6).

3.273

BONAVITA

Respinto

Al comma 12, sopprimere il quinto periodo.

3.273a

BONAVITA, TURCI, BRUNALE, BONFIETTI, BRUTTI Massimo, MARINO, MUZIO, RIPAMONTI, DE PETRIS

Respinto

Al comma 13, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «con i criteri di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: « , il cui valore unitario medio di mercato risulti inferiore a quello definito con il criterio di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488».

3.640

BONAVITA, TURCI, MARINO, MUZIO, BRUNALE, BONFIETTI, BRUTTI Massimo, RIPAMONTI, DE PETRIS

Le parole da: «Al comma » a «territorio comunale» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 13, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Ai fini dell'individuazione di cui al precedente periodo, si considerano di pregio gli immobili che sorgono in zone nelle quali il valore unitario medio di mercato degli immobili è superiore del 70 per cento rispetto al valore di mercato medio rilevato nell'intero territorio comunale».

Conseguentemente:

a decorrere dal 10 gennaio 2002, l'accisa sul tabacco è aumentata del 10 per cento;

a decorrere dal 10 gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento;

a decorrere dal 10 gennaio 2002, ridurre un ammontare pari agli oneri di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

a decorrere dal 10 gennaio 2003, al comma 2, dell'articolo 20 della legge n. 448 del 23 dicembre 1998, sostituire le parole: «1,5 per cento» con le seguenti: «6,5 per cento»;

a decorrere dal 10 gennaio 2002, i soggetti che rimpatriano denaro, valori ed altre attività finanziarie ai sensi del decreto-legge 28 giugno

1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, comunque detenuti alla data del 31 dicembre 2001 fuori del territorio dello Stato, sono tenuti al versamento di una imposta sostitutiva pari al dieci per cento della rivalutazione dei beni rimpatriati, stabilita in via presuntiva con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3.274

DE PETRIS, MARTONE, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Precluso

Al comma 13, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Ai fini dell'individuazione di cui al precedente periodo, si considerano di pregio gli immobili che sorgono in zone nelle quali il valore unitario medio di mercato degli immobili è superiore del 70 per cento rispetto al valore di mercato medio rilevato nell'intero territorio comunale».

Conseguentemente:

a decorrere dal 10 gennaio 2002, l'accisa sul tabacco è aumentata del 10 per cento;

a decorrere dal 10 gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.

3.650

BONAVITA, TURCI, MARINO, BRUNALE, BONFIETTI, BRUTTI Massimo, MUZIO, RIPAMONTI, DE PETRIS

Respinto

Al comma 13, secondo periodo, dopo le parole: «centri storici urbani» aggiungere le seguenti: «dei comuni con popolazione superiore a centomila abitanti».

Conseguentemente:

a decorrere dal 10 gennaio 2002, l'accisa sul tabacco è aumentata del 10 per cento;

a decorrere dal 10 gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento;

a decorrere dal 10 gennaio 2002, ridurre un ammontare pari agli oneri di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

a decorrere dal 10 gennaio 2003, al comma 2, dell'articolo 20 della legge n. 448 del 23 dicembre 1998, sostituire le parole: «1,5 per cento» con le seguenti: «6,5 per cento»;

a decorrere dal 10 gennaio 2002, i soggetti che rimpatriano denaro, valori ed altre attività finanziarie ai sensi del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, comunque detenuti alla data del 31 dicembre 2001 fuori del territorio dello Stato, sono tenuti al versamento di una imposta sostitutiva pari al dieci per cento della rivalutazione dei beni rimpatriati, stabilita in via presuntiva con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3.275

BONAVITA

Respinto

Al comma 13, al secondo periodo, dopo le parole: «centri storici urbani» aggiungere le seguenti: «che siano tali non solo per l'ubicazione, ma anche per manutenzione ordinaria, straordinaria e vivibilità in relazione al traffico e all'inquinamento acustico e atmosferico».

3.67

BONAVITA, TURCI, BRUNALE, BONFIETTI, BRUTTI Massimo, MARINO, MUZIO, RIPAMONTI, DE PETRIS

Respinto

Al comma 14, dopo le parole: «immobili acquistati» aggiungere le seguenti: «a qualsiasi titolo».

3.66

BONAVITA, TURCI, MARINO, MUZIO, BRUNALE, BONFIETTI, BRUTTI Massimo, RIPAMONTI, DE PETRIS

Respinto

Al comma 14, sostituire le parole da: «per effetto dell'esercizio» fino alla fine del comma con le seguenti: «a qualsiasi titolo prima che siano trascorsi dieci anni dalla data dell'acquisto, salvo che si verifichino incrementi del nucleo familiare di almeno di due unità, ovvero si verifichi il trasferimento dell'acquirente in un comune distante più di 50 chilometri da quello di ubicazione dell'immobile. Le nullità previste al presente comma si intende altresì riferita a tutti gli atti dispositivi della priorità intervenuti in violazione del disposto di cui all'articolo 6, comma 10, del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104. A tal fine l'ente alienante

e il conduttore possono esercitare il diritto di riscatto dell'immobile ceduto».

3.276 (testo 2)

MALENTACCHI, MALABARBA, SODANO Tommaso

Respinto

Al comma 14, sostituire le parole da: «cinque anni», fino alla fine del comma, con le seguenti: «dieci anni dalla data dell'acquisto, salvo che si verificano incrementi del nucleo familiare di almeno due unità, ovvero si verifichi il trasferimento dell'acquirente adeguatamente motivato, in un comune distante oltre i 50 chilometri da quello di ubicazione dell'immobile acquistato».

Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 1.150 (testo 2)).**3.68**

BONAVITA, TURCI, BRUNALE, BONFIETTI, BRUTTI Massimo, RIPAMONTI, DE PETRIS, MARINO, MUZIO

Respinto

Al comma 14, sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «dieci anni».

3.69

BONAVITA, TURCI, BRUNALE, BONFIETTI, BRUTTI Massimo, RIPAMONTI, DE PETRIS, MARINO, MUZIO

Respinto

Al comma 14, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La nullità prevista dal presente comma si intende altresì riferita a tutti gli atti dispositivi della proprietà intervenuti in violazione del disposto di cui all'articolo 6, comma 10, del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104. A tal fine l'ente alienante e il conduttore possono esercitare il diritto di riscatto dell'immobile ceduto».

3.70

DE PETRIS, MARTONE, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 15, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatte salve le destinazioni d'uso previste dai piani regolatori generali».

Conseguentemente:

a decorrere dal 10 gennaio 2002, l'accisa sul tabacco è aumentata del 10 per cento;

a decorrere dal 10 gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.

3.71

CASTELLANI

Le parole da: «Al comma» a «50 per cento» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 15, sostituire le parole: «non superiore al 15 per cento», con le seguenti: «non superiore al 50 per cento».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 1.6).

3.72

BONAVITA, TURCI, BRUNALE, BONFIETTI, BRUTTI Massimo, RIPAMONTI, DE PETRIS, MARINO, MUZIO

Precluso

Al comma 15, secondo periodo, sostituire le parole: «al 15 per cento» con le seguenti: «al 50 per cento».

3.730

BONAVITA, TURCI, BRUNALE, BONFIETTI, BRUTTI Massimo, RIPAMONTI, DE PETRIS, MARINO, MUZIO

Le parole da: «Al comma» a «n. 283» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 17, sostituire il secondo periodo, con il seguente: «La vendita di beni immobili di interesse storico-artistico di proprietà dello Stato è soggetta alle norme previste dal decreto legislativo 29 ottobre 490, e dal decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283».

Conseguentemente:

a decorrere dal 10 gennaio 2002, l'accisa sul tabacco è aumentata del 10 per cento;

a decorrere dal 10 gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento;

a decorrere dal 10 gennaio 2002, ridurre un ammontare pari agli oneri di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

a decorrere dal 10 gennaio 2003, al comma 2, dell'articolo 20 della legge n. 448 del 23 dicembre 1998, sostituire le parole: «1,5 per cento» con le seguenti: «6,5 per cento»;

a decorrere dal 10 gennaio 2002, i soggetti che rimpatriano denaro, valori ed altre attività finanziarie ai sensi del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, comunque detenuti alla data del 31 dicembre 2001 fuori del territorio dello Stato, sono tenuti al versamento di una imposta sostitutiva pari al dieci per cento della rivalutazione dei beni rimpatriati, stabilita in via presuntiva con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3.74

CASTELLANI

Precluso

Al comma 17, secondo periodo, sostituire le parole: «I trasferimenti di cui al comma 1» fino a: «beni immobili statali», con le seguenti: «La vendita di beni immobili di interesse storico-artistico di proprietà dello Stato, è soggetta alle norme previste dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 e dal decreto del Presidente della Repubblica del 7 settembre 2000 n. 283».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 1.6).**3.750**

BONAVITA, TURCI, BRUNALE, BONFIETTI, BRUTTI Massimo, RIPAMONTI, DE PETRIS, MARINO, MUZIO

Respinto

Al comma 17, secondo periodo, sopprimere le parole: «alle autorizzazioni previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, nè».

Conseguentemente:

a decorrere dal 10 gennaio 2002, l'accisa sul tabacco è aumentata del 10 per cento;

a decorrere dal 10 gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento;

a decorrere dal 10 gennaio 2002, ridurre un ammontare pari agli oneri di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

a decorrere dal 10 gennaio 2003, al comma 2, dell'articolo 20 della legge n. 448 del 23 dicembre 1998, sostituire le parole: «1,5 per cento» con le seguenti: «6,5 per cento»;

a decorrere dal 10 gennaio 2002, i soggetti che rimpatriano denaro, valori ed altre attività finanziarie ai sensi del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, comunque detenuti alla data del 31 dicembre 2001 fuori del territorio dello Stato, sono tenuti al versamento di una imposta sostitutiva pari al dieci per cento della rivalutazione dei beni rimpatriati, stabilita in via presuntiva con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3.76

BONAVITA, TURCI, BRUNALE, BONFIETTI, BRUTTI Massimo, RIPAMONTI, DE PETRIS, MARINO, MUZIO

Respinto

Al comma 17, secondo periodo, dopo le parole: «testo unico» aggiungere le seguenti: «in materia di beni culturali e ambientali».

3.77

DE PETRIS, MARTONE, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 17, sostituire il terzo periodo con il seguente:

«Lo Stato e gli enti pubblici territoriali e gli altri soggetti pubblici non possono rendersi acquirenti dei beni immobili di cui al presente decreto, salvo quanto previsto dai commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 1 della presente legge».

3.78

BONAVITA, TURCI, BRUNALE, BONFIETTI, BRUTTI Massimo, RIPAMONTI, DE PETRIS, MARINO, MUZIO

Le parole da: «al comma» a «pubblici territoriali» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 17, terzo periodo, dopo le parole: «le amministrazioni dello Stato» sopprimere le seguenti: «, gli enti pubblici territoriali».

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo il terzo periodo, inserire il seguente: «Gli enti locali e territoriali, che abbiano deliberato la vendita del proprio patrimonio immobiliare con le modalità di cui al presente decreto, possono acquisire con diritto di prelazione i beni immobiliari posti in vendita».

3.79

CASTELLANI, D'ANDREA

Precluso

Al comma 17, terzo periodo, dopo le parole: «le Amministrazioni dello Stato» sopprimere le seguenti: «, gli enti pubblici territoriali».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 1.6).

3.800

BONAVITA, TURCI, BRUNALE, BONFIETTI, BRUTTI Massimo, RIPAMONTI, DE PETRIS, MARINO, MUZIO

Precluso

Al comma 17, terzo periodo, dopo le parole: «le amministrazioni dello Stato» sopprimere le seguenti: «, gli enti pubblici territoriali».

Conseguentemente:

a decorrere dal 10 gennaio 2002, l'accisa sul tabacco è aumentata del 10 per cento;

a decorrere dal 10 gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento;

a decorrere dal 10 gennaio 2002, ridurre un ammontare pari agli oneri di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

a decorrere dal 10 gennaio 2003, al comma 2, dell'articolo 20 della legge n. 448 del 23 dicembre 1998, sostituire le parole: «1,5 per cento» con le seguenti: «6,5 per cento»;

a decorrere dal 10 gennaio 2002, i soggetti che rimpatriano denaro, valori ed altre attività finanziarie ai sensi del decreto-legge 28 giugno

1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, comunque detenuti alla data del 31 dicembre 2001 fuori del territorio dello Stato, sono tenuti al versamento di una imposta sostitutiva pari al dieci per cento della rivalutazione dei beni rimpatriati, stabilita in via presuntiva con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3.810

BONAVITA, TURCI, BRUNALE, BONFIETTI, BRUTTI Massimo, RIPAMONTI, DE PETRIS, MARINO, MUZIO

Respinto

Al comma 17, terzo periodo, dopo le parole: «enti pubblici territoriali» aggiungere le seguenti: «che non rispettino i criteri di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni».

Conseguentemente:

a decorrere dal 10 gennaio 2002, l'accisa sul tabacco è aumentata del 10 per cento;

a decorrere dal 10 gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento;

a decorrere dal 10 gennaio 2002, ridurre un ammontare pari agli oneri di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

a decorrere dal 10 gennaio 2003, al comma 2, dell'articolo 20 della legge n. 448 del 23 dicembre 1998, sostituire le parole: «1,5 per cento» con le seguenti: «6,5 per cento»;

a decorrere dal 10 gennaio 2002, i soggetti che rimpatriano denaro, valori ed altre attività finanziarie ai sensi del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, comunque detenuti alla data del 31 dicembre 2001 fuori del territorio dello Stato, sono tenuti al versamento di una imposta sostitutiva pari al dieci per cento della rivalutazione dei beni rimpatriati, stabilita in via presuntiva con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3.820

BONAVITA, TURCI, BRUNALE, BONFIETTI, BRUTTI Massimo, RIPAMONTI, DE PETRIS, MARINO, MUZIO

Respinto

Al comma 17, terzo periodo, dopo le parole: «soggetti pubblici» aggiungere le seguenti: «, eccezion fatta per regioni, province e comuni».

Conseguentemente:

a decorrere dal 10 gennaio 2002, l'accisa sul tabacco è aumentata del 10 per cento;

a decorrere dal 10 gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento;

a decorrere dal 10 gennaio 2002, ridurre un ammontare pari agli oneri di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

a decorrere dal 10 gennaio 2003, al comma 2, dell'articolo 20 della legge n. 448 del 23 dicembre 1998, sostituire le parole: «1,5 per cento» con le seguenti: «6,5 per cento»;

a decorrere dal 10 gennaio 2002, i soggetti che rimpatriano denaro, valori ed altre attività finanziarie ai sensi del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, comunque detenuti alla data del 31 dicembre 2001 fuori del territorio dello Stato, sono tenuti al versamento di una imposta sostitutiva pari al dieci per cento della rivalutazione dei beni rimpatriati, stabilita in via presuntiva con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3.830

BONAVITA, TURCI, BRUNALE, BONFIETTI, BRUTTI Massimo, RIPAMONTI, DE PETRIS, MARINO, MUZIO

Respinto

Al comma 17, terzo periodo, sostituire le parole: «non possono in alcun caso» con la seguente: «possono».

Conseguentemente:

a decorrere dal 10 gennaio 2002, l'accisa sul tabacco è aumentata del 10 per cento;

a decorrere dal 10 gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento;

a decorrere dal 10 gennaio 2002, ridurre un ammontare pari agli oneri di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

a decorrere dal 10 gennaio 2003, al comma 2, dell'articolo 20 della legge n. 448 del 23 dicembre 1998, sostituire le parole: «1,5 per cento» con le seguenti: «6,5 per cento»;

a decorrere dal 10 gennaio 2002, i soggetti che rimpatriano denaro, valori ed altre attività finanziarie ai sensi del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, comunque detenuti alla data del 31 dicembre 2001 fuori del territorio dello Stato, sono tenuti al versamento di una imposta sostitutiva pari al dieci per cento della rivalutazione dei beni rimpatriati, stabilita in via presuntiva con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3.84

DE PETRIS, TURCI, MARTONE, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Ritirato

Al comma 17, dopo il terzo periodo, inserire il seguente periodo: «Il divieto di acquisto di cui al precedente periodo non si applica agli enti pubblici territoriali che, prima della data di entrata in vigore del presente decreto-legge abbiano stipulato con gli enti previdenziali un verbale di intesa nel quale le parti abbiano indicato gli immobili ed il prezzo di vendita».

Conseguentemente:

a decorrere dal 10 gennaio 2002, l'accisa sul tabacco è aumentata del 10 per cento;

a decorrere dal 10 gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.

3.85

DE PETRIS, MARTONE, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Ritirato

Al comma 17, quarto periodo, sopprimere le parole da: «che intendono acquisire» fino alla fine del periodo.

Conseguentemente:

a decorrere dal 10 gennaio 2002, l'accisa sul tabacco è aumentata del 10 per cento;

a decorrere dal 10 gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.

3.86

DE PETRIS, MARTONE, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Le parole da: «Al comma» a «non residenziale» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 17, quarto periodo, sopprimere le parole: «ad uso non residenziale».

Conseguentemente:

a decorrere dal 10 gennaio 2002, l'accisa sul tabacco è aumentata del 10 per cento;

a decorrere dal 10 gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.

3.870

BONAVITA, TURCI, BRUNALE, BONFIETTI, BRUTTI Massimo, MARINO, MUZIO, RIPAMONTI, DE PETRIS

Precluso

Al comma 17, ultimo periodo, dopo le parole: «beni immobiliari» sopprimere le parole: «ad uso non residenziale».

Conseguentemente:

a decorrere dal 10 gennaio 2002, l'accisa sul tabacco è aumentata del 10 per cento;

a decorrere dal 10 gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento;

a decorrere dal 10 gennaio 2002, ridurre un ammontare pari agli oneri di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

a decorrere dal 10 gennaio 2003, al comma 2, dell'articolo 20 della legge n. 448 del 23 dicembre 1998, sostituire le parole: «1,5 per cento» con le seguenti: «6,5 per cento»;

a decorrere dal 10 gennaio 2002, i soggetti che rimpatriano denaro, valori ed altre attività finanziarie ai sensi del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, comunque detenuti alla data del 31 dicembre 2001 fuori del territorio dello Stato, sono tenuti al versamento di una imposta sostitutiva pari al dieci per cento della rivalutazione dei beni rimpatriati, stabilita in via presuntiva con decreto del Ministro dell'econo-

mia e delle finanze, emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3.277 (testo 2)

MALENTACCHI, MALABARBA, SODANO Tommaso

Respinto

Al comma 17, ultimo periodo, sostituire le parole: «ad uso non residenziale per destinarli a finalità istituzionali degli enti stessi» con le seguenti: «ad uso residenziale per destinarli alla soluzione dell'emergenza abitativa in particolare quella derivante da sfratti esecutivi».

Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 1.150 (testo 2)).

3.278

TURCI, BONAVITA, BONFIETTI, BRUNALE, MARINO, MUZIO RIPAMONTI, DE PETRIS, BRUTTI Massimo

Respinto

Al comma 17, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Il divieto d'acquisto previsto nel terzo periodo del presente comma non si applica agli enti pubblici territoriali che, prima della data di entrata in vigore del presente decreto-legge, abbiano stipulato con gli enti previdenziali un verbale d'intesa nel quale le parti abbiano indicato gli immobili ed il prezzo di vendita».

3.900

CAVALLARO, RIGHETTI

Respinto

Al comma 18, primo periodo, sostituire le parole: «e alla regolarità urbanistica-edilizia e fiscale» con le altre: «e comunque si presume la regolarità urbanistica-edilizia e fiscale».

Compensazione Gruppo Margherita-L'Ulivo (v. emend. 1.6).

3.279

BONAVITA, BRUTTI Massimo

Respinto*Sostituire il comma 20 con il seguente:*

«20. Le unità immobiliari definitivamente offerte in opzione entro il 26 settembre 2001, sono vendute, anche successivamente al 31 ottobre 2001, al prezzo ed alle altre condizioni indicate nell'offerta. Le unità immobiliari per le quali i conduttori, in assenza della citata offerta in opzione, abbiano manifestato volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001 a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, sono vendute al prezzo ed alle stesse condizioni di quelle offerte in opzione entro il 26 settembre 2001. Per gli acquisti in forma non individuale, l'ulteriore abbattimento di prezzo di cui al secondo periodo del comma 8 è confermato limitatamente ad acquisti di sole unità immobiliari optate e purchè le stesse rappresentino almeno il 50 per cento + 1 delle unità residenziali dell'immobile, al netto di quelle libere»

Conseguentemente:

a decorrere dal 10 gennaio 2002, l'accisa sul tabacco è aumentata del 10 per cento;

a decorrere dal 10 gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento;

a decorrere dal 10 gennaio 2002, ridurre un ammontare pari agli oneri di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

a decorrere dal 10 gennaio 2003, al comma 2, dell'articolo 20 della legge n. 448 del 23 dicembre 1998, sostituire le parole: «1,5 per cento» con le seguenti: «6,5 per cento»;

l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 è soppresso.

3.280

BONAVITA, TURCI, BRUNALE, BONFIETTI, BRUTTI Massimo, DE ZULUETA, MARINO, MUZIO, RIPAMONTI, DE PETRIS

Respinto

Al comma 20, primo periodo, dopo le parole: «entro il 26 settembre 2001 sono vendute,» inserire le seguenti: «direttamente dagli enti».

3.281

BONAVITA, BRUTTI Massimo

Respinto

Al comma 20 sostituire il secondo periodo con il seguente: «Le unità immobiliari per le quali i conduttori, in assenza della citata offerta in op-

zione, abbiano manifestato volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001 a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, sono vendute al prezzo ed alle stesse condizioni di quelle offerte in opzione entro il 26 settembre 2001».

Conseguentemente:

a decorrere dal 10 gennaio 2002, l'accisa sul tabacco è aumentata del 10 per cento;

a decorrere dal 10 gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento;

a decorrere dal 10 gennaio 2002, ridurre un ammontare pari agli oneri di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

a decorrere dal 10 gennaio 2003, al comma 2, dell'articolo 20 della legge n. 448 del 23 dicembre 1998, sostituire le parole: «1,5 per cento» con le seguenti: «6,5 per cento»;

l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 è soppresso.

3.91

BATTISTI, CASTELLANI

Le parole da: «Al comma» a «con le seguenti: "abbiano manifestato volontà di acquisto entro"» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 20, secondo periodo, sostituire le parole: «abbiano manifestato volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001» con le seguenti: «abbiano manifestato volontà di acquisto entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 1.6).

3.282

BONAVITA, BRUTTI Massimo

Precluso

Al comma 20, secondo periodo, sostituire le parole: «entro il 31 ottobre 2001» con le seguenti: «entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente:

a decorrere dal 10 gennaio 2002, l'accisa sul tabacco è aumentata del 10 per cento;

a decorrere dal 10 gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento;

l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è soppresso.

3.92

BATTISTI, CASTELLANI

Precluso

Al comma 20, secondo periodo, sostituire le parole: «abbiano manifestato volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001» con le seguenti: «abbiano manifestato volontà di acquisto entro il 31 dicembre 2001».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 1.6).

3.284DE PETRIS, MARTONE, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN**Precluso**

Al comma 20, secondo periodo, sostituire le parole: «entro il 31 ottobre 2001» con le altre: «entro il 31 dicembre 2001».

Conseguentemente:

a decorrere dal 10 gennaio 2002, l'accisa sul tabacco è aumentata del 10 per cento;

a decorrere dal 10 gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento;

3.285 (testo 2)

MALENTACCHI, MALABARBA, SODANO Tommaso

Precluso

Al comma 20, secondo periodo, sostituire le parole: «31 ottobre 2001», con le altre: «31 dicembre 2001».

Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 1.150 (testo 2)).

3.95

BATTISTI, CASTELLANI

Precluso

Al comma 20, secondo periodo, sostituire le parole: «abbiano manifestato volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001» con le seguenti: «abbiano manifestato volontà di acquisto entro il 30 novembre 2001»

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 1.6).

3.286

BONAVITA, BRUTTI Massimo

Respinto

Al comma 20, ultimo periodo, sostituire le parole: «l'80 per cento» con le altre: «il 50 per cento + 1».

Conseguentemente:

a decorrere dal 10 gennaio 2002, l'accisa sul tabacco è aumentata del 10 per cento;

a decorrere dal 10 gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento;

l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è soppresso.

3.287 (testo 2)

MALENTACCHI, MALABARBA, SODANO Tommaso

Respinto

Al comma 20, sostituire le parole: «80 per cento», con le altre: «51 per cento».

Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 1.150 (testo 2)).

3.288 (testo 2)

MALENTACCHI, MALABARBA, SODANO Tommaso

Respinto

Al comma 20, sostituire le parole: «80 per cento», con le altre: «60 per cento».

Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 1.150 (testo 2)).

3.289 (testo 2)

MALENTACCHI, MALABARBA, SODANO Tommaso

Respinto

Al comma 20, sostituire le parole: «80 per cento», con le altre: «70 per cento».

Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 1.150 (testo 2)).

3.290 (testo 2)

MALENTACCHI, MALABARBA, SODANO Tommaso

Respinto

Al comma 20, dopo le parole: «al netto di quelle libere», aggiungere le seguenti: «e di quelle inoptate».

Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 1.150 (testo 2)).

3.291 (testo 2)

MALENTACCHI, MALABARBA, SODANO Tommaso

Respinto

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Agli immobili ad uso abitativo di cui al presente articolo deve essere garantita l'uniformità delle valutazioni di mercato per immobili situati nella stessa zona, fatte salve caratteristiche dell'immobile che

ne provano la differente valutazione, siano essi di enti pubblici previdenziali diversi che dello stesso ente».

Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 1.150 (testo 2)).

ORDINI DEL GIORNO

G.3.5

FLORINO

Ritirato

Il Senato,

nel corso della discussione del disegno di legge A.S. n. 780 di conversione in legge del decreto-legge 25 settembre 2001 recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare,

premesso che:

con il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, sono stati privatizzati gli Enti in esso indicati, a decorrere dal 10 gennaio 1995;

coloro i quali conducono in locazione, ininterrottamente, da data anteriore al 10 gennaio 1995, un immobile di uno dei richiamati Enti, per effetto della sopravvenuta privatizzazione si sono visti escludere dall'ambito di operatività del decreto legislativo n. 104/1996, relativo alla dismissione del patrimonio immobiliare degli Enti previdenziali pubblici;

constatato che:

si è così venuta a creare una evidente disparità di trattamento rispetto alla originaria condizione comune a tutti gli «inquilini di enti previdenziali pubblici»;

tale disparità, dipendente unicamente dal casuale dato dell'essere conduttori di un immobile di uno o di un altro Ente, presenta connotati di iniquità ed ha frustrato la ragionevole, comprensibile aspettativa, di molti inquilini, di accedere alla proprietà immobiliare, così come garantisce l'articolo 42 della Costituzione;

rilevato che:

appare conforme ad equità e giustizia introdurre, nell'attuale ordinamento, una modifica normativa che estenda limitatamente alle unità immobiliari condotte in locazione da epoca anteriore al 10 gennaio 1995 e senza soluzione di continuità dalla medesima persona – o nucleo familiare – l'ambito di operatività del decreto legislativo 16 febbraio

1996, n. 104, anche per gli immobili degli enti privatizzati con decreto legislativo 509/94;

impegna il Governo:

ad integrare le previsioni del comma 3, dell'articolo 3 del decreto in esame per la conversione in legge, disponendo che devono ritenersi compresi nel diritto di opzione per l'acquisto anche i conduttori di unità immobiliari residenziali, di Enti previdenziali privatizzati, limitatamente a quelle condotte in locazione, dalla medesima persona o nucleo familiare, da epoca anteriore al 10 gennaio 1995 e senza soluzione di continuità.

G.3.6

FLORINO

Ritirato

Il Senato,

nel corso della discussione del disegno di legge A.S. n. 780 di conversione in legge del decreto-legge 25 settembre 2001 recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare,

premessi che:

il decreto legislativo n. 104 del 1996 ha stabilito che gli enti previdenziali dismettessero il loro patrimonio abitativo, non di pregio, entro tre anni dall'entrata in vigore della stessa legge, secondo le modalità previste in detto testo normativo;

l'ENPAF (Ente di previdenza e assistenza dei farmacisti) comunicava, nel marzo del 1999, all'Associazione degli inquilini, che le procedure per la dismissione erano in corso e che, comunque, si sarebbe attenuto alle disposizioni stabilite dalla legge finanziaria per il 2000;

considerato che: nel novembre del 2000 l'ENPAF si è privatizzato con la trasformazione in fondazione ed ha dichiarato di non dover più sottostare alle disposizioni della legge n. 104 del 1996;

con decreto interministeriale (lavoro-tesoro) del 27 settembre 2000 furono individuati – non si sa con quali criteri – alcuni immobili da dismettere (dal patrimonio dell'ENPAF) con le procedure di cui alla già richiamata legge n. 104 del 1996;

tale decreto è stato impugnato dall'ENPAF con ricorso al TAR del Lazio che il 16 ottobre 2001 si è pronunciato respingendolo ed affermando che la intervenuta privatizzazione non esimeva lo stesso ENPAF dal comportarsi come ente pubblico fino a quella data;

constatato che:

la decisione del TAR Lazio richiama principi di equità sociale qual è quella dell'immobile ad uso abitativo e pone ulteriori problemi la cui soluzione non può che essere di natura legislativa, chiara e puntuale nei termini; ciò è in parte avvenuto alla Camera dei deputati con la modifica del comma 20 dell'articolo 3 del provvedimento in esame;

la decisione del TAR Lazio ha valore unicamente tra le parti in causa (Ente ministeri-inquilini degli immobili individuati con il decreto 2000); ne consegue, pertanto, che tutti gli altri inquilini, locatari di immobili dell'ENPAF, risultano esclusi, non per loro colpa, dai benefici della legge n. 104 del 1996;

preso atto che:

si è concretata un'assoluta disparità di trattamento tra inquilini di immobili di proprietà dello stesso Ente;

la mancanza di ogni criterio di trasparenza da parte dei Ministeri che hanno proceduto all'individuazione degli immobili da alienare ed il rischio di un paventabile notevole contenzioso (amministrativo, civile e penale) suggerisce l'apprestamento di un sollecito rimedio legislativo,

impegna il Governo:

ad integrare le previsioni del comma 3 dell'articolo 3 del decreto in esame per la conversione in legge, disponendo che devono ritenersi compresi nel diritto di opzione per l'acquisto anche i conduttori di unità immobiliari residenziali di proprietà di Enti previdenziali privatizzati successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104

G3.1 (testo 2)

TURCI, DE PETRIS, BONAVIDA, BRUNALE, BONFIETTI, MARINO, MUZIO, RIPAMONTI, BRUTTI Massimo

V. testo 3

Il Senato,

In sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351;

considerato che l'articolo 3, comma 17 del decreto-legge dispone il divieto a carico delle pubbliche amministrazioni di acquisire i beni immobili di cui al decreto;

considerato che nel corso della discussione generale presso l'Aula della Camera è stata messa in luce la volontà del Governo di non «bloc-care nulla di quanto è in atto»;

considerato inoltre che presso la competente Commissione della Camera è stato precisato che «un compromesso già stipulato al 31 ottobre

impedirebbe all'immobile di rientrare nelle modalità di alienazione di cui al presente decreto»;

considerato invece che sono insorti dubbi sulla portata del divieto e che in virtù di detti dubbi non si è potuti addivenire alla stipula di una importante compravendita di compendi di proprietà dell'INPDAP ubicati nel Comune di Roma, da destinare alla soluzione di una urgente e grave emergenza abitativa, nonostante la previa stipula di un protocollo d'intesa tra Ministero competente, regione e comune, nonché del conseguente verbale di intesa tra Comune ed Ente previdenziale;

impegna il Governo:

ad interpretare la norma recante il divieto di acquisto previsto dall'articolo 3, comma 17, terzo periodo del decreto-legge in esame nel senso che la norma stessa non si applica agli enti pubblici territoriali che, prima della data di entrata in vigore del presente decreto-legge, abbiano stipulato con gli enti previdenziali un verbale d'intesa nel quale le parti abbiano indicato gli immobili ed il prezzo di vendita e che l'ente pubblico territoriale destinerà tali immobili esclusivamente ai nuclei familiari sottoposti a sfratto ed inseriti nella relativa graduatoria.

G3.1 (testo 3)

TURCI, DE PETRIS, BONAVITA, BRUNALE, BONFIETTI, MARINO, MUZIO, RIPAMONTI, BRUTTI Massimo, BATTISTI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

In sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351;

considerato che l'articolo 3, comma 17 del decreto-legge dispone il divieto a carico delle pubbliche amministrazioni di acquisire i beni immobili di cui al decreto;

considerato che nel corso della discussione generale presso l'Aula della Camera è stata messa in luce la volontà del Governo di non «bloccare nulla di quanto è in atto»;

considerato inoltre che presso la competente Commissione della Camera è stato precisato che «un compromesso già stipulato al 31 ottobre impedirebbe all'immobile di rientrare nelle modalità di alienazione di cui al presente decreto»;

considerato invece che sono insorti dubbi sulla portata del divieto e che in virtù di detti dubbi non si è potuti addivenire alla stipula di una importante compravendita di compendi di proprietà dell'INPDAP ubicati nel Comune di Roma, da destinare alla soluzione di una urgente e grave emergenza abitativa, nonostante la previa stipula di un protocollo d'intesa

tra Ministero competente, regione e comune, nonché del conseguente verbale di intesa tra Comune ed Ente previdenziale;

impegna il Governo:

ad interpretare la norma recante il divieto di acquisto previsto dall'articolo 3, comma 17, terzo periodo del decreto-legge in esame nel senso che la norma stessa non si applica agli enti pubblici territoriali che, prima della data di entrata in vigore del presente decreto-legge, abbiano stipulato con gli enti previdenziali un verbale d'intesa nel quale le parti abbiano indicato gli immobili ed il prezzo di vendita;

impegna altresì il Governo:

a far sì che l'ente pubblico territoriale destini tali immobili esclusivamente ai nuclei familiari di cui al bando generale 2000 del comune di Roma relativo all'assegnazione e alla locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge regionale n. 12 del 6 agosto 1999.

(*) Accolto dal Governo

G3.2 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Non posto in votazione (*)

«Il Senato,

visto il comma 20 dell'articolo 3 del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare»,

considerato:

che tutti gli Enti previdenziali, antecedentemente alla data di emanazione dello stesso decreto-legge, avevano calendarizzato gli appuntamenti per procedere – con atti notarili – alle vendite di alcuni stabili di loro proprietà e che gli inquilini interessati hanno già predisposto quanto necessario per procedere alla sottoscrizione del Rogito, compresi gli atti relativi alla concessione di mutui bancari;

che adottare per le fattispecie descritte le procedure previste dal citato decreto in merito alla cartolarizzazione, può significare un notevole slittamento dei tempi della fissazione delle date dei «Rogiti»;

che ciò arrecherebbe un grave danno ai singoli inquilini per le possibili diverse condizioni per la concessione dei mutui,

impegna il Governo:

a fornire urgenti istruzioni agli Enti interessati per continuare **direttamente**, anche successivamente al 31 ottobre 2001, la vendita del rispettivo patrimonio immobiliare laddove, ferme le premesse si dovessero verificare ragioni di pregiudizio per i conduttori acquirenti».

(*) Accolto dal Governo con la soppressione della parola evidenziata

G3.3

DE PETRIS

Respinto

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge n. 351 del 2001 prevede l'alienazione degli immobili degli enti previdenziali pubblici;

il citato decreto prevede, altresì, che per ottenere l'ulteriore sconto fino al 15 per cento è necessario procedere all'acquisto tramite mandato collettivo;

il mandato collettivo si costituisce qualora siano venduti l'80 per cento delle unità immobiliari con esclusione delle unità immobiliari libere;

il processo di alienazione prevede che le unità libere siano vendute all'asta ed analoga modalità si applica anche agli appartamenti occupati da conduttori che non possono acquistare e quindi inoptati;

l'ulteriore sconto fino al 15 per cento spesso è fondamentale per molte famiglie per ottenere il mutuo e poter acquistare;

per potere accelerare al massimo il processo di alienazione e portarlo a completamento è necessario che l'*iter* agevoli al massimo la possibilità di acquisto per tutti i conduttori interessati,

impegna il Governo:

a equiparare gli alloggi inoptati a quelli liberi e che la percentuale dell'80 per cento si riferisca agli inquilini che hanno optato;

a escludere dal computo dell'80 per cento gli alloggi per i quali verrà venduta la nuda proprietà nel caso di conduttori ultrasessantacinquenni che non esercitino l'opzione.

G3.4

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA

Id. al G3.3

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge n. 351 del 2001 prevede l'alienazione degli immobili degli enti previdenziali pubblici;

il citato decreto prevede, altresì, che per ottenere l'ulteriore sconto fino al 15 per cento è necessario procedere all'acquisto tramite mandato collettivo;

il mandato collettivo si costituisce qualora siano venduti l'80 per cento delle unità immobiliari con esclusione delle unità immobiliari libere;

il processo di alienazione prevede che le unità libere siano vendute all'asta ed analogo modalità si applica anche agli appartamenti occupati da conduttori che non possono acquistare e quindi inoptati;

l'ulteriore sconto fino al 15 per cento spesso è fondamentale per molte famiglie per ottenere il mutuo e poter acquistare;

per potere accelerare al massimo il processo di alienazione e portarlo a completamento è necessario che l'*iter* agevoli al massimo la possibilità di acquisto per tutti i conduttori interessati,

impegna il Governo:

a equiparare gli alloggi inoptati a quelli liberi e che la percentuale dell'80 per cento si riferisca agli inquilini che hanno optato;

a escludere dal computo dell'80 per cento gli alloggi per i quali verrà venduta la nuda proprietà nel caso di conduttori ultrasessantacinquenni che non esercitino l'opzione.

G3.100

EUFEMI, BOREA, IERVOLINO

Ritirato

Il Senato,

in sede di approvazione del disegno di legge n. 780, di conversione in legge del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazioni e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare,

premesso che:

l'articolo 3, comma 20, definisce le modalità per la cessione degli alloggi ai conduttori nel regime transitorio,

impegna il Governo:

in sede di attuazione della legge affinché anche le unità immobiliari per le quali i conduttori, in assenza dell'offerta di opzione da parte degli enti previdenziali abbiano comunque manifestato volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001 a mezzo raccomandata A.R. siano vendute ai rispettivi conduttori alle condizioni determinate in base alla normativa di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 488, articolo 2, comma 2, normativa estensibile anche a tutti gli immobili residenziali appartenenti al centro

storico come individuato *ex lege* n. 392 del 1978 sia a quelli rinvenuti dal decreto interministeriale 29 settembre 2000 -Tabella B;

l'Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti pubblici previdenziali di concerto con l'Agenzia del Territorio provvederà per le unità immobiliari risultate di pregio, conformemente a quanto disposto dal comma 13 dell'articolo 3 del decreto di cui trattasi.

G3.150 (testo 2)

TOFANI, PALOMBO, KAPPLER, SEMERARO, PELLICINI, SPECCHIA, DE CORATO, BATTAGLIA

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 780, recante: «Conversione in legge del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazioni e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare»,

premessò:

che l'articolo 1 del decreto-legge citato prevede che appositi decreti individuino il patrimonio immobiliare di proprietà dello Stato;

che l'articolo 3 del medesimo decreto-legge definisce le modalità per la cessione degli immobili,

impegna il Governo:

in sede di attuazione della legge e di emanazione dei relativi decreti, a considerare oggetto di alienazione, oltre al patrimonio abitativo degli enti, anche gli alloggi della Difesa di cui alla legge n. 497 del 1978, purché ubicati fuori dalle infrastrutture militari. Gli utenti che occupano stabilmente gli immobili, ancorché personale in quiescenza o vedove legalmente separate, dovranno soddisfare anche i requisiti previsti dall'articolo 3, comma 6, del decreto-legge;

le risorse derivanti dall'alienazione saranno utilizzate per prevalenti finalità di difesa.

(*) Accolto dal Governo

G3.151 (testo 2)

BUCCIERO, CUTRUFO, EUFEMI, GABURRO, BOREA, DONATI, DEGENNARO, COSTA
Non posto in votazione (*)

Il Senato,

rilevato che tra i beni iscritti nello stato patrimoniale della Rete ferroviaria italiana s.p.a. sono compresi gli impianti sportivi, le sedi sociali, gli spazi associativi e ricreativi in possesso del Dopolavoro ferroviario e che detti beni sono stati realizzati con risorse del Dopolavoro ferroviario e dei soci lungo i 75 anni di vita del Dopolavoro ferroviario;

considerata l'opportunità di salvaguardare i legittimi interessi patrimoniali e giuridici del Dopolavoro ferroviario e dei soci maturati in relazione agli investimenti realizzati,

impegna il Governo:

in sede di applicazione della legge di emanazione dei relativi decreti e disposizioni ad adoperarsi per la salvaguardia della peculiarità del Dopolavoro ferroviario e delle finalità sociali dei beni in concessione nonché ad adoperarsi al fine di favorire la permanenza del Dopolavoro in detti immobili garantendo altresì che gli organismi che dovessero subentrare nella loro proprietà ne garantiscano la possibilità di acquisto in capo al Dopolavoro tenendo conto altresì degli interventi apportati dal Dopolavoro con risorse proprie.

(*) Accolto dal Governo

G3.152

MONTINO, DE PETRIS, BRUTTI PAOLO

Ritirato

Il Senato,

considerato che nello stato patrimoniale di FS-spa sono iscritti tra l'altro i beni gestiti e realizzati dall'Associazione nazionale Dopolavoro ferroviario;

tenuto conto che sin dal 1925 il Dopolavoro ferroviario ha investito direttamente oltre 58 miliardi di lire per realizzare in tutte le principali città d'Italia impianti sportivi, sedi sociali, strutture turistico-alberghiere, aree verdi e spazi per le attività sociali e ricreative dei ferrovieri, dei pensionati e dei loro familiari;

tenuto conto altresì che il numero degli associati al Dopolavoro ferroviario ammonta ad oltre 254.000 soci e che gli stessi hanno, con i propri fondi, realizzato su aree ferroviarie gli impianti e le strutture succitate;

ritenuto che impropriamente la FS-spa ha iscritto nel proprio stato patrimoniale beni realizzati dai lavoratori delle FS,

impegna il Governo:

ad escludere dalla privatizzazione di cui al decreto-legge n. 351 del 2001 tutti i beni realizzati e gestiti dall'Associazione nazionale Dopolavoro ferroviario.

G3.153

BOREA, EUFEMI, IZZO, COZZOLINO, DEMASI, KAPPLER, MORRA, MUGNAI, MENARDI, GRILLOTTI, PELLICINI, FASOLINO, NOCCO, DELOGU, TOFANI, TREMATERRA, PELLEGRINO, SUDANO, TAROLLI, D'ONOFRIO, BALBONI, BONGIORNO, DEGENNARO, COSTA

Ritirato

Il Senato,

considerato che tra i beni iscritti nello stato patrimoniale della Rete ferroviaria italiana s.p.a. sono compresi gli impianti sportivi, le sedi sociali, gli spazi associativi e ricreativi in possesso del Dopolavoro ferroviario e che sono stati realizzati con risorse del Dopolavoro ferroviario e dei soci lungo i 75 anni di vita del Dopolavoro ferroviario;

al fine di salvaguardare i legittimi interessi patrimoniali e giuridici del Dopolavoro ferroviario e dei soci maturati in relazione agli investimenti realizzati,

impegna il Governo:

in sede di applicazione della legge e di emanazione dei relativi decreti e disposizioni ad evitare che in essi siano ricompresi quei beni alla cui realizzazione hanno contribuito con proprie risorse i Dopolavori ferroviari ed i soci.

G3.154

GENTILE

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 1 del decreto prevede che appositi decreti individuano il patrimonio;

l'articolo 3 definisce le modalità per la cessione di alloggi,

impegna il Governo:

in sede di attuazione della legge e in sede di emanazione dei citati decreti, a tenere presente che comunque sono preferibilmente alienati a tutti gli utenti, intendendosi per utente l'occupante e limitatamente all'im-

mobile occupato, che ne facciano richiesta, gli alloggi degli Istituti di previdenza.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 3

3.0.100 (testo 2)

MALENTACCHI, MALABARBA, SODANO Tommaso

Respinto

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Le unità immobiliari degli enti previdenziali pubblici che risultino liberi fino alla data del 31 dicembre 2001, nella misura del 60 per cento sono messi a disposizione dei comuni che li assegnano a famiglie per le quali sia avvenuta o debba avvenire azione di rilascio in applicazione di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 8 febbraio 2001, n. 21».

Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 1.150 (testo 2)).

ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 4.

*(Conferimento di beni immobili a fondi comuni
di investimento immobiliare)*

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a promuovere la costituzione di uno o più fondi comuni di investimento immobiliare, conferendo beni immobili a uso diverso da quello residenziale dello Stato, dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e degli enti pubblici non territoriali, individuati con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*. I decreti disciplinano altresì le procedure per l'individuazione o l'eventuale costituzione della società di gestione, per il suo funzionamento e per il colloca-

mento delle quote del fondo e i criteri di attribuzione dei proventi derivanti dalla vendita delle quote.

2. Le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 3 si applicano, per quanto compatibili, ai trasferimenti dei beni immobili ai fondi comuni di investimento di cui al comma 1.

EMENDAMENTI

4.1

BONAVITA, TURCI, MARINO, BRUNALE, BONFIETTI, BRUTTI Massimo, MUZIO, RIPAMONTI, DE PETRIS

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «a uso diverso da quello residenziale».

4.2

BONAVITA, TURCI, BRUNALE, BONFIETTI, BRUTTI Massimo, MARINO, MUZIO, RIPAMONTI, DE PETRIS

Respinto

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «La percentuale di immobili ad uso residenziale conferiti non potrà comunque essere inferiore al 20 per cento».

4.3

TURRONI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «garantendo la intrasferibilità dei beni immobili di interesse storico, archeologico e artistico nonché dei beni paesaggistici e ambientali tutelati ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni».

Conseguentemente:

a decorrere dal 10 gennaio 2002, l'accisa sul tabacco è aumentata del 10 per cento;

a decorrere dal 10 gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento;

a decorrere dal 10 gennaio 2002, ridurre un ammontare pari agli oneri di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

a decorrere dal 10 gennaio 2003, al comma 2, dell'articolo 20 della legge n. 448 del 23 dicembre 1998, sostituire le parole «1,5 per cento» con le seguenti: «6,5 per cento»;

a decorrere dal 10 gennaio 2002, i soggetti che rimpatriano denaro, valori ed altre attività finanziarie ai sensi del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, comunque detenuti alla data del 31 dicembre 2001 fuori del territorio dello Stato, sono tenuti al versamento di una imposta sostitutiva pari al dieci per cento della rivalutazione dei beni rimpatriati, stabilita in via presuntiva con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4.4

BONAVITA, TURCI, BRUNALE, BONFIETTI, BRUTTI Massimo, MARINO, MUZIO, RIPAMONTI, DE PETRIS

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano, in quanto compatibili, al patrimonio immobiliare di enti locali e territoriali che sono autorizzati a costituire, o a promuovere la costituzione, anche attraverso soggetti terzi individuati mediante procedure di evidenza pubblica, società a responsabilità limitata aventi ad oggetto esclusivo la realizzazione di uno o più operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare degli enti».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE
ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 4

4.0.100

DE PETRIS, MARTONE, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, RIPAMONTI,
TURRONI, ZANCAN

Respinto

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni riguardanti immobili della difesa)

1. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli non si applicano ai beni immobili dell'amministrazione della difesa o ad essa in uso.

2. Il Ministro della difesa può realizzare, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, una o più operazioni di cartolizzazione dei proventi derivanti dalla dismissione di beni valutati non più necessari per le proprie esigenze. Sono utilizzate le norme di cui ai precedenti articoli, in quanto applicabili. Sono esclusi dalle operazioni di cartolarizzazione gli immobili già ricompresi nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 112, della legge 29 dicembre 1996, n. 662. I proventi derivanti dalla cartolarizzazione sono per intero immediatamente riassegnati al Ministero della difesa.

3. Nel procedere alle alienazioni, il Ministero della difesa e le amministrazioni territoriali interessate definiscono specifici accordi per la realizzazione di progetti di utilizzo dei beni in dismissione, da realizzarsi secondo la normativa vigente, prioritariamente mediante la costituzione di società con la partecipazione anche maggioritaria di soggetti privati, a cui venga affidata la successiva gestione degli stessi beni e delle opere annesse.

4. Il valore di 200.000 euro di cui al comma 9 dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è incrementato a 400.000 euro».

Conseguentemente:

a decorrere dal 10 gennaio 2002, l'accisa sul tabacco è aumentata del 10 per cento;

a decorrere dal 10 gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.

4.0.200

DE PETRIS, DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. In deroga alle disposizioni di cui al presente decreto, le Ferrovie dello Stato e le Poste italiane Spa, provvedono direttamente alla alienazione dei beni immobili da dismettere, in conformità ai rispettivi piani di risanamento».

Conseguentemente:

a decorrere dal 10 gennaio 2002, l'accisa sul tabacco è aumentata del 10 per cento;

a decorrere dal 10 gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento;

a decorrere dal 10 gennaio 2002, ridurre un ammontare pari agli oneri di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

a decorrere dal 10 gennaio 2003, al comma 2, dell'articolo 20 della legge n. 448 del 23 dicembre 1998, sostituire le parole «1,5 per cento» con le seguenti: «6,5 per cento»;

a decorrere dal 10 gennaio 2002, i soggetti che rimpatriano denaro, valori ed altre attività finanziarie ai sensi del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, comunque detenuti alla data del 31 dicembre 2001 fuori del territorio dello Stato, sono tenuti al versamento di una imposta sostitutiva pari al dieci per cento della rivalutazione dei beni rimpatriati, stabilita in via presuntiva con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 5 DEL DECRETO LEGGE NEL TESTO COMPREN-
DENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI
DEPUTATI

CAPO II.

DISCIPLINA DEI FONDI COMUNI D'INVESTIMENTO IMMOBILIARE

Articolo 5.

(Disposizioni in materia di fondi comuni d'investimento immobiliare)

1. All'articolo 1, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, alla lettera *j*), dopo le parole: «in monte;» sono aggiunte le seguenti: «il patrimonio del fondo, sia aperto che chiuso, può essere raccolto mediante una o più emissioni di quote;».

1-bis. All'articolo 37, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo la lettera *d*), è aggiunta la seguente:

«*d-bis*) alle condizioni e alle modalità con le quali devono essere effettuati gli acquisti o i conferimenti dei beni, sia in fase costitutiva che in fase successiva alla costituzione del fondo, nel caso di fondi che investano esclusivamente o prevalentemente in beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari;».

1-ter. All'articolo 37, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la lettera *b*) è sostituita dalle seguenti:

«*b*) le cautele da osservare, con particolare riferimento all'intervento di esperti indipendenti nella valutazione dei beni, nel caso di cessioni o conferimenti di beni al fondo chiuso effettuati dai soci della società di gestione o dalle società facenti parte del gruppo cui essa appartiene, comunque prevedendo un limite percentuale rispetto all'ammontare del patrimonio del fondo, e nel caso di cessioni dei beni del fondo ai soggetti suddetti;

b-bis) i casi in cui è possibile derogare alle norme prudenziali di contenimento e di frazionamento del rischio stabilite dalla Banca d'Italia, avendo riguardo anche alla qualità e all'esperienza professionale degli investitori; nel caso dei fondi previsti alla lettera *d-bis*) del comma 1 dovrà comunque prevedersi che gli stessi possano assumere prestiti sino a un valore di almeno il 60 per cento del valore degli immobili, dei diritti reali immobiliari e delle partecipazioni in società immobiliari e del 20 per cento per gli altri beni nonchè che possano svolgere operazioni di valorizzazione dei beni medesimi;».

2. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia e la CONSOB adottano, ciascuno per quanto di competenza, le modifiche ai regolamenti e ai provvedimenti necessari per dare attuazione a quanto disposto dai commi 1, 1-*bis* e 1-*ter*.

3. Fino all'emanazione dei regolamenti e provvedimenti previsti dal comma 2, alle società di gestione del risparmio continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in quanto compatibili con quanto disposto dai commi 1, 1-*bis* e 1-*ter*.

4. Le società di gestione del risparmio, relativamente ai fondi già istituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono optare per l'applicazione del regime, ivi incluso quello fiscale, previsto dal presente decreto, dandone comunicazione alle competenti autorità entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso.

EMENDAMENTO

5.100 (testo 2)

MALENTACCHI, MALABARBA, SODANO Tommaso

Respinto

Sopprimere l'articolo.

Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 1.150 (testo 2)).

ARTICOLO 6 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPREN- DENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 6.

(Regime tributario del fondo ai fini delle imposte sui redditi)

1. I fondi comuni d'investimento immobiliare istituiti ai sensi dell'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dell'articolo 14-*bis* della legge 25 gennaio 1994, n. 86, non sono soggetti alle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive. Le ritenute operate sui redditi di capitale sono a titolo d'imposta. Non si applicano le ritenute previste dall'articolo 26, commi 2, 3, 3-*bis* e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,

n. 600, nonchè le ritenute previste dall'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77.

2. Sull'ammontare del valore netto contabile del fondo, la società di gestione preleva annualmente un ammontare pari all'1 per cento a titolo di imposta sostitutiva. Il valore netto del fondo deve essere calcolato come media annua dei valori risultanti dai prospetti periodici redatti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), numero 3), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, tenendo anche conto dei mesi in cui il fondo non ha avuto alcun valore perchè avviato o cessato in corso d'anno. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione non concorre a formare il valore del patrimonio netto l'ammontare dell'imposta sostitutiva dovuta per il periodo d'imposta e accantonata nel passivo.

3. L'imposta sostitutiva di cui al comma 2 è corrisposta entro il 20 febbraio dell'anno successivo. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi dell'imposta sostitutiva si applicano le disposizioni stabilite in materia di imposte sui redditi.

3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo, nel caso dei fondi previsti alla lettera d-bis) del comma 1 dell'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, introdotta dal comma 1-bis dell'articolo 5 del presente decreto, si applicano a condizione che le quote del fondo siano negoziate in almeno un mercato regolamentato.

EMENDAMENTI

6.100 (testo 2)

MALENTACCHI, MALABARBA, SODANO Tommaso

Respinto

Sopprimere l'articolo.

Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 1.150 (testo 2)).

6.101 (testo 2)

MALENTACCHI, MALABARBA, SODANO Tommaso

Respinto

Sopprimere il comma 1.

Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 1.150 (testo 2)).

6.1

BONAVITA, TURCI, BRUNALE, BONFIETTI, BRUTTI Massimo, MARINO, MUZIO, RIPAMONTI, DE PETRIS

Respinto

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: testo unico aggiungere le seguenti: delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria.

6.200

BONAVITA, TURCI, BRUNALE, BONFIETTI, BRUTTI Massimo, MARINO, MUZIO, RIPAMONTI, DE PETRIS

Respinto

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente:

a decorrere dal 10 gennaio 2002, l'accisa sul tabacco è aumentata del 10 per cento;

a decorrere dal 10 gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento;

a decorrere dal 10 gennaio 2002, ridurre un ammontare pari agli oneri di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

a decorrere dal 10 gennaio 2003, al comma 2, dell'articolo 20 della legge n. 448 del 23 dicembre 1998, sostituire le parole «1,5 per cento» con le seguenti: «6,5 per cento»;

a decorrere dal 10 gennaio 2002, i soggetti che rimpatriano denaro, valori ed altre attività finanziarie ai sensi del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, comunque detenuti alla data del 31 dicembre 2001 fuori del territorio dello Stato, sono tenuti al versamento di una imposta sostitutiva pari al dieci per cento della rivalutazione dei beni rimpatriati, stabilita in via presuntiva con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 7 DEL DECRETO-LEGGE**Articolo 7.**

(Regime tributario dei partecipanti)

1. I proventi derivanti dalle partecipazioni ai fondi, nonchè le plusvalenze realizzate mediante la loro cessione o rimborso non sono soggetti ad

imposizione, salvo che le partecipazioni siano relative ad imprese commerciali. Sui proventi di ogni tipo percepiti o iscritti in bilancio è riconosciuto un credito d'imposta, che non concorre a formare il reddito, pari all'1 per cento del valore delle quote, proporzionalmente riferito al periodo di possesso rilevato in ciascun periodo d'imposta. In ogni caso il valore delle quote è rilevato, in ciascun periodo d'imposta, dall'ultimo prospetto predisposto dalla società di gestione.

EMENDAMENTI

7.100 (testo 2)

MALENTACCHI, MALABARBA, SODANO Tommaso

Respinto

Sopprimere l'articolo.

Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 1.150 (testo 2)).

7.101 (testo 2)

MALENTACCHI, MALABARBA, SODANO Tommaso

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «all'1 per cento», con le altre: «al 10 per cento».

Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 1.150 (testo 2)).

ARTICOLO 8 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 8.

(Regime tributario del fondo ai fini IVA)

1. La società di gestione è soggetto passivo ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle operazioni dei fondi immobiliari da essa istituiti. L'imposta sul valore aggiunto è determinata e liquidata separatamente dall'imposta dovuta per l'attività della società secondo le disposizioni previste dal decreto del Pre-

sidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ed è applicata distintamente per ciascun fondo. Al versamento dell'imposta si procede cumulativamente per le somme complessivamente dovute dalla società e dai fondi. Gli acquisti di immobili effettuati dalla società di gestione e imputati ai singoli fondi, nonché le manutenzioni degli stessi, danno diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 19 del citato decreto. Ai fini dell'articolo 38-bis del medesimo decreto, gli immobili costituenti patrimonio del fondo e le spese di manutenzione sono considerati beni ammortizzabili ed ai rimborsi d'imposta si provvede entro e non oltre sei mesi, senza presentazione delle garanzie previste dal medesimo articolo.

2. In alternativa alla richiesta di rimborso la società di gestione può computare gli importi, in tutto o in parte, in compensazione delle imposte e dei contributi ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, anche oltre il limite fissato dall'articolo 25, comma 2, del citato decreto. Può altresì cedere a terzi il credito indicato nella dichiarazione annuale. Si applicano le disposizioni degli articoli 43-bis e 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Gli atti pubblici o le scritture private autenticate, aventi ad oggetto la cessione del credito, sono soggetti ad imposta di registro nella misura fissa di lire 250.000.

3. Con decreto dell'amministrazione finanziaria sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni dei commi 1 e 2, anche con riguardo al versamento dell'imposta, all'effettuazione delle compensazioni e alle cessioni dei crediti.

EMENDAMENTI

8.100 (testo 2)

MALENTACCHI, MALABARBA, SODANO Tommaso

Respinto

Sopprimere l'articolo.

Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 1.150 (testo 2)).

8.1

BONAVITA, TURCI, BRUNALE, BONFIETTI, BRUTTI Massimo, MARINO, MUZIO, RIPAMONTI, DE PETRIS

Respinto

Al comma 3, dopo le parole: sono stabilite aggiungere le seguenti: «, entro novanta giorni dalla data entrata in vigore del presente decreto».

8.101 (testo 2)

MALENTACCHI, MALABARBA, SODANO Tommaso

Respinto

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

Compensazione Gruppo Misto-Rifondazione comunista (v. emend. 1.150 (testo 2)).

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 8

8.0.1

BONAVITA, TURCI, BRUNALE, BONFIETTI, BRUTTI Massimo, MARINO, MUZIO, RIPAMONTI, DE PETRIS

Respinto

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Imposte sugli atti di alienazione di immobili dello Stato)

1. Gli atti comportanti l'alienazione di immobili dello Stato, di enti previdenziali pubblici, di regioni, di enti locali o loro consorzi, nei quali i fondi intervengono come parte acquirente, sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali nella misura fissa di un milione di lire per ciascuna imposta».

Conseguentemente, all'articolo 9, sopprimere il secondo comma.

ARTICOLO 9 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPREN-
DENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI
DEPUTATI

Articolo 9.

(Disposizioni di coordinamento)

1. L'articolo 7 della tabella allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, deve intendersi applicabile anche ai fondi d'investimento immobiliare disciplinati dall'articolo 37 testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dall'articolo 14-*bis* della legge 25 gennaio 1994, n. 86.

2. Gli atti comportanti l'alienazione di immobili dello Stato, di enti previdenziali pubblici, di regioni, di enti locali o loro consorzi, nei quali i fondi intervengono come parte acquirente, sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali nella misura fissa di un milione di lire per ciascuna imposta.

3. Nell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239, la lettera *d*) è abrogata.

4. Nell'articolo 27, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: «nonchè sugli utili in qualunque forma corrisposti a fondi d'investimento immobiliare di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 86» sono soppresse.

5. Nell'articolo 14-*bis*, comma 10, della legge 25 gennaio 1994, n. 86, il terzo periodo è soppresso.

6. Nella legge 25 gennaio 1994, n. 86, l'articolo 15 è abrogato, salvo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 5 del presente decreto.

7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinate le regolazioni contabili degli effetti finanziari per lo Stato e le regioni, conseguenti all'attuazione del presente capo.

EMENDAMENTI

9.1

BONAVITA, TURCI, BRUNALE, BONFIETTI, BRUTTI Massimo, MARINO, MUZIO, RIPAMONTI, DE PETRIS

Respinto

Sopprimere il comma 1.

9.2

BONAVITA, TURCI, BRUNALE, BONFIETTI, BRUTTI Massimo, MARINO, MUZIO, RIPAMONTI, DE PETRIS

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «dell'articolo 37 testo unico», inserire le seguenti: «delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria».

9.300

BONAVITA, TURCI, BRUNALE, BONFIETTI, BRUTTI Massimo, MARINO, MUZIO, RIPAMONTI, DE PETRIS

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 1, primo comma, della legge 13 marzo 1958, n. 234, dopo la parola: «costituiti» sono aggiunte le seguenti: «anche successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente:

a decorrere dal 10 gennaio 2002, l'accisa sul tabacco è aumentata del 10 per cento;

a decorrere dal 10 gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento;

a decorrere dal 10 gennaio 2002, ridurre un ammontare pari agli oneri di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

a decorrere dal 10 gennaio 2003, al comma 2, dell'articolo 20 della legge n. 448 del 23 dicembre 1998, sostituire le parole «1,5 per cento» con le seguenti: «6,5 per cento»;

a decorrere dal 10 gennaio 2002, i soggetti che rimpatriano denaro, valori ed altre attività finanziarie ai sensi del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, comunque detenuti alla data del 31 dicembre 2001 fuori del territorio dello Stato, sono tenuti al versamento di

una imposta sostitutiva pari al dieci per cento della rivalutazione dei beni rimpatriati, stabilita in via presuntiva con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

9.500

BONAVITA, TURCI, BRUNALE, BONFIETTI, BRUTTI Massimo, MARINO, MUZIO, RIPAMONTI, DE PETRIS

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Alla legge 25 gennaio 1994, n. 86, articolo 14-bis, comma 1, le parole: «qualora l'apporto sia costituito per oltre il 51 per cento da beni e diritti apportati esclusivamente dallo Stato, da enti previdenziali pubblici, da regioni, da enti locali e loro consorzi, nonchè da società interamente possedute, anche indirettamente, dagli stessi soggetti» sono soppresse».

Conseguentemente:

a decorrere dal 10 gennaio 2002, l'accisa sul tabacco è aumentata del 10 per cento;

a decorrere dal 10 gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento;

a decorrere dal 10 gennaio 2002, ridurre un ammontare pari agli oneri di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

a decorrere dal 10 gennaio 2003, al comma 2, dell'articolo 20 della legge n. 448 del 23 dicembre 1998, sostituire le parole «1,5 per cento» con le seguenti: «6,5 per cento»;

a decorrere dal 10 gennaio 2002, i soggetti che rimpatriano denaro, valori ed altre attività finanziarie ai sensi del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, comunque detenuti alla data del 31 dicembre 2001 fuori del territorio dello Stato, sono tenuti al versamento di una imposta sostitutiva pari al dieci per cento della rivalutazione dei beni rimpatriati, stabilita in via presuntiva con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

9.501

MONTAGNINO, D'ANDREA

Respinto*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. Nell'articolo 54, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, le parole: «la cui destinazione d'uso resta vincolata per almeno venti anni» sono soppresse».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 1.6).

9.502

GUBERT

Ritirato*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, continua ad applicarsi quanto disposto dall'articolo 3, comma 114, della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

9.503

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ANDREOTTI, BETTA, KOFLER, PETERLINI, ROLLANDIN, RUVOLO, SALZANO

Ritirato e trasformato nell'odg G9.100*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, continua ad applicarsi quanto disposto dall'articolo 3, comma 114, della legge 23 dicembre 1996, n.662».

ORDINE DEL GIORNO

G9.100 (già em. 9.503) (testo 2)

MICHELINI, THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, BETTA, KOFLER, PETERLINI, ROLLANDIN, RUVOLO, SALZANO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

considerato che per le regioni a statuto speciale e per le province autonome i rispettivi statuti di autonomia prevedono che il demanio ed il

patrimonio dello Stato sia trasferito al demanio ed al patrimonio delle regioni e provincie stesse in correlazione alle materie trasferite;

considerato che le norme di attuazione dei predetti statuti prevedono che i beni patrimoniali dello Stato non più utilizzati per scopi istituzionali siano trasferiti al patrimonio delle regioni speciali e delle provincie autonome,

impegna il Governo:

ad applicare, **compatibilmente con la riforma del Titolo V della Costituzione**, l'articolo 3 comma 114, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, anche ai beni immobili individuati a termini del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, come convertito con la legge in esame, ubicati nei territori delle regioni a statuto speciale e delle provincie autonome di Trento e di Bolzano.

(*) Accolto dal Governo con l'integrazione evidenziata

ARTICOLI 10 E 11 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 10.

(Norma finale)

1. Per il periodo d'imposta 2001, l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 6 è dovuta proporzionalmente al valore del patrimonio netto del fondo riferito al periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il 31 dicembre 2001. Le disposizioni dell'articolo 6, comma 1, si applicano ai redditi di capitale divenuti esigibili dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 11.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2001 (361-B)

ARTICOLO 1 E MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI AL TESTO DELLE SINGOLE TABELLE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA (*)

Art. 1.

Approvato

(Disposizioni generali)

1. Nello stato di previsione dell'entrata, negli stati di previsione dei Ministeri e nei bilanci delle Amministrazioni autonome, approvati con legge 23 dicembre 2000, n. 389, sono introdotte, per l'anno finanziario 2001, le variazioni di cui alle annesse tabelle. Alla gestione delle somme iscritte negli stati di previsione medesimi si provvede secondo l'organizzazione del Governo di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.

(*) Le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati alle Tabelle, richiamate dall'articolo 1, approvate dal Senato della Repubblica, sono di seguito riportate in neretto.

(omissis)

TABELLA N. 2

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

UNITÀ PREVISIONALI DI BASE		VARIAZIONI	
Numero	Denominazione	Alla previsione di competenza	Alla autorizzazione di cassa
2.1.4.4	Fondi da ripartire per oneri di personale	39.479.119	39.479.119
3.1.2.51	Contratti di programma (1)	420.000.000	420.000.000
3.1.3.1	Organi costituzionali	80.000.000	80.000.000
7.1.2.14	8 per mille IRPEF Stato	- 4.021.292	- 4.021.292
7.1.2.16	Fondo attuazione ordinamento regioni a statuto speciale	- 2.081.000.000	868.000.000
7.1.3.1	Fondi di riserva	695.000.000	7.882.000.000

(1) Di nuova istituzione.

TABELLA N. 6

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA

UNITÀ PREVISIONALI DI BASE		VARIAZIONI	
Numero	Denominazione	Alla previsione di competenza	Alla autorizzazione di cassa
13.1.1.3	Strutture scolastiche	80.999.800	110.970.013
13.1.2.1	Scuole non statali		- 88.882.006

...
(omissis)

EMENDAMENTO

1.200

SCALERA, CASTELLANI, GIARETTA

Respinto

All'articolo 1, Tabella 6 (Ministero dell'istruzione) UPB 13.1.2.1 (scuole non statali) autorizzazione di cassa, sopprimere la variazione in diminuzione di lire 88.882.006.

Conseguentemente, alla Tabella 2 (Ministero dell'economia e delle finanze) UPB 7.1.3.1 (fondo di riserva) autorizzazione di cassa, ridurre di lire 88.882.006.

ARTICOLI 2, 3 E 4

EL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 2.

Approvato

(Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 389, si applicano alla gestione delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella n. 2).

2. All'articolo 2, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 389, le parole: «Fondo occorrente per il funzionamento dei programmi di infrastrutture da eseguire nel quadro degli accordi di comune difesa iscritto,» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo occorrente per il funzionamento dei programmi di infrastrutture da eseguire nel quadro degli accordi di comune difesa e Fondo da ripartire per la realizzazione dei progetti di gemellaggio relativi al programma PHARE dell'Unione europea iscritti,».

3. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2000, n. 389, è sostituito dal seguente:

«4. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, è stabilito in lire 93.000 miliardi».

4. Il comma 8 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2000, n. 389, è sostituito dal seguente:

«8. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, inseriti nelle

unità previsionali di base «Fondi di riserva» (oneri comuni) e «Fondo per la riassegnazione dei residui passivi perenti di spesa in conto capitale» (investimenti), di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, rispettivamente, in lire 4.469 miliardi, lire 1.000 miliardi, lire 2.195 miliardi e lire 22.687 miliardi».

Art. 3.

Identico all'articolo 3 approvato dal Senato

(Riordino Ministeri)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 6 e 19; 8 e 9; 13 e 15; 14; 16; 17; 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 389, si applicano alla gestione delle somme iscritte negli stati di previsione, rispettivamente, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (Tabella n. 6); del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Tabella n. 9); del Ministero delle attività produttive (Tabella n. 13); del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Tabella n. 14); del Ministero della salute (Tabella n. 15); del Ministero per i beni e le attività culturali (Tabella n. 3); del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (Tabella n. 8).

Art. 4.

Identico all'articolo 4 approvato dal Senato

(Disposizioni diverse)

1. All'articolo 22 della legge 23 dicembre 2000, n. 389, è aggiunto il seguente comma:

«20-bis. Al fine di apportare le occorrenti variazioni di bilancio il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministri interessati, provvede alla verifica delle risorse di cui all'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per accertarne la congruenza con il trattamento economico accessorio erogato alla dirigenza in base ai contratti individuali».

ARTICOLO 5 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 5.

Identico all'articolo 5 approvato dal Senato

(Allegati)

1. Le modifiche alle unità previsionali di base e alle funzioni obiettivo individuate per il 2001 negli allegati 1 e 2 alla legge 23 dicembre 2000, n. 389, sono riportate negli allegati 1 e 2 alla presente legge.

ARTICOLO 6 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 6.

Identico all'articolo 6 approvato dal Senato

*(Modifiche alla tabella A allegata alla
legge 23 dicembre 2000, n. 389)*

1. Nella tabella A allegata alla legge 23 dicembre 2000, n. 389, sono introdotte le modifiche riportate nell'allegato 3 alla presente legge.

N.B. - LE TABELLE RECANTI LE VARIAZIONI ALLO STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA E AGLI STATI DI PREVISIONE DELLA SPESA SONO STATE APPROVATE DAL SENATO NEL TESTO PROPOSTO DAL GOVERNO, CON LE SEGUENTI MODIFICAZIONI

(1) Le parti modificate e le voci introdotte sono stampate **in neretto**. Le voci soppresse sono stampate in **neretto corsivo**, omettendo la relativa cifra.

Per il testo proposto dal Governo si veda lo stampato atto Senato n. 361.

TABELLA N. 1

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

UNITÀ PREVISIONALI DI BASE		VARIAZIONI	
Numero	Denominazione	Alla previsione di competenza	Alla autorizzazione di cassa
1.1.2.1	Irpeg: entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione	867.000.000	867.000.000
1.1.4.1	Imposte sostitutive: entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione ..	- 7.559.000.000	- 7.559.000.000

TABELLA N. 2

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

UNITÀ PREVISIONALI DI BASE		VARIAZIONI	
Numero	Denominazione	Alla previsione di competenza	Alla autorizzazione di cassa
2.1.4.4	Fondi da ripartire per oneri di personale	39.479.119	39.479.119
3.1.2.51	Contratti di programma (1).....	420.000.000	420.000.000
3.1.3.1	Organi costituzionali	80.000.000	80.000.000
7.1.2.16	Fondo attuazione ordinamento regioni a statuto speciale	- 2.081.000.000	868.000.000

(1) Di nuova istituzione.

TABELLA N. 6STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA

UNITÀ PREVISIONALI DI BASE		VARIAZIONI	
Numero	Denominazione	Alla previsione di competenza	Alla autorizzazione di cassa
13.1.1.3	Strutture scolastiche	80.999.800	110.970.013

TABELLA N. 7

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL'INTERNO

UNITÀ PREVISIONALI DI BASE		VARIAZIONI	
Numero	Denominazione	Alla previsione di competenza	Alla autorizzazione di cassa
3.1.2.2	Finanziamento enti locali	888.488.520	4.866.322.182

TABELLA N. 10

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

UNITÀ PREVISIONALI DI BASE		VARIAZIONI	
Numero	Denominazione	Alla previsione di competenza	Alla autorizzazione di cassa
1.1.1.0	Gabinetto: funzionamento	907.979	924.162

TABELLA N. 11

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLA DIFESA

UNITÀ PREVISIONALI DI BASE		VARIAZIONI	
Numero	Denominazione	Alla previsione di competenza	Alla autorizzazione di cassa
1.1.1.0	Gabinetto: funzionamento	3.399.146	3.499.146
8.1.1.1	Leva: spese generali di funzionamento	3.567.741	3.637.441
8.1.1.2	Leva, formazione e addestramento . .	- 3.030.500	- 3.030.500
10.1.1.1	Armamenti navali: spese generali di funzionamento	- 986.952	- 986.952
10.1.1.2	<i>Istituto Idrografico della Marina . . .</i>		
10.1.1.3	Mezzi operativi e strumentali	- 1.473.000	- 1.473.000
10.1.1.4	Ammodernamento e rinnovamento . .	- 74.450.000	- 54.450.000
10.2.1.2	Attrezzature e impianti	- 125.000.000	- 180.000.000
11.1.1.1	Armamenti aeronautici: spese generali di funzionamento	- 380.495	- 380.495
11.1.1.2	Mezzi operativi e strumentali	69.001.924	113.540.017
11.1.1.3	Ammodernamento e rinnovamento . .	- 179.950.000	- 125.400.000
11.1.2.2	<i>Rifornimento idrico isole minori . . .</i>		
11.2.1.2	Attrezzature e impianti	- 115.215.000	14.785.000
12.1.1.1	Telecomunicazioni: spese generali di funzionamento	- 228.883	- 228.883
12.1.1.2	Mezzi operativi e strumentali	9.842.330	9.842.330
12.1.1.3	Ammodernamento e rinnovamento . .	- 86.557.700	- 251.557.700
12.1.2.1	Assistenza al volo civile	7.047.500	7.047.500
15.1.1.2	Mezzi operativi e strumentali	- 35.159.214	- 35.159.214
15.1.2.1	<i>Rifornimento idrico isole minori . . .</i>		
15.1.2.4	Accordi ed organismi internazionali	- 3.500.000	- 3.500.000
15.2.1.1	Edilizia di servizio	16.500	16.500

Segue: TABELLA N. 11

UNITÀ PREVISIONALI DI BASE		VARIAZIONI	
Numero	Denominazione	Alla previsione di competenza	Alla autorizzazione di cassa
15.2.1.4	Ammodernamento e rinnovamento ..	- 5.079.782	- 105.079.782
16.1.1.1	Sanità militare: spese generali di funzionamento	3.547.311	3.547.311
22.1.1.0	Bilancio e affari finanziari: funzionamento	- 50.003	- 50.003
22.1.2.1	Accordi e organismi internazionali ..	924.000	924.000
23.1.1.1	Arma dei Carabinieri: spese generali di funzionamento	521.963.795	521.963.795
23.1.1.3	Mezzi operativi e strumentali	293.450	293.450
23.1.1.4	Leva, formazione e addestramento.	2.504.000	2.504.000
23.1.1.5	Ammodernamento e rinnovamento.	- 3.292.000	- 3.292.000
24.1.1.1	Personale militare: spese generali di funzionamento	1.317.839.398	1.317.839.398
24.1.1.2	Assistenza e benessere del personale.	- 300.349	- 300.349
24.1.1.3	Leva, formazione e addestramento ..	44.371.760	44.371.760
24.1.2.1	Accordi ed organismi internazionali.		
24.1.3.2	Pensioni provvisorie	- 236.347.000	- 236.347.000
25.1.1.1	Personale civile: spese generali di funzionamento	48.868.381	48.978.381
25.1.1.2	Formazione e addestramento	98.000	98.000
25.1.1.4	Assistenza e benessere del personale.	39.105	39.105
26.1.1.1	Armamenti terrestri: spese generali di funzionamento	401.802	456.802
26.1.1.2	Mezzi operativi e strumentali	- 20.810.089	- 20.810.089
26.1.1.3	Ammodernamento e rinnovamento ..	- 77.076.055	- 77.076.055
26.2.1.2	Attrezzature e impianti	- 30.546.000	- 385.096.000
27.1.1.1	Commissariato: spese generali di funzionamento	7.752.208	7.916.953

Segue: TABELLA N. 11

UNITÀ PREVISIONALI DI BASE		VARIAZIONI	
Numero	Denominazione	Alla previsione di competenza	Alla autorizzazione di cassa
27.1.1.5	Leva, formazione e addestramento ..	- 723.200	- 723.200
27.1.1.7	Mezzi operativi e strumentali	- 88.704.906	- 88.205.888
27.1.2.3	Accordi ed organismi internazionali .	- 424.000	- 424.000
27.1.2.6	Interventi diversi		
28.1.1.1	Esercito italiano: spese generali di funzionamento	- 24.568.699	- 24.465.199
28.1.1.2	Mezzi operativi e strumentali	- 12.901.734	- 12.900.734
29.1.1.1	Marina militare: spese generali di funzionamento	29.978.691	29.884.510
29.1.1.2	Mezzi operativi e strumentali	15.089.000	15.089.000
29.1.1.3	Ammodernamento e rinnovamento.	11.800.000	11.800.000
29.1.2.1	Rifornimento idrico isole minori ...		
30.1.1.1	Aeronautica militare: spese generali di funzionamento	- 47.168.828	- 47.168.828
30.1.1.2	Mezzi operativi e strumentali	- 121.767.085	- 121.767.085
30.1.2.1	Assistenza al volo civile	- 14.704.000	- 14.704.000
31.1.1.3	Mezzi operativi e strumentali	- 1.422.547	- 1.422.547

TABELLA N. 13

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

UNITÀ PREVISIONALI DI BASE		VARIAZIONI	
Numero	Denominazione	Alla previsione di competenza	Alla autorizzazione di cassa
1.1.1.0	Gabinetto: funzionamento	1.287.530	2.305.338
2.1.1.0	Affari generali e personale: funzionamento	249.938	1.286.293
3.1.1.0	Energia e risorse minerarie: funzionamento	236.148	2.664.658
4.1.1.0	Commercio, assicurazioni e servizi: funzionamento	- 907	650.200
5.1.1.0	Sviluppo produttivo e competitività: funzionamento	- 1.584.331	1.966.618
6.1.1.0	Coordinamento degli incentivi alle imprese: funzionamento	874.975	6.570.869
6.2.1.16	Fondo incentivi alle imprese	- 87.021.800	- 87.021.800
7.1.1.0	Armonizzazione e tutela del mercato: funzionamento	1.092.068	4.664.972
8.1.1.0	Turismo: funzionamento	154.653	1.242.570

TABELLA N. 14STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

UNITÀ PREVISIONALI DI BASE		VARIAZIONI	
Numero	Denominazione	Alla previsione di competenza	Alla autorizzazione di cassa
4.1.2.11	Altri interventi in materia previdenziale	54.327.685	- 829.256.215
4.1.2.12	Sgravi e agevolazioni contributive ..	469.568.119	259.082.699
7.2.1.3	Occupazione		
21.1.2.2	Protezione e assistenza sociale		- 513.723.224
21.1.2.9	Fondo per l'infanzia e l'adolescenza		42.934.251

TABELLA N. 15

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLA SALUTE

UNITÀ PREVISIONALI DI BASE		VARIAZIONI	
Numero	Denominazione	Alla previsione di competenza	Alla autorizzazione di cassa
1.1.1.0	Gabinetto: funzionamento	1.441.284	1.432.555
5.1.1.0	Programmazione sanitaria: funzionamento	868.544	34.962.749
7.1.4.1	Fondi da ripartire per oneri di personale	2.070.658	448.605
11.1.1.0	Studi e documentazione: funzionamento	574.482	5.385.460

L'ALLEGATO 1, RICHIAMATO DALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE, È STATO APPROVATO NEL TESTO PROPOSTO DAL GOVERNO CON LA MODIFICAZIONE DI SEGUITO RIPORTATA (1)

L'ALLEGATO 2, RICHIAMATO DALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE, E L'ALLEGATO 3, RICHIAMATO DALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE, SONO STATI APPROVATI NEL TESTO PROPOSTO DAL GOVERNO

(1) Le parti modificate sono stampate in **neretto**.

ELENCO DELLE UNITÀ PREVISIONALI VARIATE

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

3 TESORO

Spese correnti

INTERVENTI

**Contratti di programma
(Nuova istituzione)**

Allegato B

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO					ESITO	
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont		Magg
1	NOM.	Disegno di legge n.780, di conversione in legge del decreto-legge n.351. Em. 3.38, Castellani, D'Andrea, prima parte	155	135	001	002	132	068	RESP.
2	NOM.	Disegno di legge n.780, di conversione in legge del decreto-legge n.351. Em. 3.410, Bonavita e altri	156	140	002	002	136	071	RESP.
3	NOM.	Disegno di legge n.780, di conversione in legge del decreto-legge n.351. Em. 3.46, De Petris e altri	152	137	001	002	134	069	RESP.
4	NOM.	Disegno di legge n.780, di conversione in legge del decreto-legge n.351. Em. 3.58, Bonavita e altri, prima parte	155	135	001	002	132	068	RESP.
5	NOM.	Disegno di legge n.780, di conversione in legge del decreto-legge n.351. Em. 3.61, Montagnino, Castellani	155	137	000	002	135	069	RESP.
6	NOM.	Disegno di legge n.780, di conversione in legge del decreto-legge n.351. Em. 9.1, Bonavita e altri	157	139	001	001	137	070	RESP.
7	NOM.	Disegno di legge n.780, di conversione in legge del decreto-legge n.351. Em. 3.280, Bonavita e altri	153	137	000	001	136	069	RESP.
8	NOM.	Disegno di legge n.780, di conversione in legge del decreto-legge n.351. Em. 3.91, Battisti, Castellani, prima parte	156	138	000	001	137	070	RESP.
9	NOM.	Disegno di legge n.780, di conversione in legge del decreto-legge n.351. Em. 3.286, Bonavita, Brutti Massimo	154	137	000	001	136	069	RESP.
10	NOM.	Disegno di legge n.780, di conversione in legge del decreto-legge n.351. Em. 3.289, testo 2, Malentacchi e altri	158	142	000	001	141	072	RESP.
11	NOM.	Disegno di legge n.780, di conversione in legge del decreto-legge n.351. Em. 3.290, testo 2, Malentacchi e altri	157	141	000	001	140	071	RESP.
12	NOM.	Disegno di legge n.780, di conversione in legge del decreto-legge n.351. Em. 3.0.100, testo 2, Malentacchi e altri	162	143	000	001	142	072	RESP.

- F = Voto favorevole (in votazione palese)
C = Voto contrario (in votazione palese)
V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)
A = Astensione
M = Senatore in congedo o missione
P = Presidente di turno
R = Richiedente la votazione e non votante
- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate
- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni
- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Pag. 2 Seduta N. 0076 del 21-11-2001

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
13	NOM.	Disegno di legge n.780, di conversione in legge del decreto- legge n.351. <i>Votazione finale</i>	188	185	000	144	041	093	APPR.

F = Voto favorevole (in votazione palese)

C = Voto contrario (in votazione palese)

V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)

A = Astensione

M = Senatore in congedo o missione

P = Presidente di turno

R = Richiedente la votazione e non votante

- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni

- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto
il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Commissione parlamentare per le questioni regionali, variazioni nella composizione

Il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare per le questioni regionali il senatore Aniello Formisano, in sostituzione del senatore Donato Tommaso Veraldi, dimissionario.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Presidente del Consiglio dei ministri

Ministro politiche agricole e (Governo Berlusconi-II)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, recante disposizioni urgenti concernenti l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), l'anagrafe bovina e l'Ente irriguo umbro - toscano (868)

(presentato in data **21/11/01**)

C.1820 approvato dalla Camera dei Deputati;

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Sen. MEDURI Renato, COZZOLINO Carmine

Modifica all'articolo 5 della legge 22 dicembre 1999, n. 512, in materia di sequestri di persona (866)

(presentato in data **21/11/01**)

Sen. MORRA Carmelo

Nuovo ordinamento del fondo di previdenza del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e degli uffici notificazioni (867)

(presentato in data **21/11/01**)

Governmento, trasmissione di documenti

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione concernente il conferimento dell'incarico, nell'ambito del Ministero per la funzione pubblica, di dirigente al dottor Raffaele Tortora.

Tale comunicazione è depositata in Segreteria, a disposizione degli onorevoli senatori.

Mozioni

SPECCHIA, NANIA, TOFANI, BATTAGLIA Antonio, BEVILACQUA, MAGNALBÒ, CURTO, BUCCIERO, SEMERARO, TATÒ, ZAPPACOSTA, MULAS. – Il Senato,

premessò:

che L'Enel nei giorni scorsi ha rinunciato all'acquisto dell'Acquedotto Pugliese previsto dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2000;

che ciò è avvenuto per alcune scelte errate, verificatesi negli anni scorsi, che avevano portato a ferme prese di posizione da parte delle Regioni Puglia e Basilicata e di altri soggetti;

che infatti con il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141, l'Ente Autonomo Acquedotto Pugliese fu trasformato in società per azioni con azioni totalmente attribuite al Ministero del Tesoro e senza tenere conto degli unanimi pareri della Conferenza Stato-Regioni, delle competenti Commissioni parlamentari e della Commissione bicamerale *ex* articolo 5 della legge n. 59 del 1997, che concordemente avevano sostenuto che almeno il 40 per cento del capitale sociale andava attribuito alle regioni Puglia e Basilicata, titolari della proprietà di buona parte dei beni dell'Acquedotto Pugliese;

che la Conferenza Stato-Regioni e le Commissioni innanzi citate avevano anche rilevato la necessità che le due Regioni fossero presenti negli organi societari della società per azioni;

che con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2000, senza nemmeno informare preventivamente le Regioni Puglia e Basilicata, fu deciso di vendere l'acquedotto Pugliese mediante trattativa diretta con l'Enel e quindi senza alcuna gara pubblica;

che ciò determinò le dure reazioni delle regioni Puglia e Basilicata e la reiterata richiesta di porre rimedio all'«esproprio» nei confronti delle due regioni e per quanto riguarda le competenze in materia idrica e per ciò che concerne le proprietà dell'Acquedotto Pugliese;

rilevato che è oggi necessario rimettere ordine nell'intera materia, impegna il Governo:

1) a modificare il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141, per la trasformazione in società per azioni dell'acquedotto pugliese trasferendo le quote azionarie dal Ministero del tesoro alle regioni Puglia e Basilicata con conseguente nomina di un Consiglio di amministrazione con la presenza delle due regioni;

2) a revocare il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2000;

3) a far procedere ad una gara di evidenza pubblica per la vendita dell'Acquedotto Pugliese, subito dopo l'attuazione di quanto previsto al punto 1 della presente mozione.

(1-00038)

SCHIFANI, NANIA, MORO, D'ONOFRIO, PIANETTA, MUGNAI, SERVELLO, PROVERA, FORLANI, FRAU, PELLICINI, CASTAGNETTI, GRILLOTTI, GUZZANTI, IANNUZZI, SODANO, TIRELLI.
- Il Senato della Repubblica,

considerato:

che gli attentati dell'11 settembre 2001 a New York hanno evidenziato il pericolo globale del terrorismo su scala internazionale e che le società aperte, democratiche, tolleranti e multiculturali sono state colpite da questi atti terroristici;

che la risoluzione 1373 del 28 settembre del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite esprime ferma condanna del terrorismo ed impegna gli Stati membri a coordinare gli sforzi per una risposta globale e a mettere in atto azioni volte a prevenire e sopprimere le azioni terroristiche;

che l'Italia e l'Unione europea hanno espresso la massima determinazione nel contrastare il terrorismo considerandolo un obiettivo prioritario;

che il Consiglio di Sicurezza ha condannato il governo dei talebani per avere permesso che il territorio afgano fosse usato come base per la diffusione del terrorismo attraverso la rete Al-Qaida e sostiene gli sforzi del popolo afgano per la formazione di un governo democratico di coalizione;

che l'Italia, come pure l'Unione europea, si è dichiarata solidale con gli Stati Uniti d'America, confermando il proprio sostegno all'azione militare che si svolge nel quadro della legittima difesa e in conformità con la Carta delle Nazioni Unite e della risoluzione 1368 del Consiglio di Sicurezza;

che il Consiglio Straordinario Europeo del 21 settembre ha adottato un piano di azione e di lotta contro il terrorismo senza precedenti, volto a rafforzare la cooperazione giudiziaria, a porre fine ai finanziamenti del terrorismo e a rinforzare la politica di sicurezza e di difesa;

che la lotta contro il terrorismo deve iscriversi in un quadro più ampio in cui la dignità umana è sacra e i diritti umani e le libertà fondamentali siano pienamente rispettate;

che la promozione e la protezione dei diritti umani, come pure la salvaguardia dei principi della democrazia e dello stato di diritto, sono elementi essenziali della politica estera e di sicurezza dell'Italia, come pure la Cooperazione allo sviluppo e le relative relazioni estere;

che in Afghanistan, a seguito di un pluriennale, endemico stato di guerra, aggravato dalle pesanti restrizioni politiche, economiche e commerciali imposte dal regime talebano, si era già determinata, in epoca antecedente all'11 settembre 2001 una situazione di gravissima emergenza umanitaria ed alimentare con conseguente flusso di profughi;

che lo stato di guerra nel quale il regime talebano ha fatto piombare l'Afghanistan, in conseguenza dei criminali attacchi terroristici dell'11 settembre 2001 e della legittima reazione della Comunità internazionale, ha fatalmente aggravato siffatta situazione;

che, come riportato nella relazione del rappresentante speciale del Segretario generale per l'Afghanistan, ambasciatore Brahini, oltre sei milioni di afgani si trovano in condizioni di forte precarietà ed è quindi necessario un sostegno umanitario con approvvigionamento di cibo, acqua, e quant'altro necessario per sopportare l'inclemenza dell'inverno incipiente. In particolare dovranno essere distribuite almeno 52 mila tonnellate di cibo al mese nei prossimi mesi e dovrà essere organizzata assistenza sanitaria a favore di oltre sette milioni e mezzo di persone;

che il rapido favorevole evolversi del conflitto, con riconquista da parte dell'Alleanza del Nord, supportata da truppe statunitensi ed europee, di larghissima parte dell'Afghanistan, ivi inclusa la capitale Kabul, consente di poter efficacemente intervenire in soccorso delle popolazioni residenti nelle zone già liberate, favorendo, al contempo, il ritorno verso tali zone dei profughi che se ne erano allontanati;

che i continui, passati episodi di predazione da parte dei talebani degli aiuti umanitari inviati dalla Comunità internazionale tramite convogli o mediante aviolanci, senza alcun beneficio per la popolazione, induce a ritenere che solo la prosecuzione delle operazioni militari, sino alla definitiva liberazione di tutto il territorio afgano dal regime talebano, possa consentire un efficace intervento in favore di quanti ancora si trovano nelle zone controllate da tale regime, fermo restando, naturalmente, l'adozione nel frattempo di tutte le iniziative volte a renderne meno gravose le condizioni di vita;

che, in particolare, nelle zone liberate una efficace opera di controllo del territorio da parte delle truppe alleate impegnate nelle operazioni contro il terrorismo internazionale costituirà un ulteriore efficace contributo per la concreta attuazione di tutte le misure di sostegno a favore delle popolazioni afgane;

che aiuti e materiali di prima necessità per le popolazioni afgane, in larga parte finanziati dal Governo italiano, sono partiti dalle basi di Brindisi;

che la relazione Brahini evidenzia la necessità di programmare una organica azione per la ricostruzione dell'Afghanistan, sia per quanto riguarda le infrastrutture, sia soprattutto per quanto attiene le istituzioni ed il processo di riconciliazione nazionale;

che nell'ambito di questa ricostruzione sarà necessario dar luogo a coltivazioni alternative a quelle dell'oppio, che sono state lo strumento per finanziare il terrorismo internazionale e la guerra civile afgana;

che la risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 1378 del 14 novembre 2001 incoraggia gli stati membri ad adoperarsi per conseguire la sicurezza in Afghanistan e per proteggere i civili, il personale delle Nazioni Unite e delle organizzazioni umanitarie,

impegna il Governo:

a continuare la propria azione, unitamente agli Stati Uniti d'America ed ai Paesi Alleati, al fine di garantire l'instaurazione di una situazione di sicurezza in Afghanistan volta a poter sviluppare le necessarie azioni umanitarie, con particolare attenzione alla situazione delle donne

afghane, e le successive fasi di ricostruzione del paese e ad incrementare le disponibilità in ordine agli aiuti umanitari e a sviluppare le necessarie azioni diplomatiche finalizzate alla costituzione di un Governo afgano di coalizione, rappresentativo delle varie realtà etniche che caratterizzano il paese;

a promuovere ogni iniziativa in sede internazionale per un deciso impegno in favore dei profughi afgani, sia favorendone il ritorno nei territori liberati dal regime talebano, sia intervenendo sui governi delle nazioni confinanti per concordare il finanziamento e la realizzazione di un'azione straordinaria di accoglienza e conforto;

ad assicurare in futuro, una volta liberato l'intero territorio afgano, e sino a quando sarà necessario, il rispetto di tutte le regole di convivenza civile allo scopo di rendere autenticamente efficace tutti gli interventi umanitari della Comunità internazionale in favore delle popolazioni afgane.

(1-00039)

Interpellanze

COSSIGA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Per sapere:

se corrisponda al vero che egli e i Ministri del suo Governo, ed in particolare il Ministro degli esteri, il Ministro dell'interno e il Ministro della difesa, nelle nomine di loro competenza, sono soggetti ad indebite interferenze e pressioni di altri organi costituzionali e dei loro apparati, di parenti e di centri di potere economico-finanziario;

se e come egli intenda tutelare le competenze costituzionali del Governo della Repubblica, e con queste i principi del regime parlamentare, da interferenze e pressioni illegittime, dato che perfino al Presidente della Repubblica, Capo dello Stato e rappresentante dall'unità nazionale, è riconosciuto dal nostro ordinamento e dalla prassi costituzionale, – per il rispetto dovuto ai principi del regime parlamentare basato sulla competenza del Governo della Repubblica responsabile soltanto di fronte alle Camere, – in materia di nomine, – salvo che in forza della prassi per la nomina dei senatori a vita e dei giudici costituzionali di sua formale spettanza – il solo diritto, data la sua irresponsabilità costituzionale, di: essere informato, consigliato a mettere in guardia, sia direttamente, per suo mandato e a suo nome, sia tramite i suoi collaboratori.

(2-00088)

ANGIUS, BRUTTI Massimo, FALOMI, BUDIN, SALVI, VIVIANI, DE ZULUETA, MACONI, MANZELLA, DI SIENA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che sono state rilasciate le dichiarazioni dell'on. Gustavo Selva, Presidente della Commissione esteri della Camera ed esponente di primo piano della Casa delle Libertà, nelle quali si sostiene che «il Ministro degli esteri Ruggiero si muove da solitario, sganciato da qualunque indica-

zione del Governo, che è fedele ad una linea che sfugge a tutti dentro la maggioranza, tranne a lui stesso»;

che «non si è mai visto un Ministro degli esteri che procede in tutta autonomia dal Presidente e dal Vice Presidente del Consiglio ignorando quello che succede nelle riunioni di Governo e interpretando in modo del tutto autonomo le strategie di politica estera dell'esecutivo di cui fa parte», per concludere che «spettava al Ministro degli esteri creare le condizioni perché l'Italia non rimanesse esclusa dal famoso prevertice di Gand» (vedere intervista al quotidiano «Libero» del 21 novembre 2001),

si chiede di sapere:

se il ministro Ruggiero goda della fiducia del Governo di cui fa parte, del suo Presidente del Consiglio e della maggioranza che lo sostiene;

ovvero, se siano condivise le valutazioni così nette e precise espresse sull'operato del Ministro degli esteri da parte del Presidente della Commissione esteri della Camera.

(2-00089)

Interrogazioni

BARATELLA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'ambiente e per la tutela del territorio e della salute.* – Premesso che:

la legge 22 febbraio 2001, n. 36, reca le norme per assicurare la tutela dei lavoratori e della popolazione in genere dall'esposizione a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ai sensi e nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione;

il provvedimento in questione stabilisce, per assicurare la tutela dell'ambiente e del paesaggio e promuovere l'innovazione tecnologia, azioni di risanamento volte a minimizzare l'intensità e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici secondo le migliori tecnologie disponibili;

si prevede, all'articolo 4 della citata legge n. 36, che «i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, le tecniche di misurazione e rilevamento dell'inquinamento elettromagnetico e i parametri per la previsione di fasce di rispetto per gli elettrodotti» siano stabiliti con diversi decreti del Presidente del Consiglio, su proposta dei Ministeri dell'ambiente e della salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge;

come risulta da agenzie di stampa del 23 ottobre 2001, il Ministro dell'ambiente, onorevole Matteoli, annunciava «entro fine mese una revisione a 360 gradi della normativa sull'elettrosmog»;

i decreti di attuazione determinanti per l'efficacia delle disposizioni previste dalla legge non sono stati ancora emanati,

si chiede di conoscere quali iniziative intendano adottare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri in indirizzo per garantire il rispetto di una legge dello Stato che consentirebbe, qualora vi fosse la volontà di attuarla, la tutela e la difesa dei cittadini dal fenomeno dell'inquinamento elettromagnetico, che pone in modo sempre più stringente a rischio la salute di lavoratori e popolazione.

(3-00203)

SOLIANI. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

i giornali nazionali hanno dato notizia nei giorni scorsi dell'iniziativa promossa a Bologna da un parlamentare di Forza Italia che ha messo a disposizione un numero di telefono denominato «Telefono amico della Scuola» allo scopo di raccogliere il racconto di «episodi di propaganda antigoverno e antiamericana nelle scuole»;

l'articolo 33 della Costituzione sancisce la libertà di insegnamento; considerato che l'iniziativa in oggetto ha portato allarme, sconcerto e indignazione nel mondo della scuola, il cui clima educativo e culturale ha bisogno piuttosto di rispetto, di serietà, di stima,

si chiede di sapere:

quale sia al riguardo il punto di vista del Ministro in indirizzo;

in quale modo si intenda garantire in Italia la libertà di insegnamento.

(3-00204)

MORRA. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

dal 4 novembre 1998 tutto il personale dello Stabilimento ex Cucirini di Ascoli Satriano (Foggia), ammontante a 137 unità, fu messo in Cassa integrazione con accordo firmato con il Ministero del lavoro;

nel 1999 la Cucirini cessò la propria attività;

a partire dal 9 novembre 1999, data di cessazione della Cassa integrazione, fu attivato, per tutto il personale, l'istituto della mobilità fissando nel contempo diverse della stessa:

9.11.01 per 16 lavoratori (per i quali è stata avanzata dal Sindacato richiesta di proroga all'INPS di Foggia), 9 novembre 2002 per 106 lavoratori e marzo 2003 per i restanti 15;

l'area di Ascoli-Candela-S.Agata è destinataria di un Patto Territoriale approvato e le Aziende del Patto, la maggior parte delle quali sta già procedendo alla realizzazione degli impianti, hanno dichiarato, su richiesta del Sindacato, dell'Associazione industriali e delle Autonomie locali, la propria disponibilità a verificare la piena occupabilità dei lavoratori della ex Cucirini,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda attivare, in tempi brevi, una proroga dei trattamenti di mobilità in scadenza per i lavoratori della ex Cucirini di Ascoli Satriano al fine di non interrompere, nelle more di una possibile occupazione presso le Aziende di cui al Patto

Territoriale, il flusso reddituale di cui all'indennità di mobilità, unico sostegno familiare per i lavoratori della ex Cucirini.

(3-00205)

COLETTI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che lo scrivente ha presentato l'interrogazione 4-00366 al Ministro dell'interno in data 18 settembre 2001 relativamente al problema dei serbatoi di GPL, interrati «monoparete», sprovvisti di cassa di contenimento ed installati in regime di «sperimentazione», come da decreto interministeriale del 31 luglio 1997;

che in data 31 ottobre 2001 il Sottosegretario di Stato rispondeva per iscritto, eludendo però il quesito essenziale dell'interrogazione «*de quo*»;

che in particolare non si è data risposta al fatto che per la sperimentazione prevista per tali serbatoi di GPL non sono stati stabiliti termini di scadenza;

che che la Commissione nominata con decreto del 12 aprile 2001 del Ministro dell'interno ha rilevato che «non si è in grado di fornire alcuna risposta in termini di sicurezza degli ambienti di vita e di lavoro e per la tutela della incolumità pubblica in quanto la sperimentazione non sembra essere stata impostata per valutare il rischio di perdita del GPL – e di incidenti – connessi a tali installazioni»;

che su questa base la Commissione stessa suggerisce la sospensione dell'installazione dei manufatti rientranti tra quelli previsti nel decreto interministeriale 31 luglio 1997, ritenendo gli stessi non sicuri,

si chiede di sapere:

se sia intendimento del Ministro in indirizzo, alla luce delle considerazioni della Commissione Tecnica, porre fine alla sperimentazione;

se, in subordine, il Ministro, nel caso in cui non intendesse sospendere la sperimentazione, abbia affidato o intenda affidare ad altro organismo la verifica della sperimentazione in oggetto.

(3-00206)

TOMASSINI, BIANCONI, IOANNUCCI, GUASTI, CARRARA, AGOGLIATI. – *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze.* – Premesso:

che la legge n. 833 del 1978, articolo 36, trasferiva gratuitamente alle Regioni ed ai Comuni gli stabilimenti termali con relative pertinenze già di proprietà dell'INPS;

che tale trasferimento intendeva evitare, nel quadro del rassetto della materia sanitaria, la gestione diretta di detti stabilimenti da parte dell'INPS, i cui costi peraltro risultavano esorbitanti ed ingiustificati, anche per la obsolescenza dei beni patrimoniali e strumentali;

che tale trasferimento previsto dalla legge non fu mai perfezionato, in quanto la vetustà delle strutture avrebbe richiesto da parte degli Enti locali investimenti non possibili;

che con la legge n. 412 del 1991, articolo 15, il patrimonio costituito dai cinque stabilimenti (Terme Tommasini di Salsomaggiore, Terme Barduzzi di San Giuliano, Terme della Fratta di Bertinoro, Terme dei Lavoratori di Viterbo, Terme Pietro Abano di Battaglia Terme) venne riacquisito alla proprietà dell'INPS, che nel frattempo aveva perseguito la propria gestione diretta con notevole dispendio di risorse, che pesava per circa 80 miliardi di lire l'anno nei conti economici dello stesso Istituto;

che il 5 aprile 1992 l'allora Commissario Straordinario dell'INPS Mario Colombo, dispose la chiusura unilaterale di tutti e cinque gli stabilimenti, che rappresentavano e rappresentano elemento fondamentale nell'economia dei rispettivi territori, e ciò per evitare gli inutili sprechi che vedevano molto più competitive le strutture private in convenzione, che costavano ben dodici volte meno di quanto sostenuto dall'Istituto, il quale peraltro erogava servizi molto più scadenti;

che a seguito delle pressanti richieste degli Enti locali e delle Organizzazioni sindacali, l'INPS promulgò un bando ad evidenza pubblica, che portò all'affidamento in gestione provvisoria di quattro delle cinque strutture a Società private e privato-pubbliche, mentre le Terme dei Lavoratori di Viterbo non furono mai affidate;

che dopo un anno di esperienza le Terme Pietro d'Abano di Battaglia Terme furono restituite dai privati all'INPS per l'eccessiva onerosità del rapporto mentre, nonostante questo, brillanti risultati furono conseguiti dalle Terme di San Giuliano, dalle Terme Tommasini di Salsomaggiore e dalle Terme della Fratta di Bertinoro che conobbero dal 10 giugno 1994 una stagione di rilancio nonostante la grave crisi nazionale del settore;

che il 31 dicembre 1998 arrivò a scadenza l'affidamento temporaneo ai privati e privato-pubblici senza che l'INPS avesse maturato una soluzione in grado di delineare un progetto strategico in grado di contribuire al rilancio dell'economia e dell'occupazione delle realtà di che trattasi;

che le Società di gestione, che nel frattempo hanno creato dal nulla circa duecento nuovi posti di lavoro senza alcun onere a carico del bilancio dello Stato, ottennero una proroga dell'affidamento fino al 31 dicembre 1999;

che nel luglio 1999 l'INPS costituì la GE.TI S.p.a., dallo stesso Istituto controllata al 100 per cento, con lo scopo di riprendere la gestione diretta degli stabilimenti, e per giunta nominando negli Organi Societari Consiglieri di Amministrazione dell'INPS, nonostante la direttiva del Ministro del Lavoro, che vietava esplicitamente tale eventualità;

che la GE.TI S.p.a., non disponendo né di risorse economiche per effettuare gli investimenti richiesti né del *know-how* necessario, affidò alle stesse Società di gestione le aziende fino al 31 dicembre 1999, pretendendo un corrispettivo esorbitante che ha inciso pesantemente sui conti economici delle aziende stesse, e senza alcun vantaggio reale per l'INPS;

che le Società di gestione accettarono tale proroga unicamente per salvaguardare i duecento posti di lavoro e non vanificare la bontà del lavoro svolto dal 1994;

che il Parlamento, con la legge n. 323 del 2000 del 24 ottobre 2000, articolo 5, comma 4, all'unanimità dei voti ha disposto il trasferimento a titolo gratuito di detti stabilimenti alle regioni ed ai comuni, senza alcun onere aggiuntivo a carico dello Stato, e ciò per favorire il rilancio degli stessi, dell'occupazione e dell'economia territoriale, con le modalità previste dalla legge n. 59 del 1997, articolo 22;

che le Regioni Toscana, Veneto, Lazio, Emilia Romagna ed i Comuni di San Giuliano Terme, Battaglia Terme, Viterbo, Salsomaggiore, Bertinoro hanno redatto ed approvato i Piani di Rilancio prescritti dalla legge ai fini del trasferimento, approvandoli nei rispettivi organi collegiali e trasmettendoli ai Ministeri del tesoro e del lavoro;

che i Ministeri del tesoro e del lavoro, esaminati i piani e dopo aver raccolto gli ulteriori chiarimenti richiesti, hanno emanato i relativi decreti ministeriali assunti di concerto e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 ottobre 2001, con i quali la piena proprietà degli stabilimenti ed ogni relativa pertinenza sono stati trasferiti a titolo gratuito a Regioni e Comuni;

che l'INPS, nonostante le ripetute richieste delle regioni e dei comuni, non ha ancora provveduto alla messa in liquidazione della GE.TI S.p.a., dallo stesso Istituto interamente posseduta, che oltre a non aver mai svolto alcuna attività rappresenta un inutile dispendio di risorse, oltre a non consentire la piena godibilità dei beni trasferiti in quanto, sia pure in presenza dell'*iter* legislativo della legge n. 323 del 2000, l'INPS aveva conferito alla stessa GE.TI S.p.a. un diritto di usufrutto novennale;

poiché il 31 dicembre 2001 le Società che attualmente gestiscono le Terme di San Giuliano, le Terme Tommasini di Salsomaggiore, le Terme della Fratta di Bertinoro, in assenza di un definitivo trasferimento a Regioni e Comuni, si vedranno costrette a cessare l'attività con il conseguente licenziamento di circa duecento lavoratori e l'inevitabile negativo contraccolpo sulle economie territoriali,

si chiede di sapere ai Ministri in indirizzo, che hanno provveduto alla promulgazione di apposito decreto interministeriale, quali provvedimenti intendano assumere per indurre l'INPS alla messa in liquidazione della GE.TI S.p.a., consentendo l'attuazione di una legge unanimemente votata dal Parlamento, in grado di consentire l'effettivo rilancio delle realtà di che trattasi.

(3-00207)

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO. – *Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

la Ficomirrors Italia Srl, che fa parte di un gruppo internazionale di società della Ficosa International S.a. con sede in Barcellona ed ha sedi per la produzione e commercializzazione di componenti per l'industria dell'auto e di veicoli industriali, oltre che a Venaria Reale (Torino) e Morcone (Benevento), in tutta Europa, ha aperto la procedura di mobilità *ex* articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991 per 211 lavoratori su 286 dipendenti;

per le cause addotte a giustificare la denuncia di esubero di personale è sconcertante rilevare che la stessa è motivata «con l'acquisizione della Divisione Retrovisori della Magneti Marelli... La casa madre spagnola si è trovata a gestire un numero di stabilimenti di produzione superiore a quello necessario e incoerente dal punto di vista logistico ed organizzativo e che per sanare tale situazione ha dovuto... prevedere la chiusura di alcuni stabilimenti»;

inoltre per lo stabilimento di Venaria Reale la stessa azienda ritiene non vantaggioso economicamente il prosieguo dell'attività produttiva per i costi dell'affitto dello stabilimento, costi di vigilanza della struttura e di preesistenti accordi sindacali peraltro non sconosciuti all'atto del subentro in tali attività;

il principale cliente dell'azienda, il Gruppo FIAT, ha imposto forti riduzioni dei prezzi tali da determinare la riduzione del 30 per cento della quota assegnata dalle produzioni e che viene addotta altresì come motivazione una crisi del settore e la generale recessione del settore automobilistico conseguente agli attentati negli Stati Uniti giustificando la soppressione della sola attività produttiva e la chiusura dello stabilimento di Venaria Reale;

i licenziamenti proposti di 211 lavoratori su 286 vanno a colpire ulteriormente la realtà venariense già drammaticamente coinvolta dalla più generale crisi economica derivante dalle decisioni assunte nel settore dell'auto ed il suo indotto nella Regione Piemonte;

che i motivi addotti anche strumentalmente dalla società non giustificano l'assenza di un serio piano industriale e l'individuazione di strumenti idonei a garantire lo sviluppo e scaricano esclusivamente sui lavoratori le scelte della società e per la sua riorganizzazione a livello europeo che nei fatti si disvela come un'unica volontà di dismettere garanzie e impegni confermati all'epoca del passaggio dalla vecchia e nuova proprietà,

si chiede di sapere:

quali atti urgenti il Ministro intenda adottare per impedire che vengano resi efficaci i licenziamenti alla fine della procedura aperta dalla Ficomirrors;

quali iniziative, sentita anche la Regione Piemonte, la Provincia di Torino e gli Enti locali interessati, intenda perseguire per affrontare i problemi denunciati da questo gruppo che coinvolgono l'intero settore auto e dell'indotto gravando la già preoccupante crisi del settore in Piemonte;

se non ritenga necessario convocare sia la Ficomirrors che la FIAT per verificare tutti gli strumenti utili ad impedire il licenziamento dei lavoratori interessati;

se sia a conoscenza di benefici e agevolazioni non solo previdenziali goduti dalla società per l'incremento della base occupazionale fino al momento dell'apertura delle procedure di mobilità;

quali misure di vigilanza si intendono adottare per impedire che il denunciato calo di commesse diventi un mero spostamento dello stesso a

terzi soggetti sempre collegati all'indotto del settore controllato dalla FIAT.

(3-00208)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

BATTAFARANO – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

in data 10 luglio 2001 il Tribunale di Taranto ha ammesso alla procedura di concordato preventivo la società Mitem Ame s.p.a.;

che in precedenza i lavoratori erano stati collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale sino al 6 agosto 2001;

che, in seguito dell'ammissione alla procedura di concordato preventivo, è stata inoltrata al Ministero del lavoro una nuova richiesta di cassa integrazione guadagni straordinaria per un anno, secondo l'articolo 3 della legge n. 223 del 1991 con decorrenza 12 luglio 2001;

che i lavoratori sono privi di reddito dal 12 luglio 2001,

si chiede di sapere:

se non si intenda firmare al più presto il decreto di revoca della cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi dal 12 luglio 2001 al 6 agosto 2001;

se non si intenda predisporre al più presto un nuovo decreto di concessione della cassa integrazione guadagni straordinaria per procedure concorsuali ai sensi della legge n. 223 del 1991, articolo 3.

(4-00936)

MALABARBA. – *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell'ambiente e per la tutela del territorio e della giustizia.* – Premesso che:

nel corso del 1987 venne ceduta dall'ENI il gruppo tessile Lanerossi, di cui era parte integrante la Marlane di Praia a Mare, alla multinazionale Marzotto G.f.m. con sede a Valdagno (Vicenza);

il ricavato da tale operazione fu di 173 miliardi, valore oggi quasi integralmente soddisfatto dalla fabbrica praiese, considerando che questa ha il sedime in prossimità della spiaggia del nord Calabria, notoriamente a grande valenza turistica estiva;

per la privatizzazione del gruppo tessile Lanerossi erano stati concessi aiuti governativi in contrasto con le direttive europee pari a 260,4 miliardi, somma ben maggiore di quella incassata con la vendita a Marzotto, e per questo l'Italia, con la «Decisione della Commissione del 26 luglio 1988 n.89/43/CEE», per l'ennesima volta veniva condannata;

negli anni 1984 e 1986 venivano poste in Cassa Integrazione Speciale alcune decine di lavoratori con criteri spesso discriminatori, mai più reintegrati nonostante le dichiarazioni di principio della stessa Marzotto;

una parte di quei lavoratori vivono tuttora la difficile condizione di disoccupati in attesa di una poco probabile, per alcuni, possibilità di «normalizzazione»;

in data 3 aprile 1996 presso l'Assindustria romana veniva sottoscritto un «Accordo» all'epoca molto enfatizzato, che prevedeva un nuovo reparto di «Filatura acrilica per maglieria» in sostituzione della preesistente filatura per lana pettinata e che a siglare tale accordo, che prevedeva ulteriore espulsione di lavoratori anziani e contestuale assunzione di giovani con contratti spesso atipici, furono le RSU aziendali, interessate da stretti rapporti di lavoro collaterale con l'azienda Marlane;

a tutte le suddette operazioni pare non fosse estraneo lo stesso sindaco praiese, molto noto negli ambienti giudiziari, nonché ex dipendente aziendale e leader sindacale CISL nella stessa fabbrica;

a firmare la messa in mobilità dei lavoratori espulsi furono gli esponenti delle RSU in carica unitamente al Responsabile del Personale locale che, essendo titolari di attività dell'indotto, hanno sconfinato nel palese conflitto d'interesse;

nella fabbrica in questione si sono verificate svariate decine di decessi per neoplasie varie;

l'azienda inquina l'adiacente tratto di mare, come si evince dai comunicati sulle acque di balneazione emessi settimanalmente dal Ministero della salute ed a questo trasmessi dal PMP dell'ASL n. 4 di Cosenza, senza considerare la notevole mole di liquami distribuiti negli anni sul terreno di pertinenza della fabbrica;

tale azienda è stata finanziata con fondi pubblici nazionali e dall'Unione europea un numero infinito di volte ed ancora oggi è stata inserita d'ufficio nel Patto Territoriale dell'Alto Tirreno Cosentino;

l'azienda ha attinto a piene mani ai provvedimenti previsti dalla legge n. 488 (Tremonti);

l'azienda Marlane ha fatto largamente ricorso ai corsi di formazione e varrebbe la pena di indagare sulla loro correttezza, anche alla luce del deferimento dell'Italia alla Corte di giustizia europea del 30 novembre 2000, avente per oggetto proprio la gestione di tali corsi;

la Marlane ha fatto largamente ricorso ai «prepensionamenti forzati», facendoli passare spesso per le «forche caudine» della cassa integrazione;

in fabbrica, nonostante le ripetute assunzioni, non sono stati assunti portatori di *handicap*, contravvenendo così alle normative vigenti;

non si ha più notizia dei 44 milioni per addetto stanziati dall'ENI per il ricollocamento dei cassintegrati della Marlane;

attualmente la Marlane si avvale ancora largamente dei benefici della cassa integrazione, come a dire che gli utili sono di Marzotto e gli oneri invece della collettività;

per l'assunzione dei giovani è stata attuata una politica palesemente clientelare e sfacciatamente nepotistica;

le visite ispettive di ASL e Ispettorato del lavoro provinciale vengono effettuate con modalità del tutto estemporanee,

si chiede di sapere:

quali valutazioni dia il Governo dei fatti suesposti;

quali interventi intenda adottare per un monitoraggio sulle malattie e la mortalità legate alle pessime condizioni di salubrità della Marlane;
quali interventi concreti intenda adottare per rimuovere le cause di inquinamento che la suddetta fabbrica produce nella acque marine prospicienti.

(4-00937)

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO. – *Ai Ministri degli affari esteri e dell'interno.* – Premesso che:

la FILT CGIL, affiliata al Sindacato Internazionale dei lavoratori del Trasporto (I.T.F), ha rivolto il 21 dicembre 2000 una petizione al Presidente della Repubblica per la trasformazione di 11 permessi di soggiorno, per fini altamente umanitari, in possibilità lavorativa a tempo indeterminato;

la vicenda riguarda marittimi di nazionalità russa facenti parte degli equipaggi di due navi con bandiera panamense, la City of Verginia e la City of Piracus, giunte nel porto di Venezia alla fine del 1997;

i marittimi in questione sono stati assistiti dal sindacato per il recupero degli stipendi di nove mesi non corrisposti dall'armatore;

nel 1999 le navi sono state vendute all'asta ma il credito ai marittimi, in virtù di clausole legali panamensi, non ha la priorità su altri creditori, determinando in tal modo una disputa legale che si trascina nel tempo;

nel frattempo i marinai hanno trovato una situazione lavorativa che consente loro di inviare piccole rimesse alle rispettive famiglie ancora in Russia;

tutta la città di Venezia, da singoli cittadini, ad associazioni, fino alle istituzioni si è mobilitata in aiuto ai marittimi;

la limitata validità dei permessi concessi in relazione alle date delle udienze del processo non permette a questi lavoratori di poter affittare un appartamento per un periodo di tempo più lungo;

il grado di integrazione dei marittimi in oggetto nella società veneziana è tale che essi desiderano oramai stabilirsi in Italia, avendo, col trascorrere del tempo, perso i requisiti professionali previsti dalle convenzioni internazionali;

le procedure di rientro in patria per chiedere formalmente un visto d'ingresso in Italia ai fini di una stabile permanenza nel nostro Paese necessitano di tempi troppo lunghi con conseguente perdita dell'attuale posto di lavoro,

si chiede di sapere:

se non esista la possibilità di risolvere una vicenda che da anni coinvolge questi marittimi e che ha commosso e suscitato la convinta partecipazione di tutta la società veneziana;

quali possibilità concrete si possano offrire a questi lavoratori, lontani dalle loro famiglie, ospitati, in condizioni igieniche disastrose, nei locali degli spogliatoi del campo sportivo Stella Maris di Marghera, ora non più praticabili dal punto di vista sanitario e dai quali sarà anche disattivata

l'erogazione dell'energia elettrica, per proseguire la loro attuale attività lavorativa in Italia, ricongiungendosi in modo stabile con le loro famiglie, dalle quali sono divisi dal lontano 1996;

se non sia possibile la trasformazione dei permessi di soggiorno, per fini altamente umanitari, con possibilità lavorativa in permessi di soggiorno normali, soprattutto non vincolati e limitati alle scadenze giudiziarie, per permettere innanzitutto a questi lavoratori stranieri di poter disporre in affitto di un proprio alloggio e successivamente di poter condurre una vita normale e umanamente accettabile.

(4-00938)

FLORINO. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che da una attenta verifica dei comportamenti di esponenti di vertice degli uffici giudiziari napoletani e di alcuni dei componenti degli uffici medesimi si appalesano incontestabili alcune circostanze di fatto innegabilmente meritevoli degli opportuni approfondimenti istruttori;

che ci si intende, anzitutto, riferire al documento firmato da alcuni degli appartenenti all'ufficio del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli, documento attraverso il quale gli autori hanno inteso segnalare ai colleghi dell'ufficio quelle che hanno ritenuto essere particolari situazioni verificatesi nell'ambito di «attività di autorizzazione e proroga di intercettazioni telefoniche»;

che vale la pena segnalare come davvero meritevole di ogni attenta considerazione, si appalesi la circostanza per la quale la segnalazione di asserite anomalie dell'attività dell'organo del pubblico ministero, lungi dall'essere evidenziata nel luogo a ciò naturalmente e fisiologicamente deputato (ossia il provvedimento giudiziario), avviene attraverso un comunicato che, secondo uno stile per così dire «antagonistico», viene in ultima analisi a individuare nell'ufficio del pubblico ministero non già una delle parti portatrici di uno degli interessi rispetto al cui conflitto con quello correlato alla parte privata si determina la necessità di intervento della giurisdizione ma il soggetto passivo di veri e propri insegnamenti «ammontori», diretti ad evitare il reiterare di comportamenti sgraditi, alla stregua dell'indicazione predeterminata di un modello per così dire «universale» di un comportamento corretto, sulla base di principi propri del bagaglio tecnico-scientifico o di sensibilità socio-culturale degli scriventi;

che, infatti, al senso dell'allegazione di provvedimenti in precedenza emessi si correla l'idea dell'organizzazione di un incontro, «a fine del periodo feriale, per discutere dei modi di ovviare a tale tipo di situazioni». Senonché, a fronte di un modello «universale» ed «eteroindotto» di amministrazione della giustizia, il nostro legislatore costituzionale ha invece prescelto di individuare, allo scopo di garantire il principio della soggezione del giudice solo alla legge quale baluardo della sua indipendenza, un sistema del quale anche rispetto alle decisioni della Suprema Corte non è dato individuare alcuna vincolatività del precedente, rimarcandosi, quindi, l'assoluta differenza rispetto a quei modelli processuali improntati allo *stare decisis*;

che quanto sopra evidenziato si appalesa del resto vieppiù meritevole di attenzione, ove si abbia a considerare come si abbia riferimento, nel caso di specie, a materia correlabile all'eversione e ai reati che alla medesima fanno capo, materia evidentemente di estrema delicatezza, rispetto alla quale, quindi, ancor più pernicioso si dimostra la pretesa di identificare una linea di condotta unica della giurisdizione di indagine, soprattutto quando, come nel caso di specie, la medesima linea si attesta nel senso di impedire lo sviluppo di un fondamentale mezzo di investigazione;

che la sconcertante e richiamata pretesa degli esponenti dell'ufficio del giudice per le indagini preliminari si accompagna, così da palesare la necessità di verifica diretta ad accertarne la effettiva esistenza, a quelle che si appalesano come vere e proprie violazioni deontologiche e, addirittura, di rango penale;

che alla nota più volte richiamata a firma degli appartenenti all'ufficio del giudice per le indagini preliminari si accompagna, così come evidenziato nella nota medesima, l'allegazione dei provvedimenti ritenuti meritevoli di censura, allegazione che ha illegittimamente consentito la conoscenza dell'esistenza delle indagini preliminari, del tipo di reato rispetto al quale si indaga, della generalità degli indagati, a soggetti non ricomprendibili tra quelli cui, eccezionalmente, bilanciando tra diritto di informazione del soggetto passivo dell'accertamento penale e esigenza di segretezza correlata allo sviluppo dell'investigazione, la legge, nei soli casi e modi espressamente previsti dalla legge, consente di accedere a tale tipo d'informazione. In altri termini si è consentito, in violazione del combinato disposto degli artt. 116 e 329 del codice di procedura penale, l'accesso a dati indubbiamente segreti (laddove tale segretezza viene a correlarsi ad esigenze di un efficace svolgimento dell'attività di investigazione in relazione a ipotesi di reato particolarmente gravi per la sicurezza delle istituzioni democratiche) a soggetti affatto estranei al procedimento (tali sono gli appartenenti all'ufficio del giudice per le indagini preliminari non esercitanti alcuna funzione rispetto ai fatti per cui si procede) e assolutamente non legittimati alla conoscenza degli atti;

che rispetto alla situazione ora evocata certamente non assurdo appare, dal punto di vista della caratterizzazione giuridica della fattispecie, anche il richiamo alla figura della rilevazione del segreto di ufficio di cui all'art. 326 del codice penale, essendosi peraltro determinata una indebita «pubblicizzazione», addirittura per il tramite degli organi di informazione, di notizie segrete, a detrimento dell'investigazione e con oggettivo vantaggio dei soggetti passivi dell'accertamento giudiziario;

che meritevole di ogni approfondimento si caratterizza la questione correlata alla formazione, per il biennio 1999-2001, delle tabelle per l'assegnazione degli affari penali alle diverse sezioni del tribunale di Napoli. In particolare, giova anzitutto rilevare come alla stregua della proposta formulata dal Presidente del tribunale, in ragione della sua accettazione ad opera del Consiglio Giudiziario e della successiva ratifica ad opera del Consiglio Superiore della Magistratura, si sia determinata, appunto per quanto relativo alla individuazione dei criteri per la ripartizione degli

affari tra le diverse sezioni penali del tribunale, la scelta della semispecializzazione delle singole sezioni, scelta in base alla quale, con l'eccezione di alcuni reati, alcuni dei quali di assai scarsa rilevanza percentuale (reati contro la personalità dello Stato, contro il sentimento religioso), ciascuna sezione è chiamata ad occuparsi solo di alcune determinate materie;

che rispetto a tale scelta appare opportuno interrogarsi sulla possibilità di ritenere effettivamente rispettato il principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge. Ciò, peraltro, avendo riferimento alle puntuali osservazioni sviluppate, all'esito di apposito approfondimento commissionato ad uno specialista di diritto costituzionale dalla Camera penale di Napoli, rilievi alla stregua dei quali è possibile rilevare:

a) che la scelta della semispecializzazione non si correla ad alcuna fonte normativa di rango primario;

b) che non si rinvengono esperienze similari di tale rilevanza nella storia del tribunale di Napoli;

c) che, evocando il risultato di una migliore gestione del processo da parte dell'ufficio della procura (i cui esponenti sarebbero facilitati nel seguire anche in dibattimento la vicenda iniziata con lo sviluppo delle indagini preliminari), vengono sostanzialmente a misconoscersi le esigenze, ugualmente meritevoli di tutela, di trasparenza e garanzia;

d) che il sistema adottato si caratterizza per la tendenza alla creazione di sottogiurisdizioni «speciali», cui si correla, ciascuna, una propria Procura e ciò nell'ambito di un ordinamento caratterizzato da comunanza di concorso e di carriera;

e) che il correlarsi di tale sistema a meccanismi di controllo caratterizzati dall'esercizio di poteri dei presidenti di sezione nell'ambito di riunioni periodiche, in cui si dibatte sulle diverse soluzioni assunte dai componenti della sezione, allo scopo di addivenire a uniformità di orientamento, viene a determinare il rischio (peraltro assai somigliante a certezza) di una rigida cristallizzazione degli orientamenti, cristallizzazione ancora più preoccupante in ragione della già ricordata correlazione dei giudici agli stessi pubblici ministeri. Tratterebbesi, in ultima analisi, di incontri aventi inammissibilmente un fine «didattico-rieducativo», questo sì davvero incompatibile con i principi di indipendenza e imparzialità della giurisdizione;

f) che davvero singolare e meritevole dei più opportuni approfondimenti investigativi si appalesa la modalità di assegnazione delle materie alle diverse sezioni, laddove si è assistito alla combinazione di un sistema di richiesta e successiva estrazione, sistema che, oltre a sostituirsi a quello originariamente previsto dall'ufficio di Presidenza con la nota del 22 aprile 1999, risulta francamente porsi in palese contrasto con il principio costituzionale del divieto di distoglimento dal giudice naturale precostituito per legge. In ogni caso, in ragione di tale sistema, materie di estrema delicatezza risultano assegnate a sezioni chiaramente «orientate» nella loro composizione. Si consideri, significativamente, l'assegnazione dei reati contro la pubblica amministrazione alla sezione XI, composta per la quasi totalità di esponenti di «Magistratura Democratica», circo-

stanza, questa ora evocata, ancora più significativa, ove si tenga presente che il modulo organizzativo ora descritto risulta essere stato principalmente predisposto da un magistrato esponente di «Magistratura democratica»,

si chiede di sapere se il Ministro della giustizia non ritenga opportuno adottare, nell'ambito delle proprie competenze, previo espletamento degli opportuni approfondimenti investigativi, dei provvedimenti idonei al ripristino di una situazione di piena legalità rispetto alle situazioni descritte.

(4-00939)

FLORINO. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che con il documento GIP sulle intercettazioni e con la trasmissione «a tutti i colleghi» dell'Ufficio GIP del tribunale di Napoli i firmatari della «circolare» hanno reso noti i nominativi e le utenze dei soggetti sottoposti ad intercettazioni nei procedimenti in cui alcuni di essi avevano emesso provvedimenti di rigetto di richieste di intercettazioni;

che tra gli elementi più rilevanti vi è la comunicazione di dati coperti dal segreto istruttorio. Tale comportamento assume particolare gravità atteso che il contenuto del documento è addirittura arrivato alla stampa con probabile pregiudizio delle indagini in corso;

che sono stati pubblicati diversi articoli sui quotidiani locali (Repubblica, Corriere del Mezzogiorno, Mattino) sulla vicenda, ma nessuno di essi si è soffermato sulla circostanza della violazione del segreto istruttorio. In realtà è stata fornita solo una lettura politica del documento;

che, infatti, gli articoli si sono limitati a porre in evidenza la circostanza del «rigetto» delle richieste di intercettazione, commentando al riguardo che «i GIP bacchettano la Procura» volendo in tal modo sottolineare la presenza di due posizioni distinte: da un lato la Procura «retrograda e conservatrice» perché indaga sui movimenti «no global», dall'altro i GIP «illuminati e democratici» che difendono i principi costituzionali di libertà;

che il disvalore della posizione della Procura richiedente le intercettazioni era direttamente collegato all'oggetto delle indagini, ovvero i movimenti eversivi ed, in particolare, la rete «no global» attiva in Napoli;

che nelle ordinanze si esprimono considerazioni circa le modalità ed i mezzi utilizzati dagli indagati e dai loro sostenitori finendo per esprimere giudizi sul merito politico della vicenda,

l'interrogante chiede di conoscere i provvedimenti che il Ministro della giustizia intenda adottare, nei limiti delle proprie competenze, in merito alla vicenda e nei confronti dei responsabili della violazione del segreto istruttorio.

(4-00940)

MEDURI. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso:

che da diversi anni docenti con contratto a tempo indeterminato reggono in ogni regione d'Italia, attraverso l'istituto dell'incarico di presi-

denza, numerosissime Istituzioni scolastiche (attualmente ben 1.400), sia nell'ambito della scuola di base che nell'ambito delle superiori;

che detto personale ha acquisito, in tutti questi anni, un elevato livello di esperienza e di qualificazione ed ha contribuito in maniera notevole a garantire la funzionalità delle istituzioni scolastiche anche nelle zone più remote e disagiate del territorio italiano;

che, inoltre, tali docenti, nella loro qualità di presidi incaricati, hanno fornito un contributo determinante anche alle fasi di sperimentazione e di avvio della più importante riforma della Scuola italiana, ovvero l'autonomia scolastica;

che, ancora, a seguito della conclusione della trattativa per il primo contratto dei dirigenti scolastici e della firma sul relativo pre-accordo, è prevedibile il collocamento a riposo di un numero notevolissimo di dirigenti, da cui consegue la necessità di colmare i vuoti d'organico dirigenziale che continueranno a determinarsi in capo alle Istituzioni scolastiche;

ritenuto che valorizzare le preziose competenze acquisite sul campo dai suddetti presidi incaricati non può essere visto come una sorta di garantismo sindacale, ma semmai come il frutto di un'avveduta e lungimirante politica di valorizzazione del proprio personale, che qualunque azienda praticerebbe,

si chiede di sapere se non intenda provvedere con la maggior celerità possibile all'emanazione del bando di corso-concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici, secondo le procedure previste dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2000, dando la priorità assoluta allo svolgimento del concorso per il 50 per cento dei posti, «riservato», secondo il predetto decreto legislativo, ai presidi incaricati con un servizio di almeno tre anni di incarico, in modo da poter procedere alla copertura dei posti vacanti ed all'immissione in ruolo dei nuovi dirigenti alla data del 1° settembre 2002.

(4-00941)

SERVELLO. – *Al Ministro delle attività produttive.* – Premesso che:

il 3 ottobre 2000 veniva firmato, tra codesto Ministero, le delegazioni sindacali della Cisl, Cgil e Uil e la Ansaldo spa un accordo per il mantenimento a Legnano delle attività di Ansaldo Energia con un organico superiore alle 500 unità lavorative;

detto accordo prevedeva, in particolare, il mantenimento a Legnano della Divisione Caldaie, delle aree di Business, Impianti e Service e infine delle attività di Commercializzazione, Gestione commesse, Ingegneria di Montaggio e Assistenza clienti;

contrariamente a quanto pattuito – come denunciato dall'Unione Generale del Lavoro di Milano – gli impegni non sono stati mantenuti, talché i dipendenti di Ansaldo Energia attualmente operanti nella sede di Legnano si sono ridotti a 200, e risultano essere tra l'altro vittime di una inammissibile discriminazione rispetto ai loro colleghi di lavoro operanti nella sede di Genova, compensati con un consistente premio di produttività non riconosciuto ai dipendenti di Legnano,

si chiede di conoscere quali provvedimenti intenda assumere il Ministro in indirizzo affinché i patti liberamente sottoscritti siano rispettati e affinché ai lavoratori di Legnano sia data la più ampia assicurazione circa il loro futuro, specialmente alla luce delle ripetute notizie di stampa che vorrebbero la Finmeccanica sul punto di vendere Ansaldo Energia a due cordate genovesi concorrenti e facenti capo rispettivamente alla Genpower e alla Sofinter.

(4-00942)

STIFFONI, FRANCO Paolo, AGONI, VANZO, CHINCARINI, MONTI, PEDRAZZINI, TIRELLI, BOLDI, PERUZZOTTI, CORRADO, CALDEROLI. – *Ai Ministri dell'interno e della giustizia.* – Premesso che: in data 20 novembre 2001 su «La Tribuna di Treviso», nella rubrica «Pagina Aperta», a pag. 14 è stato pubblicato l'intervento del Sig. Youssef Benrioui, dell'Associazione Culturale Islamica di Treviso, dal titolo «Bin Laden non lascia nulla al caso – ogni mossa studiata nel dettaglio»;

nel predetto pezzo Youssef Benrioui dà una lettura una spiegazione dei messaggi, spesso criptici, che il terrorista Osama Bin Laden ha voluto lanciare ai fratelli islamici, prendendo spunto da quanto pubblicato il 26 ottobre 2001 dalla rivista settimanale «Alwatan Arabi», che significa «Patria Araba»;

per la comprensibile preoccupazione di non diffondere impunemente certo tipo di messaggi da parte di Bin Laden negli Stati Uniti è stata vietata la riproposizione ai telespettatori dei filmati contenenti le immagini e le parole del terrorista;

Benrioui nell'articolo afferma che «i religiosi (islamici) hanno interpretato che il messaggio di Bin Laden ha un grande significato religioso, che nessun musulmano può ignorare»,

gli interroganti chiedono di sapere quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano intraprendere anche alla luce delle recenti disposizioni legislative.

(4-00943)

STIFFONI, FRANCO Paolo, VANZO, AGONI, CHINCARINI, CORRADO, CALDEROLI, PEDRAZZINI, TIRELLI, BOLDI, PERUZZOTTI, MONTI. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che il Procuratore della Repubblica di Verona Dott. Guido Papalia, in data 24 ottobre 2001 con atto n. 01/11591 R.G.N.R., ha sottoposto ad indagine sei cittadini veronesi perché ritenuti responsabili del reato agli articoli 110 del codice penale e 3, comma 1, lettera a) della legge 13 ottobre 1975, n. 654, come modificato dall'articolo 1 del decreto legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, per aver avviato una raccolta di firme contro lo stazionamento di zingari nel territorio comunale;

considerato che con queste iniziative la Magistratura veronese vuole di fatto impedire la libera espressione politica di cittadini esasperati dai reiterati eventi delittuosi posti in atto appunto da componenti di etnie

Rom e Sinti, come d'altronde ampiamente e quotidianamente riportato dalla stampa locale, e da diffusi convincimenti popolari,

gli interroganti chiedono di sapere quali iniziative si intenda intraprendere per garantire la libertà di espressione e pensiero secondo quanto stabilito dalla Carta Costituzionale.

(4-00944)

VALLONE. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

la banca Bipop-Carire è stata oggetto di recenti vicende che hanno fatto emergere una situazione di notevole gravità, sfociata, tra l'altro, nella rimozione dell'Amministratore delegato, nel rifiuto da parte della società di revisione di certificarne la relazione semestrale e nella scoperta di fatti altamente censurabili. La gravità della situazione ha indotto la Procura di Brescia ad intervenire, ordinando, tra l'altro, la perquisizione di varie sedi della banca;

il Procuratore capo di Brescia – come si legge sugli organi di stampa – ha precisato che l'oggetto dell'indagine è «una forte situazione debitoria della Bipop-Carire accompagnata dalla constatazione di violazione delle norme civili e penali che disciplinano il comportamento di amministratori, sindaci e organi di controllo di società in generale e delle banche in particolare»;

esiste un interesse pubblico a che la soluzione dei gravi problemi emersi possa garantire allo stesso tempo il futuro della Banca, la trasparenza delle procedure, la tutela dei clienti, oltre che quella degli azionisti, si chiede di conoscere:

se risponda a verità che l'ultima ispezione disposta dalla Banca d'Italia sulla Bipop risalga al 1995. Per memoria, si ricorda che, in questo frattempo, la banca succitata ha più che raddoppiato l'attivo di bilancio, aumentando di oltre venti volte le attività in gestione e registrando, tra il 1996 ed il 2000, un aumento di più di venti volte del valore delle quotazioni, aumento che non ha paragone alcuno con gli indici complessivi ed individuali degli altri titoli del comparto bancario;

nell'ipotesi affermativa, per quale ragione, in presenza di tali andamenti, l'Organo di Vigilanza non abbia sentito il bisogno di appurare l'efficacia del modello aziendale di un Istituto che, nel corso dell'ultimo quinquennio, ha subito una modificazione organizzativa radicale, anche attraverso numerosissime acquisizioni (tutte autorizzate dalla stessa Vigilanza), comprese, tra le più importanti, l'incorporazione della Carire, avvenuta nel 1999, e, in data più recente, il rilievo del controllo della tedesca Entrium;

perché, nell'ipotesi in cui quanto sopra esposto rispondesse al vero, sia stata decisa una nuova ispezione solo dopo che i noti fatti censurabili sono emersi;

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza del fatto che si sono avute numerose manifestazioni di interesse da parte di medi e grandi Istituti di credito italiani, candidatisi ad intervenire in Bipop per assicurarle un futuro efficiente, al di là dell'attuale crisi;

se il Ministro in indirizzo conosca quali siano le ragioni per le quali l'Organo di Vigilanza eserciti una «*moral dissuasion*» nei confronti dei predetti Istituti, creando di fatto una corsia preferenziale alla Banca di Roma, e – sembra di capire – favorendo, così, una prospettiva di approdo nel «porto delle nebbie» rispetto ad una soluzione di maggiore trasparenza ed efficacia quale sarebbe quella che vedesse impegnati Istituti dotati di capacità manageriali dimostrate concretamente attraverso i consuntivi di gestione.

(4-00945)

SPECCHIA. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che il commerciante Sergio Spada di Brindisi, titolare dell'azienda «Diamant srl» per l'acquisto e la distribuzione di casalinghi, è stato rinvenuto con la testa spapolata da un colpo d'arma da fuoco in una stazione di servizio in disuso sulla tangenziale tra Brindisi e Lecce;

che la ferocia e le modalità dell'omicidio fanno pensare ad una esecuzione di stampo malavitoso, ed in particolare al *racket*;

che nel maggio del 2000, sempre sulla strada Brindisi-Lecce, venne rinvenuta l'auto di un altro venditore brindisino di casalinghi, senza che si siano avute più notizie del commerciante;

che è necessario intensificare l'attività di investigazione e prevenzione da parte delle Forze dell'Ordine anche per meglio combattere il fenomeno del *racket* presente in diverse realtà della provincia di Brindisi,

l'interrogante chiede di conoscere quali urgenti iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere.

(4-00946)

TURRONI. – *Ai Ministri dell'ambiente e per la tutela del territorio e della salute.* – Premesso che:

da anni i cittadini residenti nella Zona 8 del Comune di Milano Via San Galdino 5, Via Giuseppe Prina 9 ang. Via F. Londonio 15, Via Monteceneri 68 ang. Via Plana 32/38 (TIM), Via Mantegna 11 (TIM), Corso Sempione 33 (RAI) e Piazza Firenze 6 chiedono la delocalizzazione delle stazioni radiobase ubicate nel territorio di competenza dell'amministrazione della Zona 8, in applicazione delle leggi vigenti, del principio di cautela e della salute dei residenti;

la stazione radiobase di Via San Galdino 5 è sita nelle immediate adiacenze dell'Ospedale pediatrico Buzzi, che ospita pazienti minorenni;

la stazione radiobase di Via San Galdino 5 risulterebbe essere priva della necessaria autorizzazione edilizia per la sua costruzione ed installazione;

è pendente avanti al TAR della Lombardia un procedimento atto a chiedere la delocalizzazione dell'impianto di via San Galdino 5;

i residenti nelle vicinanze della stazione radiobase sita in via San Galdino 5 lamentano strani fenomeni di spontanea accensione degli impianti elettrici ed elettronici siti nelle proprie abitazioni (quali computer, elettrodomestici, forni microonde, radio, televisori, ecc.);

i macchinari dell'Ospedale Buzzi potrebbero non rispondere in maniera corretta alle funzioni richieste a causa dell'interferenza dei campi elettromagnetici, con grave rischio dei pazienti minorenni ivi ospitati;

anche nella precedente legislatura il Ministro dell'ambiente si era occupato dell'impianto di via San Galdino 5;

l'articolo 4 del decreto ministeriale n. 381 del 1998 stabilisce valori e parametri allo scopo di valutare se l'intensità dei campi elettrici nell'area abitativa circostante gli impianti radiobase sia maggiore dei livelli di attenzione definiti a tutela della salute dei residenti e della legge regionale della Lombardia 11 maggio 2001, n. 11, «Norme sulla protezione ambientale dall'esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione» stabilisce, all'articolo 4, comma 8 : «E' comunque vietata l'installazione di impianti per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione in corrispondenza di asili, edifici scolastici nonché strutture di accoglienza socio-assistenziali, ospedali, carceri, oratori, parco giochi, orfanotrofi e strutture similari, e relative pertinenze, che ospitano soggetti minorenni»;

la circolare regionale n. 58 del 2001 della Regione Lombardia chiarisce che «la prescrizione è da ritenersi soddisfatta quando gli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione siano installati in punti che non ricadano in pianta entro il perimetro degli edifici e strutture di cui al suddetto comma e delle loro pertinenze», ma il regolamento attuativo della legge regionale, già licenziato dalla Giunta Regionale, deve ancora ottenere il parere definitivo della commissione competente;

nel frattempo gli impianti radiobase continuano ad effettuare emissioni in prossimità di edifici scolastici, ospedali e strutture che ospitano soggetti deboli particolarmente esposti ai rischi derivanti da elettroinquinamento;

la società Milanosport SpA (la società che gestisce molti impianti sportivi del Comune di Milano) controllata dal Comune di Milano ha siglato un'intesa con il consorzio H3G per l'installazione di antenne per la telefonia cellulare che verranno posizionate nei terreni dei diversi impianti, tenendo presente che gli impianti sportivi sono quasi sempre dedicati alle attività di minorenni;

all'installazione di alcuni impianti l'ARPA ha già segnalato al Comune «l'opportunità di sospendere l'autorizzazione da esso rilasciata»;

il 21 giugno 2001 è stata inoltrata al Consiglio di Zona 8 del Comune di Milano un'interrogazione urgente a risposta scritta sugli argomenti suesposti;

l'8 novembre 2001 è stata inoltrata al Consiglio di Zona 8 del Comune di Milano una mozione urgente sugli argomenti suesposti;

il 15 novembre 2001 i cittadini residenti nella Zona 8 (Fiera-Sempione-Gallaratese-Quarto Oggiaro) e tutti i partiti della minoranza del Consiglio della Zona 8 di Milano hanno promosso e firmato una petizione popolare *ex* articolo 34, Titolo IV, del Regolamento del decentramento Territoriale' approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 13 marzo 1997 con deliberazione n. 26 del 1997, entrato in vigore il 24 aprile 1997,

si chiede di sapere:

se siano stati adottati o se stiano per adottarsi urgenti provvedimenti in proposito, a tutela della salute dei cittadini;

se i Ministri interrogati siano a conoscenza di quali siano gli interventi dell'Amministrazione comunale di Milano a proposito degli impianti di cui in premessa;

se sia stata effettuata una verifica ai fini dell'applicazione dell'articolo 4 del decreto ministeriale n. 381 del 1998 e della legge regionale 11 maggio 2001, n. 11;

se sia stata disposta la delocalizzazione degli impianti indicati (in particolare quello di via San Galdino 5, ancorché in prossimità dell'Ospedale Buzzi);

se non ritengano che debba essere sospesa l'installazione di antenne per la telefonia cellulare negli impianti sportivi gestiti dalla società Milanosport SpA in esecuzione dell'intesa con il consorzio H3G;

se si intenda adottare dei provvedimenti per interrompere urgentemente la situazione sopra descritta.

(4-00947)

GIULIANO. – *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* – Premesso che:

l'articolo 126 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001) stabilisce che a titolo di riconoscimento di somme già maturate e dovute per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237 (pagamento delle garanzie fidejussorie rilasciate dai soci di cooperative agricole in stato di insolvenza e dichiarate in liquidazione) è autorizzata la spesa di 230 miliardi per l'anno 2001, fermo restando lo stanziamento finanziario già previsto dalla legge n. 237 del 1993 di 200 miliardi;

si tratta del rifinanziamento di una misura ancora non applicata, che permette di dare avvio, in modo esaustivo, da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali al pagamento delle garanzie a favore di un elenco di beneficiari di soci di cooperative, già prestabilito (decreto ministeriale 18 dicembre 1995), e sulla base di criteri e modalità già definiti (decreto ministeriale 2 febbraio 1994);

con riferimento a detto rifinanziamento la Commissione europea ha avviato una procedura d'indagine formale, ritenendo tale intervento incompatibile con la normativa comunitaria vigente sugli aiuti di Stato;

si rende, pertanto, necessario un intervento del Governo per ottenere una deroga così come avvenuto nel 1997 per la medesima legge n. 237 del 1993,

si chiede di sapere quali iniziative si intenda adottare per consentire l'utilizzo degli stanziamenti previsti dall'articolo 126 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

(4-00948)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

11^a Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

3-00205, del senatore Morra, sulla crisi della ex Cucirini di Ascoli Satriano (Foggia);

3-00208, del senatore Muzio ed altri, sui licenziamenti proposti dalla società Ficomirrors Italia;

13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):

3-00203, del senatore Baratella, sulla tutela dall'esposizione ai campi elettromagnetici.

Mozioni, ritiro

È stata ritirata la mozione 1-00036, dei senatori Mugnai ed altri.

